



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO LEGISLATIVO

UFFICIO LEGALE E GESTIONE ATTI POLITICI

INDIRIZZI PER ASSICURARE UNA CORRETTA FORMULAZIONE DEGLI ATTI
POLITICI ED UNA LECITA PUBBLICAZIONE CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO
TUTELA DELLA SFERA PERSONALE DI TERZI – DIRITTO ALL’OBLIO

A cura di Gianna Morandi

INDICE

1.	Atti politici - disciplina regolamentare parlamentare e consiliare	pag.	5
1.1.	<i>Atti di sindacato ispettivo</i>	pag.	5
1.2.	<i>Atti di indirizzo politico</i>	pag.	8
1.3.	<i>Interrogazioni mozioni, ordini del giorno e risoluzioni - ammissibilità</i>	pag.	10
2.	Formulazione degli atti politici e rispetto dei requisiti regolamentari ...	pag.	21
2.1.	<i>Vaglio presidenziale di ammissibilità degli atti politici</i>	pag.	21
2.2.	<i>Pubblicità delle interrogazioni consiliari</i>	pag.	28
3.	Formulazione degli atti politici – rispetto della disciplina privacy – diritto all’oblio	pag.	31
3.1.	<i>Formulazione degli atti politici – tutela della sfera personale - disciplina regolamentare</i>	pag.	31
3.2.	<i>Formulazione degli atti politici – tutela della sfera personale - Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di cui è titolare il Consiglio</i>	pag.	33
3.3.	<i>Diritto all'oblio</i>	pag.	40
3.4.	<i>Diritto all'oblio - tutela della privacy - corretta formulazione degli atti politici - prassi del Consiglio provinciale</i>	pag.	45
4.	Pubblicità degli atti politici – utilizzo della rete internet – pronunce giudiziali sulla pubblicità degli atti parlamentari	pag.	52
4.1.	<i>Pubblicità degli atti politici</i>	pag.	52
4.2.	<i>Pronunce giudiziali sulla pubblicazione nei siti web di Camera e Senato di atti parlamentari – indirizzi della giurisprudenza</i>	pag.	54
4.3.	<i>Codice privacy - disciplina processuale</i>	pag.	59

5.	Publicazione di interrogazioni presentate da consiglieri provinciali - insindacabilità - profili di illiceità in relazione al loro contenuto diffamatorio	pag.	66
5.1.	<i>Sentenza del Tribunale di Trento n. 639 del 1998</i>	pag.	70
5.2.	<i>Sentenza Corte di Appello di Trento n. 158 del 2.05.2000</i>	pag.	76
5.3.	<i>Sentenza Corte di Cassazione n. 20783 del 27 ottobre 2004</i>	pag.	77
6.	Formulazione degli atti politici e pubblicazione degli stessi nei siti web istituzionali – disciplina delle assemblee legislative	pag.	79
6.1.	<i>Diritto all'oblio di dati personali contenuti in atti parlamentari</i>	pag.	79
6.2.	<i>Circolare del Presidente del Consiglio provinciale</i>	pag.	81
7.	Considerazioni conclusive.....	pag.	94
8.	Schemi esemplificativi di atti ispettivi e di atti politici.....	pag.	98
	Interrogazione a risposta scritta o a risposta orale	pag.	98
	Interrogazione a risposta immediata.....	pag.	99
	Interpellanza	pag.	100
	Proposta di mozione	pag.	101
	Proposta di ordine del giorno	pag.	102
	Proposta di risoluzione	pag.	103

1. Atti politici - Disciplina regolamentare parlamentare e consiliare

1.1. Atti di sindacato ispettivo

La disciplina generale degli atti politici inerenti all'attività di sindacato ispettivo, indirizzo e controllo (interrogazioni, interpellanze, proposte di mozione, proposte di ordini del giorno, mozioni e ordini del giorno) è contenuta nel regolamento interno del Consiglio di cui alla deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3 ⁽¹⁾.

Incidentalmente si rileva che il regolamento interno del Consiglio, al pari dei regolamenti di Camera e Senato, costituisce una fonte del diritto riservata, che sfugge ad una collocazione nella scala gerarchica delle fonti, subordinata solo alla costituzione e allo statuto, cui è rimessa in via esclusiva la regolamentazione dell'organizzazione e dell'attività assembleare.

La disciplina generale dei diversi strumenti di sindacato ispettivo e di indirizzo è contenuta nel Titolo VI (Funzione di controllo e di indirizzo politico) del Regolamento interno, che definisce (articoli 151 – 163) le modalità di presentazione, i requisiti di ammissibilità e le procedure di svolgimento di tali atti. Ad integrazione di tale disciplina il Regolamento interno (articoli 109 – 110) prevede i requisiti e le modalità di trattazione degli ordini del giorno con marcate differenziazioni per gli ordini del giorno presentati in relazione ai disegni di legge inerenti alla manovra finanziaria (art. 126).

⁽¹⁾ per un'organica ricostruzione della categoria dell'atto politico vedasi RENZO DICKMANN *L'atto politico questo sconosciuto* in Forum dei Quaderni Costituzionali, ottobre 2012, che partendo dall'analisi della sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 2012, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Campania nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto ritenuto un improprio mezzo di gravame avverso le sentenze del giudice amministrativo in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4502 del 27 luglio 2011, confermativa della sentenza del TAR Campania, sezione, I, n. 1895 del 7 aprile 2011, con cui era stato annullato l'atto del Presidente della Giunta regionale di nomina di un assessore per violazione dell'art. 122, quinto comma, della Costituzione, riconduce gli atti politici alla categoria degli atti costituzionali, ascrivendo alla medesima una serie di atti, tra cui "gli atti di autoregolazione e di autorganizzazione delle Camere (e dei Consigli regionali), nonché gli atti di indirizzo e controllo delle assemblee e degli altri organi parlamentari, gli atti di sindacato ispettivo e gli atti di inchiesta rivolti all'esterno dell'ordinamento di ciascuna camera funzionali ad acquisire elementi di conoscenza e documenti a supporto dell'esercizio della funzione parlamentare, nonché gli ulteriori atti parlamentari atipici posti in essere nell'esercizio delle funzioni delle camere. Tali atti sono regolati solo nell'ambito dell'ordinamento della Camera di riferimento e non sono sindacabili fuori di esso, salvo nel caso di violazione del principio del *neminem*

Sul piano dell'attività di sindacato ispettivo le disposizioni regolamentari individuano caratteristiche e modalità procedurali di svolgimento delle interrogazioni (a risposta scritta, orale e immediata) e delle interpellanze.

L'interrogazione, presentata per iscritto da un Consigliere al Presidente del Consiglio, consiste nella semplice domanda, rivolta allo stesso o alla Giunta, per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio documenti o notizie, se abbia preso o intenda prendere alcun provvedimento su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione provinciale (art. 151 del Regolamento interno).

L'interpellanza consiste nella domanda presentata per iscritto da un Consigliere al Presidente del Consiglio e rivolta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta in relazione a determinati problemi (art. 153 del Regolamento interno).

Mentre l'interpellanza è strumento esclusivamente (orale) d'aula, caratterizzato da una rigida scansione temporale degli interventi (intervento dell'interpellante, che non può superare i dieci minuti, cui seguono le dichiarazioni della Giunta non eccedenti i dieci minuti con ulteriore intervento dell'interpellante non superiore a cinque minuti), l'interrogazione può essere a risposta scritta od orale (articoli 151 e 152 del Regolamento interno).

Nel caso di interrogazione a risposta scritta la Giunta è tenuta a rispondere entro trenta giorni, comunicando la risposta anche al Presidente del Consiglio. Questi ne cura la trasmissione a tutti i Consiglieri. Se l'interrogazione riguarda argomenti complessi che richiedono il coinvolgimento di soggetti esterni, il Presidente della Provincia ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio e all'interrogante entro quindici giorni. La risposta definitiva deve essere inviata entro i trenta giorni successivi a quest'ultimo termine.

Nel caso di interrogazione a risposta orale lo schema procedurale è modellato su quello delle interpellanze: la lettura e l'illustrazione dell'interrogazione da parte

laedere."; dichiara inammissibile il ricorso finalizzato all'impugnativa di una mozione "non solo per la

dell'interrogante non possono superare i dieci minuti, trascorsi i quali, se la lettura non è terminata, il Consigliere ha facoltà di riassumere la rimanente parte del testo e di illustrarlo in cinque minuti. L'interrogazione è, comunque, inserita nel resoconto integrale della seduta. La risposta della Giunta all'interrogazione, di durata non eccedente i dieci minuti, può dar luogo a replica non eccedente i cinque minuti da parte dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Rileva la modifica regolamentare introdotta con deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, che ha inserito l'art. 155 del Regolamento interno, riguardante le interrogazioni a risposta immediata ⁽²⁾.

Quello del question time è uno strumento di sindacato ispettivo, il cui svolgimento (orale) in aula è subordinato alla preventiva programmazione dei lavori consiliari (in sede di conferenza dei presidenti di gruppo), che preveda l'inserimento della loro trattazione nella singola tornata consiliare, riservando ad esse un tempo non superiore a centocinquanta minuti per ciascuna tornata. Lo strumento soffre di alcune limitazioni dal punto di vista numerico (una per ogni consigliere), temporale (sono presentate a decorrere dal momento della decisione della conferenza dei presidenti di gruppo che ne abbia programmato lo svolgimento ed entro le ore dodici del terzo giorno lavorativo antecedente l'inizio della tornata consiliare) e di contenuto (consistono in una pura e semplice domanda, breve e senza alcun commento, su un unico fatto che abbia attinenza con le competenze della Giunta provinciale). Le interrogazioni che non presentano tali requisiti non sono ammesse dal Presidente del Consiglio (decisione inappellabile) e sono considerate come interrogazioni a risposta scritta. Il consigliere interrogante dispone di due minuti per la lettura o l'illustrazione dell'interrogazione. L'interrogato dispone di tre minuti per la risposta e l'interrogante di due minuti per la replica.

Operando un raffronto comparativo con la realtà parlamentare, si registra nella disciplina regolamentare consiliare una semplificazione degli strumenti di sindacato

natura intrinseca del provvedimento, ma anche per difetto di interesse" TRGA Trento, 16.12.2013, n. 408
⁽²⁾ art. aggiunto dall'art. 56 dell'allegato alla deliberazione del consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, modificato dal numero 2 della medesima deliberazione, dall'art. 24 dell'allegato alla deliberazione 8 ottobre 2004, n. 15 e così sostituito dall'art. 6 dell'allegato A della deliberazione 17 aprile 2012, n. 7

ispettivo sul piano della tipologia e della relativa articolazione procedurale, posto che non è previsto il coinvolgimento delle commissioni consiliari. I regolamenti di Camera e Senato prevedono le interrogazione a risposta scritta (articoli 134 RC e 153 RS), a risposta orale in assemblea e in commissione (articoli 129 e 133 RC e 148 e 152 RS) e a risposta immediata in assemblea e in commissione [articoli 135 bis e 135 ter RC; al Senato (art. 151-bis) le interrogazioni a risposta immediata sono previste solo in assemblea].

Questa semplificazione procedurale non significa, peraltro, che le commissioni consiliari nell'assemblea legislativa provinciale non possano effettuare, utilizzando altri strumenti, approfondimenti conoscitivi nelle materie di loro competenza, finalizzati all'acquisizione di informazioni, notizie e documenti dall'esecutivo o dalle competenti strutture, anche attraverso la loro presenza in commissione, per fornire chiarimenti sugli oggetti in discussione o per riferire in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno e mozioni.

Analogamente alla disciplina regolamentare consiliare le interpellanze, nei regolamenti di Camera e Senato, sono strumento di assemblea, ancorchè sul piano procedurale variamente articolate, essendo previste le interpellanze con procedimento abbreviato (art. 156 bis RS) e le interpellanze urgenti (art. 138 bis RC), che i presidenti dei gruppi parlamentari a nome dei rispettivi gruppi (e i rappresentanti delle componenti politiche del gruppo misto al Senato o un numero di deputati non inferiore a trenta alla Camera) possono presentare per ogni mese di lavoro parlamentare ⁽³⁾. Possono essere solo a risposta orale.

1.2. Atti di indirizzo politico

La categoria degli atti di indirizzo comprende le mozioni (art. 157 regolamento interno) e gli ordini del giorno (articoli 109 e 109 bis del regolamento interno).

⁽³⁾ alla Camera (art. 138-bis Reg. Camera) ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo; al Senato (art. 156-bis Reg. Senato) i Presidenti dei gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ed i rappresentanti delle componenti politiche del gruppo misto, possono presentare non più di una interpellanza di gruppo al mese. Ciascun senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei interpellanze con procedimento abbreviato

Trattasi di atti che, ancorchè accomunati dalla natura di atti di indirizzo ("al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento" – art. 157 del Regolamento interno) presentano connotazioni procedurali specifiche, posto che le prime sono svincolate dal procedimento legislativo e non sono subordinate a limiti numerici di presentazione, mentre gli ordini del giorno sono correlati allo strumento legislativo (sono presentati sul contenuto complessivo del disegno di legge) e vincolati, qualora sia stato approvato il tempo complessivo per l'esame dei disegni di legge, al rispetto di requisiti numerici di presentazione (due per ogni consigliere).

Preme rilevare che l'inerenza al disegno di legge di riferimento è accentuata per gli ordini del giorno presentati ai disegni di legge inerenti la manovra di bilancio, che "devono riguardare indirizzi generali di politica economica e finanziaria o indirizzi specifici sui contenuti della legge finanziaria o sull'utilizzo delle disponibilità di bilancio". Per tali atti rileva il limite numerico di tre ordini del giorno, che ciascun consigliere può presentare (art. 126 del Regolamento interno).

Rientrano nella categoria degli atti in esame anche le risoluzioni "dirette a manifestare orientamenti o definire indirizzi del Consiglio", variamente articolate in sede di disciplina regolamentare consiliare, quali atti di indirizzo connessi al piano urbanistico provinciale o adottati nella seduta congiunta con la Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali o in sede di comunicazioni del Presidente della Provincia (artt. 130 ter, 134 ter e 140 del Reg. interno).

A differenza della mozione e dell'ordine del giorno la risoluzione non è uno strumento individuale, posto che deve essere sottoscritta da almeno cinque consiglieri (quindici per le risoluzioni presentate nella seduta congiunta con la Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali). Inoltre non ha un'autonomia procedurale, in quanto strumento accessorio ad altro atto, ad es. alle comunicazioni della Giunta provinciale (Presidente della Provincia o assessore) all'assemblea su argomenti di rilievo politico e amministrativo o su avvenimenti di estrema gravità ed importanza. Su tali comunicazioni (art. 140, comma 5, Reg. interno) possono essere presentate risoluzioni, a firma di almeno cinque Consiglieri, dirette a manifestare orientamenti o definire indirizzi del Consiglio. Sulle comunicazioni si apre un dibattito,

al quale può partecipare un solo consigliere per ciascun gruppo consiliare, fatta eccezione per i consiglieri componenti il gruppo misto.

Un raffronto con la disciplina parlamentare evidenzia che la mozione è uno strumento collettivo e azionabile solo in assemblea. L'art. 110 del Regolamento Camera prevede che "Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento". L'art. 9 del Regolamento del Senato prevede che "La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato e deve essere presentata da almeno otto senatori."

I regolamenti della Camera del 1971 hanno precisato la diversa funzione degli atti di indirizzo: la mozione e la risoluzione come atti concernenti una direttiva politica su un determinato argomento; l'ordine del giorno come strumento di indirizzo su di un argomento accessorio rispetto all'argomento in discussione.

L'impiego dell'ordine del giorno come atto di direttiva per il Governo può aversi sia nel procedimento legislativo che nell'esame delle mozioni. In entrambe le ipotesi può essere presentato dal singolo parlamentare.

L'ordine del giorno di istruzione al Governo è il più frequente e consiste in una direttiva al governo che si inserisce nel procedimento legislativo (art. 88 RC e art. 95 RS) anche relativamente alla procedura di bilancio (art. 122 RC e art. 127 RS). Sono, quindi, strumenti che impegnano politicamente il Governo ad adottare una certa valutazione politica in connessione all'approvazione del provvedimento, "anche se possono veicolare questioni non risolte nel testo legislativo, di rilievo interpretativo o comunque problematiche da valutare in sede di applicazione o attuazione" ⁽⁴⁾, escludendosi, comunque, qualunque funzione surrogatoria degli ordini del giorno, quali atti monocamerale interni, nei confronti degli atti legislativi ⁽⁵⁾.

1.3. Interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni - ammissibilità

L'art. 163 del Regolamento interno del Consiglio prevede la non ammissibilità di interrogazioni (ivi comprese le interrogazioni a risposta immediata), interpellanze e proposte di mozione redatte in termini ingiuriosi o sconvenienti o lesivi della tutela

⁽⁴⁾ RENZO DICKMANN, Il Parlamento italiano, Jovene editore, Napoli, 2011, pag. 152

⁽⁵⁾ sentenza Corte costituzionale 22 febbraio 1983, n. 31

della sfera personale o dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. La decisione del Presidente del Consiglio sull'inammissibilità è inappellabile.

Tale disciplina trova, altresì, applicazione nei confronti delle proposte di risoluzione, ai sensi dell'art. 140 del Regolamento interno.

Per quanto attiene all'ammissibilità degli ordini del giorno, la relativa disciplina, modellata su quella del citato art. 163, trova specifiche differenziazioni da correlare alla natura di tali atti, quali strumenti di indirizzo politico accessori al procedimento legislativo, la cui intrinseca connessione costituisce indefettibile requisito di ammissibilità. Ai sensi dell'art. 110 del regolamento interno "Non sono ammessi ordini del giorno aventi oggetto estraneo all'argomento in discussione, redatti in termini ingiuriosi o sconvenienti, lesivi della sfera personale o dell'onorabilità delle persone e del prestigio delle istituzioni, o contrastanti con anteriori deliberazioni del Consiglio adottate sullo stesso argomento nell'ambito della medesima tornata." La decisione presidenziale sull'inammissibilità è inappellabile.

Più stringente è la disciplina degli ordini del giorno (art. 126 del Regolamento interno) presentati in occasione della manovra finanziaria (in numero massimo di tre per ciascun consigliere). Gli ordini del giorno devono riguardare indirizzi generali di politica economica e finanziaria o indirizzi specifici sui contenuti della legge finanziaria o sull'utilizzo delle disponibilità del bilancio.

Il Regolamento della Camera dei deputati disciplina i criteri per il vaglio presidenziale di ammissibilità degli atti all'art. 139-bis ⁽⁶⁾, il quale prevede che "Ai fini della pubblicazione di mozioni, interpellanze e interrogazioni, il *Presidente verifica che il contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento presentato* secondo quanto previsto dagli articoli 110, 128 e 136; ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto, informandone il presentatore. Il Presidente *valuta, altresì, l'ammissibilità di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza e alla connessa responsabilità propria del Governo nei confronti del Parlamento, nonché*

alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque pubblicati gli atti che contengano espressioni sconvenienti." Tale disciplina trova altresì, applicazione, in quanto compatibile, anche nei confronti degli altri atti di iniziativa parlamentare.

L'art. 139-bis con la codificazione in sede regolamentare dei criteri che presiedono al vaglio di ammissibilità degli atti di sindacato ispettivo colma una lacuna, cui aveva parzialmente supplito la circolare del Presidente della Camera del 21 febbraio 1996, di cui si riportano i contenuti più significativi. Regole analoghe vigono al Senato in via di prassi.

Il vaglio di ammissibilità, alla luce dell'indicata circolare è, in via prioritaria, finalizzato alla verifica della rispondenza tra il contenuto dell'atto e il tipo di strumento presentato. Il potere-dovere del Presidente di verificare l'ammissibilità riguarda, altresì, gli aspetti concernenti la forma dell'atto. Tale prerogativa presidenziale trova fondamento normativo nel disposto dell'art. 139 del Regolamento, che estende alla presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze (nonché delle mozioni) le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nell'art. 89, il quale attribuisce al Presidente il potere, non sindacabile, di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli formulati con frasi sconvenienti o relativi ad argomenti estranei alla discussione ovvero che risultino preclusi da precedenti deliberazioni.

La circolare enuclea una serie di criteri ai fini dell'ammissibilità dei documenti di sindacato ispettivo:

1. inammissibilità con riferimento alla struttura dell'atto.

Il contenuto delle interrogazioni e delle interpellanze consiste in una o più domande rivolte al Governo variamente articolate in relazione alle caratteristiche rispettivamente indicate dal regolamento per ciascun tipo di strumento. La Presidenza si riserva di informare i presentatori in ordine alla necessità di una diversa titolazione dell'atto. Eventuali motivazioni o premesse sono ammesse nei limiti in cui siano strettamente

⁽⁶⁾ art. aggiunto con deliberazioni della Camera 24 settembre 1997 (Gazz. Uff. 11 novembre 1997, n.

funzionari alla identificazione o alla costruzione dei quesiti posti al Governo. Relativamente alla motivazione degli atti del sindacato ispettivo, secondo l'indicata circolare sono da ritenere ad essa estranee, e perciò inammissibili, quelle parti che contengano ad esempio valutazioni o giudizi del presentatore, domande retoriche, affermazioni integranti gli estremi di atti di indirizzo, ovvero che sottolineino esigenze o necessità ulteriori rispetto al quesito (circolari del 26 luglio 1976, 15 gennaio 1980 e lettera del 2 dicembre 1986);

2. inammissibilità con riferimento alla forma dell'atto.

Sono inammissibili per ragioni di forma gli atti che presentino una formulazione sconveniente (ai sensi dell'art. 89 del regolamento della camera), non solo sul piano lessicale, ma anche in riferimento a tutte le espressioni da cui derivi violazione dell'ordine costituzionale o regolamentare. In particolare sono, a questo titolo, *inammissibili gli atti che contengano espressioni non consone alla dignità del Parlamento ovvero termini ingiuriosi, ironici, sarcastici o provocatori, nonché insinuazioni atte ad offendere o recare discredito attraverso connessioni, allusioni o reticenze* (circolari del 22 novembre 1968 e del 10 gennaio 1980; intervento del Presidente della Camera nella seduta del 25 gennaio 1994);

3. inammissibilità con riferimento alle caratteristiche del quesito in quanto non rientrante nella sfera di responsabilità propria del Governo nei confronti del Parlamento

Sono inammissibili le interrogazioni o le interpellanze attinenti a questioni non rientranti nei poteri e nella competenza del Governo (lettere del 19 dicembre 1973, del 2 dicembre 1986, e del 15 marzo 1990). Sono pertanto inammissibili gli atti di sindacato ispettivo concernenti:

- a) quesiti relativi a fatti o questioni per i quali il Governo non sia istituzionalmente in grado di rispondere, ovvero nei quali si richieda al Governo la mera conoscenza o la valutazione di fatti o questioni per i quali non sia individuabile una competenza o responsabilità governativa;
- b) poteri, atti o comportamenti della Presidenza e degli organi della Camera; atti o dichiarazioni di suoi membri, o fattispecie riconducibili all'art. 58 del regolamento;

263) e 4 novembre 1997 (Gazz. Uff. 11 novembre 1997, n. 263)

- c) poteri, atti o comportamenti di organi costituzionali diversi dal Governo (Presidente della Repubblica, Senato, Corte costituzionale). In particolare, per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, sono ammissibili esclusivamente gli atti di sindacato ispettivo che, pur richiamando atti o comportamenti del Capo dello Stato, abbiano come oggetto specifiche attività imputabili al Governo e non rechino comunque espressioni contenenti rilievi o censure che, anche se in forma indiretta o mediata, abbiano ad oggetto l'operato del Presidente della Repubblica;
- d) la magistratura, se non per gli aspetti che rientrano nei compiti organizzativi del ministro di grazia e giustizia e nei suoi poteri ispettivi e di promozione dell'azione disciplinare;
- e) regioni ed enti locali (ivi comprese le aziende, le istituzioni e gli enti dagli stessi dipendenti), in quanto non siano soggetti a poteri statali esercitata dal Governo;
- f) poteri o atti di organi di rilevanza costituzionale (Consiglio superiore della magistratura e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), autorità indipendenti (Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, Garante per l'editoria e la radiodiffusione, Consob, etc.) società o enti dotati di particolare autonomia (RAI), se non nei limiti in cui il Governo abbia competenze in base alle leggi istitutive ed organizzative;
- g) atti o comportamenti dei membri del Governo, antecedenti l'assunzione della carica o non influenti sul suo esercizio;

4. inammissibilità con riferimento alla tutela della sfera personale e del prestigio di istituzioni

Non sono ammissibili atti di sindacato ispettivo che contengano imputazioni di responsabilità o giudizi attinenti alla sfera individuale o lesivi del prestigio di istituzioni, se non quando derivino da fonti esterne al Parlamento, esattamente individuate e la cui pubblicazione sia giuridicamente consentita (circolare del 10 gennaio 1980).

La circolare contiene, altresì, alcune ulteriori indicazioni per la presentazione e lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo;

autenticità dell'atto. Sono ricevibili gli atti che rechino la firma autografa in originale del presentatore; nel caso di più presentatori è necessaria la firma autografa in originale

di ciascuno di essi. I deputati possono aggiungere la propria sottoscrizione ad interrogazioni e interpellanze già presentate con il consenso del primo firmatario; correzioni formali. In presenza di irregolarità formali dell'atto, che non si risolvano tuttavia in casi di inammissibilità, la circolare demanda alla Presidenza, per il tramite degli Uffici, il compito di indicare ai presentatori le necessarie correzioni di forma, salvo che non si tratti di mero coordinamento formale o delle rituali clausole di stile; pubblicazione. Sono pubblicati, in allegato ai resoconti della seduta, solo gli atti che pervengano entro il termine della medesima; quando siano stati presentati oltre il termine della seduta, ovvero in un giorno in cui l'Assemblea non sia convocata; la pubblicazione avviene in allegato ai resoconti della seduta successiva. Nel caso di atti che presentino questioni di ammissibilità, la relativa pubblicazione resta sospesa fino alla decisione del Presidente della Camera in merito; solleciti. Per quanto riguarda i solleciti al Governo affinché dia tempestiva risposta agli strumenti di sindacato ispettivo, la Presidenza si atterrà ai seguenti criteri: in Assemblea sarà data la parola a tale titolo al termine della seduta; il deputato deve limitarsi ad indicare il numero e l'oggetto dell'atto senza aggiungere argomentazioni o rilievi che ne anticipino lo svolgimento; la sollecitazione deve riguardare documenti già pubblicati. Per le interrogazioni in Commissione i solleciti hanno luogo nelle competenti Commissioni; assorbimento. In occasione dello svolgimento di dibattiti su mozioni o su comunicazioni del Governo in Assemblea, la Presidenza si riserva di dichiarare assorbiti gli atti di sindacato ispettivo vertenti sugli argomenti trattati anche se non iscritti all'ordine del giorno. Analoga procedura è seguita in Commissione per le interrogazioni di rispettiva competenza, in occasione della discussione di risoluzioni o dello svolgimento di comunicazioni o di audizioni di membri del Governo.

In questa sede pare utile richiamare il parere della Giunta per il regolamento della Camera dd. 24 ottobre 1996 sull'osservanza dei limiti di correttezza negli interventi a tutela delle istituzioni e dei soggetti esterni (punto 4. del parere, pubblicato e distribuito a tutti i deputati con lettera del Presidente della Camera Luciano Violante):

“La particolare tutela che l'art. 68 della Costituzione accorda alla libertà di espressione dei parlamentari è fondamentale garanzia di indipendenza nell'esercizio della

rappresentanza politica. L'ampiezza di tale prerogativa richiede tuttavia un vigilante senso di responsabilità da parte di coloro che ne sono titolari, affinché essa non si trasformi in arbitrario strumento per ledere diritti e posizioni soggettive, di persone fisiche e giuridiche come di organi dello Stato, parimenti garantiti da norme di rango costituzionale.

E dovere della Presidenza garantire nei dibattiti parlamentari il pieno svolgimento della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica e di denuncia politica. Allo stesso modo, la Presidenza dovrà assicurare che tali fondamentali diritti siano esercitati nella forma adeguata al ruolo costituzionale del Parlamento e alle normali regole di correttezza parlamentare. Tale regola generale dev'essere fatta valere con particolare rigore a tutela dei soggetti esterni che, non essendo parlamentari, non possono avvalersi del diritto di replica né degli strumenti offerti dall'art. 58 del regolamento ai deputati i quali, nel corso di una discussione, siano accusati di fatti che ledano la loro onorabilità. Di conseguenza, in considerazione del valore che riveste ogni dichiarazione pronunciata nelle sedi formali del dibattito parlamentare, sia nel rapporto fra la Camera e altri organi costituzionali, sia negli effetti sulla sfera personale dei singoli, è dovere della Presidenza assicurare che la libera manifestazione del pensiero e della critica non vada mai disgiunta dall'impiego dei modi corretti e delle forme appropriate al linguaggio parlamentare, e non abbia quindi a trascendere nella diffamazione personale o nel vilipendio di organi dello Stato. Essa richiamerà quindi, a norma dell'art. 59, comma 2, del regolamento, i deputati che pronunzino parole sconvenienti, tali intendendosi anche le espressioni ingiuriose e le insinuazioni atte ad offendere, a recare discredito o comunque a ledere persone o istituzioni.”

Alla circolare del Presidente della Camera del 21 febbraio 1996 sono allegate le principali circolari e lettere del Presidente della Camera in materia di ammissibilità degli atti del sindacato ispettivo, ordinate cronologicamente ⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ la circolare del 20 ottobre 1964, riferendosi al fenomeno della pubblicazione da parte della stampa di interrogazioni prima della loro formale presentazione alla Presidenza, osserva che tale prassi, oltre a costituire una scorrettezza, pregiudica la "sostanziale potestà del Presidente della Camera (sancita dal regolamento) di apprezzare la ammissibilità delle interrogazioni e di altri documenti di iniziativa parlamentare"; la circolare del 22 novembre 1968, in ordine al profilo dei criteri e dell'ambito di estensione del controllo presidenziale afferma che la redazione degli atti con "frasi sconvenienti" implica un giudizio

Laddove il Presidente dell'assemblea adotti una pronuncia di inammissibilità, essa è definitiva, non essendo prevista possibilità di appello alle assemblee, alle quali non

di ammissibilità non solo sul piano lessicale, ma anche in riferimento a "tutte le espressioni da cui derivi violazione dell'ordine costituzionale o regolamentare";

la lettera del Presidente della Camera del 19 dicembre 1973 considera inammissibili gli atti che formulino quesiti al Governo in materia di atti degli enti locali, qualora non sussistano in materia specifici poteri statali di controllo, vigilanza, indirizzo o coordinamento;

la circolare del 26 luglio 1976 precisa il contenuto tipico dei diversi strumenti di sindacato ispettivo, con particolare riferimento alle varie forme di interrogazione; chiarisce, poi, che la motivazione è ammissibile solo per chiarire il senso della domanda: nel caso dell'interrogazione, infatti, eventuali considerazioni o integrazioni sono possibili nella fase dello svolgimento (in Aula o in Commissione). Per le interpellanze la motivazione può essere più ampia, ma deve essere sempre pertinente all'oggetto;

la circolare del 10 gennaio 1980 afferma l'inammissibilità degli atti che contengano imputazioni di ordine personale formulate in termini assertivi, o che assumano oggettivamente un significato oltraggioso e diffamatorio;

la circolare del 15 gennaio 1980, con riferimento al contenuto del sindacato presidenziale di ammissibilità, ha affermato essere configurabile un "diritto-dovere del Presidente della Camera in base al combinato disposto degli articoli 139 e 89 del Regolamento di dichiarare l'inammissibilità di strumenti parlamentari il cui contenuto non sia conforme alle tassative prescrizioni regolamentari";

la lettera del Presidente della Camera del 13 febbraio 1981 precisa che non possono essere oggetto di interrogazioni e interpellanze gli interna corporis o, in generale, l'operato delle Camere, e cioè i temi dell'organizzazione e dello svolgimento dei lavori parlamentari;

la lettera dell'11 luglio 1981 esplicita il principio per il quale gli atti di sindacato ispettivo diventano "atti parlamentari soltanto dopo la loro pubblicazione ufficiali la quale, a sua volta, implica l'avvenuto giudizio di ammissibilità in base agli articoli 89 e 139 del regolamento";

l'intervento del Presidente della Camera sul processo verbale nella seduta del 9 luglio 1981 e la lettera dell'11 luglio 1981 chiariscono che la valutazione di ammissibilità costituisce un esclusivo potere presidenziale. Nella lettera si afferma espressamente che "la mancata ammissione alla pubblicazione di uno strumento di sindacato ispettivo non può in alcun modo costituire oggetto di rilievi o discussioni in Assemblea", sottolineandosi l'assoluta estraneità al dibattito parlamentare di una discussione su atti inesistenti sotto il profilo regolamentare. L'insindacabilità del potere presidenziale è stata ribadita, da ultimo, nella lettera del Presidente della Camera del 2 dicembre 1986; la lettera del Presidente del 2 dicembre 1986 afferma che "per estraneità all'argomento deve intendersi non solo estraneità alla competenza amministrativa e all'azione politica dell'esecutivo, al cui controllo è rivolta l'attività ispettiva del Parlamento, ma anche la formulazione di giudizi e di domande, talora chiaramente retoriche, il cui scopo evidente è solo quello di fare una affermazione che, spesso, come nel caso di specie, coinvolge direttamente soggetti terzi che non hanno nulla a che vedere con il quesito principale relativo alla specifica responsabilità governativa che si intende sindacare", si ribadisce inoltre l'insindacabilità del potere presidenziale in materia di ammissibilità;

la lettera inviata dal Presidente della Camera al ministro per i rapporti con il Parlamento il 15 marzo 1990 precisa che sono inammissibili le interrogazioni e le interpellanze concernenti l'operato della magistratura in quanto il ministro di grazia e giustizia non può invadere le prerogative di indipendenza e di autonomia della magistratura, i quesiti concernenti materie o indagini coperte dal segreto istruttorio o che espongano fatti di reato richiedendo l'avvio di indagini o che sollecitino genericamente l'intervento del Guardasigilli nei confronti del magistrato, in relazione all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Sono invece ammissibili le questioni relative alle dotazioni strumentali per la giustizia o all'esercizio dei poteri ispettivo e di iniziativa disciplinare del ministro di grazia e giustizia. La non sussistenza del segreto istruttorio, in particolare, può essere ritenuta quando il presentatore indichi nella premessa gli estremi precisi di pubblicazione degli atti giudiziari, come affermato nella lettera del Presidente della Camera dell'11 luglio 1981; l'intervento del Presidente della Camera nella seduta dell'Assemblea del 25 gennaio 1994 precisa che sono da considerarsi inammissibili quegli atti che formulino accuse e imputazioni di tipo penale o attengano alla esclusiva sfera personale di soggetti terzi, ovvero che siano comunque lesivi dell'onorabilità di terzi.

vengono comunicate, diversamente da quanto accade per gli emendamenti e gli ordini del giorno al margine di progetti di legge ⁽⁸⁾).

Superato il vaglio di ammissibilità secondo i criteri di cui al citato art. 139-bis RC, dettagliati dalla circolare del Presidente della Camera del 21 febbraio 1996 (e al Senato dalla corrispondente prassi), gli atti sono pubblicati in allegato ai resoconti della seduta nella quale sono stati presentati.

Sotto il profilo dell'ambito oggettivo dell'attività di sindacato ispettivo ⁽⁹⁾, definito dal citato art. 139 bis del Regolamento Camera rileva, ai fini dell'ammissibilità dell'atto, la condizione che esso involga questioni rientranti o, comunque, riconducibili alla competenza e alla connessa responsabilità propria del Governo nei confronti del Parlamento.

Trattasi di requisito, di agevole trasposizione nella disciplina regolamentare consiliare provinciale, anche sulla base del dato formale di cui all'art. 151 del Regolamento interno, laddove inquadra l'interrogazione come semplice domanda rivolta al Presidente del Consiglio o alla Giunta "per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio documenti o notizie, se abbia preso o intenda prendere alcun provvedimento su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione provinciale."

In altri termini l'atto deve interrogare l'esecutivo provinciale su questioni che ricadano negli ambiti di propria responsabilità. Questo significa che l'ambito cognitivo del consigliere interrogante può riguardare non solo l'attività dell'esecutivo, ma anche degli enti funzionali della Provincia e delle società di cui la Provincia detenga partecipazioni azionarie, nonché degli enti comunque riconducibili all'attività di governo a fronte del

⁽⁸⁾ RENZO DICKMANN, Il Parlamento italiano, Jovene editore, Napoli 2011, p. 227.

⁽⁹⁾ secondo Cassazione civile, Sezione III, 4 luglio 2006, n. 15270 la ratio di tale attività "è da rinvenire, come per lo più si ritiene, nel potere del Parlamento di conoscere, attraverso l'iniziativa del singolo parlamentare - e nel correlativo obbligo degli organi di governo di rispondere (sia pure nella formula del non poter rispondere) - determinati fatti, ai fini (tendenziali) di tutela dell'interesse alla

complesso intreccio giuridico e finanziario, nonchè del collegamento strutturale, che connota l'assetto degli enti funzionali e degli strumenti societari partecipati, comunque, inseriti nell'ambito della composita e variegata galassia dell'amministrazione pubblica provinciale e ad essa, in ogni modo, collegati, in quanto moduli organizzativi dell'ente a preminente connotazione pubblicistica, deputati allo svolgimento del servizio affidato. In altri termini l'ambito dell'attività di controllo del consigliere provinciale sull'operato dell'ente di appartenenza ricomprende la verifica dell'operato degli strumenti societari di cui l'ente medesimo si avvale con utilizzo di risorse pubbliche per il perseguimento (ancorché indiretto) di scopi di pubblico interesse, aventi rilevanza pubblica (di funzione o di servizio) rientranti nel suo ambito di competenza.

L'estensione del potere di sindacato dei consiglieri agli atti delle società partecipate dagli enti di appartenenza risulta, del resto, coerente con quella giurisprudenza amministrativa in materia di società miste, la cui costituzione per la gestione dei servizi pubblici locali "costituisce un modello organizzativo e gestionale sì alternativo a quello dell'azienda speciale, ma non per questo del tutto alieno a connotati e finalità sostanzialmente pubblici, perchè, ai fini dell'identificazione di un soggetto pubblico, la forma societaria assume veste neutrale ed il perseguimento di uno scopo pubblico non è di per sé in contraddizione con il fine societario lucrativo (art. 2247 c.c.)" ⁽¹⁰⁾.

La formulazione dell'art. 151 del Regolamento interno risulta, inoltre, coerente con la disciplina regolamentare afferente al diritto di informazione dei consiglieri (art. 147) ⁽¹¹⁾

conservazione della normalità democratica nell'organizzazione del potere pubblico e all'efficienza della gestione pubblica"

⁽¹⁰⁾ Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2004 n. 7900

⁽¹¹⁾ Art. 147 Regolamento interno Consiglio provinciale

Informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto ad ottenere tempestivamente dall'amministrazione provinciale, dagli enti funzionali della Provincia e dalle società da essa controllate e partecipate, le informazioni utili all'esercizio del loro mandato.

2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione e di acquisire copia degli atti e dei documenti in possesso dell'amministrazione provinciale.

3. I Consiglieri possono chiedere informazioni verbali e possono chiedere, anche verbalmente, di esaminare o acquisire copia di atti o documenti in possesso dell'amministrazione provinciale non coperti dal segreto d'ufficio per disposizione di legge o di regolamento, o la cui diffusione non pregiudichi la riservatezza o la dignità delle persone. La richiesta può essere rivolta al Presidente della Provincia, all'Assessore competente per materia o direttamente ai responsabili delle strutture.

e ai poteri delle commissioni di indagine (art. 148) ⁽¹²⁾, entrambi inseriti nel Titolo VI riguardante la "Funzione di controllo e di indirizzo politico", i cui ambiti di acquisizione conoscitiva comprendono non solo l'amministrazione provinciale, ma anche gli enti funzionali della Provincia e le società da essa controllate e partecipate.

4. Se le strutture eccediscono l'esistenza del segreto d'ufficio o dell'obbligo di riservatezza, la richiesta di documentazione è rivolta al Presidente della Provincia. In tale caso il Consigliere può comunque prendere visione degli atti, con il dovere di rispettare il segreto d'ufficio o l'obbligo di riservatezza.

5. Il diritto di accesso dei Consiglieri, in relazione all'esercizio del loro mandato, avviene a titolo gratuito e prescindendo dalla procedura disciplinata dalla normativa provinciale sulla pubblicità degli atti.

6. I Consiglieri hanno diritto di accedere, anche con strumenti informatici, alle deliberazioni della Giunta provinciale e alla conoscenza dei dati finanziari relativi al bilancio ed a quelli statistici. Su richiesta del Presidente del Consiglio, la Giunta agevola l'accesso dei Consiglieri alle banche dati riservate ad utenti abilitati che abbiano contenuti utili all'esercizio del mandato consiliare.

7. Nel caso si verificassero ritardi o venissero opposti rifiuti, i Consiglieri interessano il Presidente del Consiglio provinciale, che provvede a chiedere chiarimenti al Presidente della Provincia.

8. Copia dell'elenco delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza è trasmessa, contestualmente alla pubblicazione all'albo del Consiglio, a ciascun gruppo. I Consiglieri provinciali e la Giunta hanno diritto di ottenere copia delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza, entro i limiti stabiliti per l'accesso alle deliberazioni della Giunta provinciale.

⁽¹²⁾*Art. 148 Regolamento interno del Consiglio provinciale*
Commissione di indagine

1. Il Consiglio può deliberare l'istituzione di Commissioni di indagine ai sensi dell'art. 16.

2. Le Commissioni acquisiscono notizie, informazioni e documenti relativi al tema dell'indagine e, con apposito documento, al termine dei propri lavori riferiscono al Consiglio le acquisizioni e le conclusioni raggiunte. Ove lo ritengano opportuno, avanzano proposte.

3. Nello svolgimento dell'indagine la Commissione può sentire i componenti della Giunta, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo degli enti funzionali della Provincia. Può altresì sentire i responsabili delle strutture competenti della Provincia e dei suoi enti funzionali, previa comunicazione alla Giunta provinciale, ovvero al corrispondente organo esecutivo.

4. Può invitare gli amministratori, nonché i componenti degli organi di controllo, di enti e società alla cui gestione finanziaria la Provincia contribuisce in via ordinaria o di cui detenga la maggioranza delle quote sociali, nonché i responsabili delle relative strutture competenti. Può inoltre invitare qualsiasi persona in grado di fornire informazioni utili all'indagine.

5. Qualora la materia oggetto dell'indagine riguardi argomenti coperti da segreto d'ufficio per disposizione di legge o di regolamento, la Giunta provinciale, o rispettivamente l'organo di governo dell'ente, autorizza, ove consentito, i dipendenti a fornire le informazioni richieste. I Consiglieri e i funzionari che vengano a conoscenza, nell'ambito dell'indagine, di informazioni coperte dal segreto d'ufficio sono tenuti a rispettarlo. Il processo verbale non fa menzione delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

6. La Commissione nella sua prima riunione nomina un Presidente, un vicepresidente e un segretario secondo la disciplina di cui all'art. 26.

7. Si applica, in quanto possibile, la disciplina sul funzionamento delle Commissioni permanenti.

2. Formulazione degli atti e rispetto dei requisiti regolamentari

2.1. Vaglio presidenziale di ammissibilità degli atti politici

Dalla disciplina regolamentare parlamentare e consiliare sopra riportata si possono enucleare alcune regole, il cui rispetto condiziona il positivo vaglio presidenziale di ammissibilità degli atti politici ed in particolare degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo.

Il giudizio di ammissibilità compete al Presidente dell'assemblea, quale garante del corretto esercizio delle funzioni parlamentari. Trattasi di pronuncia che condiziona il successivo iter dell'atto. Il vaglio selettivo di ammissibilità non è solo di tipo formale, basandosi su parametri di costituzionalità compositi, riferiti non solo ai regolamenti parlamentari, ma anche alla Costituzione, alle leggi, alla giurisprudenza e alla prassi parlamentare.

Tra i requisiti di carattere formale rileva in via prioritaria la verifica del numero di sottoscrizioni richieste in relazione alla disciplina regolamentare pertinente al singolo atto.

Quantunque non siano previsti requisiti numerici di sottoscrizione delle interrogazioni (a risposta scritta o orale), qualora l'atto sia stato sottoscritto da più consiglieri, l'ordine di sottoscrizione rileva in ordine alla disciplina dello svolgimento in aula delle interrogazioni a risposta orale ⁽¹³⁾ e delle interpellanze ⁽¹⁴⁾, nonché della trattazione in

⁽¹³⁾ Art. 152 Regolamento interno

Svolgimento delle interrogazioni

1. La lettura e l'illustrazione dell'interrogazione da parte dell'interrogante non possono superare i dieci minuti, trascorsi i quali, se la lettura non è terminata, il Consigliere ha facoltà di riassumere la rimanente parte del testo e di illustrarlo in cinque minuti. L'interrogazione è comunque inserita nel resoconto integrale della seduta.

2. La risposta della Giunta all'interrogazione, di durata non eccedente i dieci minuti, può dar luogo a replica non eccedente i cinque minuti da parte dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.

3. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento compete ad uno solo degli interroganti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo fra gli interroganti, si intende che tali diritti competano al primo firmatario.

⁽¹⁴⁾ Art. 154 Regolamento interno

Svolgimento delle interpellanze

1. La lettura e l'illustrazione dell'interpellanza da parte dell'interpellante non possono superare i dieci minuti, trascorsi i quali, se la lettura non è terminata, il Consigliere ha facoltà di riassumere la rimanente parte del testo e di illustrarlo in cinque minuti. L'interpellanza è comunque inserita nel

aula di mozioni e ordini del giorno in relazione alle particolari facoltà attribuite al primo firmatario (per le interrogazioni a risposta orale e le interpellanze salvo diverso accordo fra i consiglieri sottoscrittori) per quanto attiene alla relativa lettura e illustrazione. L'assenso del primo firmatario condiziona, tra l'altro, la presentazione di emendamenti, esaminati e votati unitamente alla mozione, e la votazione della mozione per parti separate (art. 160 Regolamento interno). Analoga è la disciplina in ordine alla trattazione degli ordini del giorno (articoli 109 e 109 bis Regolamento interno).

Al rispetto di rigorosi parametri di tipo numerico e di forma è, invece, subordinata la presentazione di interrogazioni a risposta immediata, posto che per ogni tornata consiliare ogni consigliere può presentare non più di una interrogazione.

Parametri numerici, ancorchè diversificati, sono previsti per gli ordini del giorno. Qualora sia stato approvato il tempo complessivo per l'esame del disegno di legge (art. 62 ter, comma 6, Regolamento interno) ogni consigliere può presentare non più di due ordini del giorno sul contenuto del disegno di legge; in assenza del preventivo contingentamento dei tempi di discussione, la presentazione di ordini del giorno è, invece, svincolata dal rispetto di limiti numerici. La presentazione di ordini del giorno ai disegni di legge in materia finanziaria soggiace al limite numerico di tre ordini del giorno per consigliere (art. 126 del Regolamento interno), il cui vaglio di ammissibilità è subordinato ad una rigorosa inerenza allo strumento legislativo, posto che "devono riguardare indirizzi generali di politica economica e finanziaria o indirizzi specifici sui contenuti della legge finanziaria o sull'utilizzo delle disponibilità di bilancio".

E' di tutta evidenza che, mentre la verifica del rispetto dei citati requisiti (formali) regolamentari in relazione all'atto presentato è abbastanza agevole, analogamente al riscontro sulla competenza dell'esecutivo in ordine alla risposta, maggiori margini di opinabilità presenta il vaglio dell'atto sotto il profilo della "sconvenienza" delle espressioni usate, nonché del relativo carattere "ingiurioso" o lesivo della tutela della

resoconto integrale della seduta. Dopo le dichiarazioni della Giunta non eccedenti i dieci minuti, l'interpellante espone, per non più di cinque minuti, le ragioni per le quali sia o no soddisfatto.

2. Nel caso in cui l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento compete ad uno solo degli interpellanti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo fra gli interpellanti, si intende che tali diritti competano al primo firmatario.

sfera personale o dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni, in cui l'apprezzamento presidenziale è connotato da margini di valutazione.

La prassi applicativa scoraggia la presentazione di atti che presentino una formulazione sconveniente, non solo sul piano lessicale, ma anche in relazione a tutte le espressioni implicanti violazione dell'ordine costituzionale. In particolare sono censurati gli atti contenenti espressioni poco consone alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale delle persone, alla dignità dell'organo assembleare o termini, il cui tono colorito e aspro trasmodi, a causa della loro valenza offensiva, in effetti ingiuriosi, ironici, sarcastici, violenti, aggressivi o provocatori o in insinuazioni atte ad offendere o a recare discredito attraverso connessioni, allusioni o reticenze. In altri termini una cosa è l'attività di critica e di denuncia politica, anche vibrata, rientrante nelle attribuzioni costituzionali inerenti alla funzione ispettiva degli eletti, altra cosa è l'uso, nella sequela delle espressioni, di epiteti con connotazioni offensive, di disprezzo, denigratorie dell'altrui onore e reputazione o delle istituzioni, nonché le invettive e il turpiloquio. In altri termini esula dal corretto esercizio del diritto di critica politica l'utilizzo di espressioni che consistano "non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario" ⁽¹⁵⁾.

Molto è rimesso al prudente apprezzamento del Presidente dell'assemblea legislativa, che, generalmente, prima di dichiarare l'inammissibilità dell'atto, invita il consigliere interessato ad eliminare le espressioni affette da elementi di criticità nei sensi evidenziati, adottando la dichiarazione di inammissibilità in caso di inottemperanza del consigliere alle prescrizioni presidenziali o, comunque, successivamente all'infruttuoso tentativo di condivisa correzione dell'atto. Può, peraltro, accadere che il Presidente del Consiglio, d'ufficio, accertata la non conformità dell'atto ai canoni regolamentari, proceda alla dichiarazione di inammissibilità senza farla precedere da contatti "suasori" con il consigliere, tenendo presente che "è da escludere che in una società di matura cultura democratica il confronto politico possa avvenire - nelle istituzioni e tra i

⁽¹⁵⁾ Cassazione Penale, Sez. Quinta, 7 marzo 2011, n. 8824

consociati - impunemente al di fuori dei limiti di legalità, che si devono rispettare in tutte le situazioni della vita sociale" (¹⁶).

La qualificazione e la conseguente censura delle modalità espressive rivestenti i caratteri sopra delineati deve tener conto di vari elementi, rivestenti una certa rilevanza nella valutazione dell'atto, ai fini del successivo iter. Molto dipende dal contesto in cui si colloca il fatto o l'attività, oggetto dell'iniziativa di sindacato ispettivo, che può riguardare singoli soggetti o una collettività di persone, enti, istituzioni, associazioni o altri organismi, al fine di calibrare l'adeguatezza delle espressioni nel medesimo contenute. Rileva, in particolare, al fine di attenuare i profili censori, la notorietà del fatto ivi evidenziato, in quanto oggetto di cronaca giornalistica o di interesse pubblico generale o riferito a persona rivestente una pubblica funzione o avente un pubblico ruolo, la cui protezione assume margini di maggiore elasticità rispetto a quella assicurata al singolo cittadino.

Occorre, comunque, tener conto dei limiti intrinseci del controllo presidenziale e di possibili sconfinamenti (di merito) in ambiti di esclusiva spettanza dell'eletto in relazione alla manifestazione del diritto di critica politica a questi spettante, al pari di qualsiasi altro soggetto, ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, rilevanti sotto il profilo della menomazione di sfere costituzionalmente garantite.

Nè si può negare rilevanza all'evoluzione del linguaggio che, talvolta, perde efficacia offensiva, perché entrato nell'uso comune, ancorchè non possa essere invocata una sorta di desensibilizzazione ai termini offensivi, al fine di sottrarre gli atti politici alla scure presidenziale di inammissibilità.

La particolare attenzione ai contenuti e ai criteri di formulazione dell'interrogazione (e degli altri atti politici in generale) rileva in relazione alla pubblicazione degli atti sul periodico consiliare e sui bollettini informativi editi dal Consiglio, nonché sul sito web del Consiglio unitamente alle risposte della Giunta. Ed è evidente che l'utilizzo delle tecnologie informatiche - soprattutto in rete - genera una serie di "tracce" documentali, che possono incidere su "dati personali" protetti dell'interessato.

(¹⁶) Cassazione Penale (nota 13)

Trattasi, del resto, di modalità operative che trovano un preciso aggancio normativo nell'art. 3 del Codice privacy, rubricato "Principio di necessità nel trattamento dei dati", il quale prevede che i sistemi informativi e i programmi informatici siano configurati, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento, quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Internet costituisce, del resto, uno strumento di comunicazione di massa, il cui non corretto utilizzo può integrare condotte delittuose legate alla lesione dell'altrui onore e reputazione in relazione alla tutela accordata a diritti di rango costituzionale (articoli 2 e 3 della Costituzione), quali il diritto all'integrità morale, all'immagine, all'onore, al decoro personale e alla reputazione, considerando la persona umana come centro di un'unitaria sfera di protezione.

Inoltre l'immissione di scritti lesivi dell'altrui reputazione nella rete internet integra ⁽¹⁷⁾ il reato di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, c.p.) ⁽¹⁸⁾, che si consuma al momento della ricezione del messaggio diffamatorio da parte di terzi rispetto all'agente ed alla persona offesa, trattandosi di un reato di evento non fisico ma, per così dire, psicologico, consistente nella percezione da parte del terzo dell'espressione offensiva ⁽¹⁹⁾.

La Corte costituzionale ha riconosciuto che "l'uso del turpiloquio non fa parte del modo di esercizio delle funzioni parlamentari ammesso dalle norme che, dall'art. 64 della Costituzione, traggono la competenza a disciplinare in modo esclusivo l'ordinamento

⁽¹⁷⁾ Cassazione penale, Sez. V, 17 novembre 2000, n. 4741

⁽¹⁸⁾ Diffamazione (art. 595 codice penale)

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.

2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.

3. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58-bis, 596-bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità [615-bis], ovvero in atto pubblico [2699 c.c.], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

4. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate [64, 596-599].

⁽¹⁹⁾ Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2000, n. 4741

interno delle Camere del Parlamento" ⁽²⁰⁾. In particolare, aggiunge la Corte, sono i regolamenti parlamentari a "nega[re] ingresso nei lavori delle Camere agli scritti o alle espressioni sconvenienti" (artt. 59 e 139-bis Reg. Cam.; artt. 66 e 146 Reg. Sen.); sicché, a fortiori, "le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori delle Camere stesse".

Trattasi di enunciazioni allineate alla giurisprudenza costituzionale in materia di insindacabilità secondo cui "La prerogativa parlamentare non può... essere estesa sino a comprendere gli insulti - di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni - solo perché collegati con le "battaglie" condotte da esponenti parlamentari in favore delle loro tesi politiche; così argomentando, il nesso funzionale, lungi dal tradursi in una corrispondenza tra espressioni verbali e atti parlamentari tipici, si risolverebbe in un generico collegamento con un contesto politico indeterminabile, del tutto avulso dall'esercizio di funzioni parlamentari suscettibili di essere concretamente individuate" ⁽²¹⁾. Nè il nesso tra l'opinione e la funzione parlamentare dovrebbe essere semplicemente correlato ai criteri formali propri dell'atto nel quale l'opinione si manifesta, dovendo piuttosto essere valutato in riferimento al complessivo contesto politico-parlamentare all'interno del quale è stata resa l'opinione ⁽²²⁾ e, comunque, alla luce di consolidati indirizzi della giurisprudenza costituzionale che ritiene esistente la prerogativa dell'immunità se le dichiarazioni rappresentano la divulgazione all'esterno di un'opinione già espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche ⁽²³⁾.

Per quanto attiene agli effetti della dichiarazione di inammissibilità di un'interrogazione parlamentare, la Corte costituzionale ha precisato che questo non significa "in automatico" che la successiva divulgazione del suo contenuto sia giudizialmente sindacabile, posto che le ragioni della dichiarazione presidenziale di inammissibilità possono essere varie, né può instaurarsi un giudizio di equivalenza sul piano degli ambiti del controllo presidenziale degli atti di sindacato ispettivo (ma anche degli altri

⁽²⁰⁾ Corte costituzionale sentenza 28 giugno 2006, n.249

⁽²¹⁾ Corte costituzionale sentenza 17 maggio 2001, n. 137

⁽²²⁾ Corte costituzionale sentenza 14 giugno 2002, n. 237

⁽²³⁾ Corte costituzionale sentenza 31 ottobre 2002, n. 435; fra le tante, si vedano le sentenze n. 289 del 2001, nn. 207, 257, 283 e 294 del 2002

atti di iniziativa parlamentare) in relazione ai parametri di cui all'art. 139-bis del Regolamento Camera ⁽²⁴⁾.

Eloquente quanto afferma sul punto la Corte costituzionale ⁽²⁵⁾: "Proprio l'ampiezza dei criteri del controllo preventivo del Presidente sul contenuto degli atti di iniziativa dei singoli deputati impedisce di considerare di per sé estranea all'esercizio delle funzioni del parlamentare una interrogazione presentata, per il solo fatto che essa sia stata dichiarata inammissibile dalla Presidenza, per uno qualsiasi dei motivi previsti dalla norma regolamentare: alcuni dei quali - e fra questi quello legato alla 'competenza' e alla 'connessa responsabilità propria del Governo nei confronti del Parlamento' - comportano valutazioni non ancorate a criteri rigorosamente predeterminati. E se il controllo inteso alla 'tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli' può apparire uno strumento idoneo a equilibrare, con la protezione di questi valori nell'ambito dell'ordinamento parlamentare, la potenzialità lesiva di essi insita nella esenzione del parlamentare (prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione) da ogni responsabilità giuridica per le opinioni espresse nello svolgimento del mandato, non altrettanto può dirsi di criteri come quello che restringe la sfera del potere ispettivo nei confini propri della responsabilità del Governo nei confronti del Parlamento, in cui si realizza piuttosto una regolamentazione dell'istituto in chiave funzionale, a tutela dei rapporti fra Camere ed esecutivo, che poco ha a che fare con la libertà di espressione del parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, che l'insindacabilità tende a proteggere al massimo grado."

In altri termini, secondo il Giudice delle leggi, legare indissolubilmente al vaglio positivo di ammissibilità la caratterizzazione dell'atto come esercizio di funzione parlamentare, e viceversa, significherebbe attribuire al Presidente della Camera un potere di assoluta ampiezza, incidente sulla prerogativa dell'insindacabilità, ed in definitiva sulla libertà di espressione di ogni singolo membro delle Camere. Con la conseguenza che non può considerarsi estranea all'esercizio di funzioni parlamentari

⁽²⁴⁾ vedasi per quanto riguarda i rapporti tra l'ammissibilità degli atti di sindacato ispettivo e la prerogativa dell'insindacabilità LUIGI GIANNITI NICOLA LUPO Corso di diritto parlamentare ed. Il Mulino 2014, pag. 194

⁽²⁵⁾ Corte costituzionale 30 dicembre 2003, n. 379

coperte dall'insindacabilità l'interrogazione presentata alla Camera, alla quale si riferiva un comunicato diffuso alla stampa, ancorché l'atto del deputato, il cui contenuto non si discostava da quello proprio di un atto di ispezione parlamentare, sia risultato, in sede di vaglio presidenziale di ammissibilità, non idoneo ad avviare il procedimento ispettivo – per estraneità della materia trattata all'ambito della responsabilità governativa nei confronti del Parlamento.

Questo non significa, però, che qualunque testo scritto, in ipotesi presentato da un parlamentare come interrogazione, ma non ammesso dalla Presidenza, quale che ne sia il contenuto, costituisca sempre di per sé opinione da ritenersi espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari, come tale automaticamente coperta dalla insindacabilità. Il vaglio negativo di ammissibilità potrebbe conseguire, infatti, alla verifica di una non riconducibilità "assoluta" dello scritto presentato all'esercizio di funzioni parlamentari con il corollario della sua estraneità alla sfera della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Ne consegue, secondo la Corte costituzionale, che occorre valutare, caso per caso, il contenuto dell'atto e le ragioni della sua mancata ammissione.

2.2. Pubblicità delle interrogazioni consiliari

Superato il vaglio presidenziale di ammissibilità ai sensi dell'art. 163 del regolamento interno, l'interrogazione (nel testo integrale presentato e ammesso) viene inserita nella banca dati degli atti politici (banca dati interna) e tout-court recuperata nella banca dati internet del sito del Consiglio, quale archivio informatico deputato alla raccolta degli atti normativi e degli atti politici, distintamente divisi, questi ultimi, per categorie (di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo) con accesso alla generalità dei soggetti.

In altri termini la banca dati offre un riscontro puntuale della storia dell'atto politico, evidenziando i vari eventi (con chiara indicazione cronologica) collegati all'iter del medesimo in relazione alla sua ammissibilità (o non ammissibilità), all'inoltro all'esecutivo provinciale e alla risposta interlocutoria e/o definitiva (scritta) della Giunta

all'interrogazione (a risposta scritta). I consiglieri firmatari sono indicati nell'ordine di sottoscrizione dell'atto.

Né residuano margini di discrezionalità in ordine all'inserimento o meno nella banca dati telematica del testo integrale (con le eventuali correzioni) dell'interrogazione, una volta ammessa. L'interrogazione ammessa è inserita in modo contestuale e pedissequo nell'archivio informatico del sito web del Consiglio, dispiegando, in tal modo, la sua attitudine a rientrare nel novero degli atti parlamentari ai fini della prerogativa dell'insindacabilità.

Questo significa che l'interrogazione una volta superato il vaglio presidenziale di ammissibilità (ai sensi della disciplina regolamentare consiliare e nel rispetto della prassi parlamentare) non può essere oggetto di (successivi) interventi correttivi in ordine alla sua formulazione da parte di chicchessia, tantomeno ai fini della sua pubblicazione nel sito del Consiglio in relazione all'operante automatismo, rilevante anche sul piano temporale, che vige tra atto ammesso (da trasmettere alla Giunta) e atto da pubblicare (contestualmente) nel sito web in virtù dell'intrinseco collegamento funzionale. In altri termini la pubblicazione dell'atto nella banca dati telematica, quale ordinario strumento di comunicazione (on line), strumentale all'attuazione del principio costituzionale di pubblicità degli atti assembleari, di cui le interrogazioni costituiscono uno delle principali espressioni, è sottratta a criteri di discrezionalità.

Opinare diversamente vorrebbe dire introdurre forme di controllo (successivo) atipico sull'atto con alterazione del suo contenuto che, ancorchè motivate dalla sua formulazione, non sono consentite proprio in relazione alla tutela di posizioni costituzionalmente riservate.

Teniamo conto che il sito del Consiglio provinciale si è trasformato nel tempo da semplice strumento informativo in un vero e proprio archivio digitale on line sull'attività dell'assemblea legislativa. Le sue funzioni e finalità sono molteplici: strumento di comunicazione, informazione e documentazione sui lavori dell'assemblea in un'ottica di dematerializzazione dei documenti secondo le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione in funzione dell'attuazione dei principi costituzionali di trasparenza e di pubblicità dell'attività dell'organo assembleare.

Occorre, del resto, tener conto della disciplina dettata dal regolamento interno del Consiglio sulla pubblicità degli atti consiliari, la cui operativà è posta in diretta correlazione con il principio costituzionale della pubblicità dell'attività parlamentare (art. 64 della costituzione).

L'art. 34 del Regolamento interno del Consiglio, rubricato "Pubblicità dell'attività normativa, di controllo e di indirizzo politico", prevede (comma 1) che il Consiglio provinciale garantisca, in conformità al principio di pubblicità dell'attività istituzionale dei Consiglieri e degli organi politici, il diritto di accesso agli atti inerenti la funzione normativa, di controllo e di indirizzo politico. Il citato art. attribuisce (comma 1 bis), inoltre, al Presidente del Consiglio compiti di verifica in ordine all'attività di informazione, comunicazione e di documentazione istituzionale relativa all'attività dei Consiglieri, che deve essere svolta secondo criteri idonei a garantire un equilibrato trattamento di tutte le componenti politiche e con l'utilizzo di supporti e strumenti telematici (art. 34 bis del regolamento interno).

Preme in questa sede rilevare i rapporti tra il giudizio di ammissibilità delle interrogazioni (come delle interpellanze e delle proposte di mozioni) demandato al servizio legislativo del Consiglio provinciale e dal medesimo esercitato secondo i criteri sopra indicati e l'attività di pubblicazione di detti atti, demandata alla struttura preposta all'attività di informazione, stampa e relazioni pubbliche del Consiglio medesimo.

Trattasi di attività distinte disciplinate dal Regolamento di organizzazione del Consiglio (artt. 6 e 11), oggetto di autonoma e specifica valutazione da parte dei rispettivi responsabili, cui va aggiunto - quale ulteriore parametro per l'attività di pubblicazione - la normativa statale in materia di stampa ed editoria.

E' difficile, peraltro, non riconoscere l'esistenza di un rapporto di connessione e/o interdipendenza tra le due attività, posto che per prassi costante il direttore responsabile procede alla pubblicazione sul periodico Consiglio provinciale Cronache solo di quegli atti politici, che non siano stati dichiarati inammissibili da parte del Presidente del Consiglio: ciò deriva, comunque, dal fatto che i documenti non ammessi non hanno alcun ulteriore seguito consiliare.

Non opera comunque un rigido automatismo. La mancata dichiarazione di inammissibilità di un atto da parte del Presidente (in relazione all'attività di verifica del

contenuto formale e sostanziale secondo un ampio ventaglio di parametri) non esimerebbe di per sé il direttore responsabile da un'autonoma ed ulteriore verifica del contenuto intrinseco dell'atto medesimo alla luce delle specifiche disposizioni disciplinanti l'attività di stampa, da ricondurre alla disciplina dell'attività giornalistica e alla particolare posizione del direttore responsabile di una testata giornalistica.

3. Formulazione degli atti politici – rispetto della disciplina sulla privacy – diritto all'oblio

3.1. Formulazione degli atti politici – tutela della sfera personale - disciplina regolamentare

L'art. 163 del Regolamento interno del Consiglio provinciale (di cui alla deliberazione del Consiglio del 6 febbraio 1991, n. 3), rubricato "Inammissibilità", prevede:

"1. Non sono ammesse le interrogazioni, le interpellanze e le proposte di mozione redatte in termini ingiuriosi o sconvenienti, o lesivi della tutela della sfera personale o dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni.

2. Sull'ammissibilità il Presidente del Consiglio decide inappellabilmente."

I criteri di ammissibilità degli atti previsti dal citato art. 163 sono, altresì, richiamati dagli articoli 155 in materia di interrogazioni a risposta immediata, 130 ter e 140 in materia di risoluzioni. L'art. 110 del Regolamento interno, riprendendo la formulazione dell'art. 163, prevede identica conseguenza d'inammissibilità per gli ordini del giorno "lesivi della sfera personale".

I profili inerenti alla tutela della sfera personale, della riservatezza, dell'identità personale ⁽²⁶⁾ e degli interessi di terzi sono espressamente previsti da altre disposizioni

⁽²⁶⁾ per un'interessante disamina di tali profili vedasi quanto afferma Cass. civ. Sez. I, 7 febbraio 1996, n. 978: L'identità personale è venuta emergendo, nella più recente elaborazione giurisprudenziale, come bene - valore costituito dalla proiezione sociale della personalità dell'individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, a non vedere quindi, all'esterno, modificato, offuscato o comunque alterato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale (ecc.) quale già estrinsecatosi o destinato, comunque, ad estrinsecarsi, nell'ambiente sociale, secondo indici di previsione costituiti da circostanze obiettive ed univoche..... La specificità di tale interesse ("ad essere se stesso") è stata anche colta in parallelo od in contrappunto ad altri interessi ad esso contermini o collegati come l'interesse ai segni distintivi (nome, pseudonimo), che identificano nell'attuale ordinamento il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della condizione civile;

del Regolamento interno. Rilevano, in particolare, gli articoli 34 in materia di "Pubblicità dell'attività normativa, di controllo e di indirizzo politico" e 147 in materia di "Informazione dei Consiglieri".

L'art. 34 nel garantire, in conformità al principio di pubblicità dell'attività istituzionale dei Consiglieri e degli organi politici, il diritto di accesso agli atti inerenti la funzione normativa, di controllo e di indirizzo politico, da esercitarsi attraverso la visione o l'acquisizione di copia dei documenti, prevede che esso possa essere escluso o limitato in conformità ai principi stabiliti dalla legge, a tutela della riservatezza o degli interessi di terzi.

L'art. 147, disciplinante il diritto di accesso dei consiglieri agli atti dell'amministrazione provinciale, dei relativi enti funzionali e delle società da essa controllate e partecipate, funzionale all'esercizio del munus consiliare, prevede che i consiglieri possano chiedere informazioni verbali e possano chiedere, anche verbalmente, di esaminare o acquisire copia di atti o documenti in possesso dell'amministrazione provinciale non coperti dal segreto d'ufficio per disposizione di legge o di regolamento, o la cui diffusione non pregiudichi la riservatezza o la dignità delle persone. La richiesta può essere rivolta al Presidente della Provincia, all'assessore competente per materia o direttamente ai responsabili delle strutture.

Se le strutture eccepiscono l'esistenza del segreto d'ufficio o dell'obbligo di riservatezza, la richiesta di documentazione è rivolta al Presidente della Provincia. In tal caso il Consigliere può comunque prendere visione degli atti, con il dovere di rispettare il segreto d'ufficio o l'obbligo di riservatezza.

Qualora la richiesta del consigliere non trovasse celere ed esaustivo accoglimento, è in facoltà dei consiglieri prospettare le criticità applicative riscontrate al Presidente del Consiglio provinciale, che provvede a chiedere chiarimenti al Presidente della Provincia.

all'immagine, che evoca le mere sembianze fisiche; all'onore (che ha una dimensione più spiccatamente soggettiva, rispetto al rilievo oggettivo attribuito alla "identità"); alla reputazione, (che postula per la sua compromissione l'attribuzione di fatti suscettibili di causare un giudizio di disvalore e non meramente alterativi - al limite anche in positivo - della personalità, come quelli che incidono sulla "identità"); e lo stesso interesse alla riservatezza, cui si riconosce un obiettivo, per, così dire, negativo alla "non

La cornice normativa regolamentare prevede un'articolata disciplina degli strumenti di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo, cui fanno da logico corollario gli ulteriori istituti posti a presidio del corretto esercizio del munus consiliare riguardanti, in particolare, il diritto di accesso agli atti dell'esecutivo, funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere provinciale, quanto alla partecipazione informata sulle scelte governative locali in relazione all'interesse pubblico connesso al mandato conferito, strumentale, quindi, al soddisfacimento, in un'ottica teleologica, dell'interesse pubblico connesso alla funzione pubblica spettante all'organo consiliare.

Il riconoscimento delle prerogative consiliari nei termini sopra delineati, afferenti all'attività di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo e ai correlati strumenti di accesso agli atti dell'esecutivo, deve quindi, tener conto, dei limiti previsti in sede regolamentare inerenti al rispetto della "tutela della sfera personale" e della "riservatezza" dei singoli cittadini, espressione di regole di rango costituzionale attinenti alla salvaguardia dei diritti inviolabili personali, oggetto di specifica regolamentazione da parte del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

3.2. Formulazione degli atti politici – tutela della sfera personale - Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di cui è titolare il Consiglio

Con il d. lgs. n. 196 del 2003, il legislatore ha introdotto un sistema informato al prioritario rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità della persona, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2).

In tale quadro imprescindibile rilievo assume il bilanciamento tra contrapposti diritti e libertà fondamentali, dovendo al riguardo tenersi conto del rango di diritto fondamentale assunto dal diritto alla protezione dei dati personali, tutelato dagli articoli 21 e 2 della Costituzione, dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quale diritto, spettante a "chiunque" (d.lgs. n. 196 del 2003, art. 1) e ad "ogni persona" (art. 8 Carta) nei diversi

rappresentazione" all'esterno (di proprie vicende personali) in luogo di quello positivo, alla fedeltà

contesti ed ambienti di vita, che "concorre a delineare l'assetto di una società rispettosa dell'altro e della sua dignità in condizioni di eguaglianza" ⁽²⁷⁾.

Il diritto alla riservatezza, da contemperare, in particolare con il diritto di ed alla informazione, nonché con i diritti di cronaca e di critica, il cui bilanciamento non sempre è agevole in relazione all'impossibilità di stabilire in astratto una rigida gerarchia tra essi, tutela il soggetto dalla curiosità pubblica; in questo si distingue dal diritto al segreto, volto alla protezione dalla curiosità privata e, in definitiva a soddisfare l'esigenza che, anche laddove rispondenti a verità, i fatti della vita privata non siano divulgati ⁽²⁸⁾. Attiene ad un valore essenziale della persona e riflette l'aspirazione del soggetto a che i fatti della sua vita privata non siano pubblicamente resi noti, anche nel caso in cui non importino alcuna offesa per l'onore e la reputazione.

Il diritto alla riservatezza, definibile come l'interesse di un soggetto a mantenere la sfera della propria vita privata al riparo da indiscrezioni altrui, ha subito sin dall'emanazione della legge n. 675/1996, abrogata e sostituita dal decreto legislativo n. 196 del 2003, una dilatazione del proprio contenuto, venendo a compendiarsi anche del diritto alla protezione dei dati personali ⁽²⁹⁾, il cui trattamento è soggetto a particolari condizioni ⁽³⁰⁾.

La liceità del trattamento trova fondamento anche nella finalità del medesimo,

della rappresentazione, che connota l'identità personale

⁽²⁷⁾ Cassazione civile, Sez. II, ordinanza 4 gennaio 2011, n. 186

⁽²⁸⁾ interessante sul piano della qualificazione del diritto alla riservatezza è *Cassazione civile, sez. III, 9 giugno 1998, n. 5658* secondo cui "...l'espresso riferimento alla persona come singolo (art. 2 Costituzione) rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto soggettivo alla riservatezza del soggetto, con conseguente sua tutela da parte dell'ordinamento. La considerazione del diritto alla riservatezza, quale diritto della personalità consente nel contempo di individuare il correlativo fondamento giuridico, ancorandolo direttamente nell'art. 2 della Costituzione, inteso quale precetto nella sua più ampia dimensione di clausola generale, "aperta" all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv.Quest'ultima puntualizzazione, che presuppone l'adesione ad una concezione "monistica" dei diritti della personalità.... aiuta a definire senza perplessità, in termini di diritto soggettivo perfetto, la struttura della situazione soggettiva considerata."

⁽²⁹⁾ in termini analoghi *Cassazione civile, Sez. III, 24 aprile 2008, n. 10690* secondo cui il diritto alla riservatezza "...si distingue rispetto al diritto all'integrità morale in quanto il divieto della diffusione dei fatti della vita privata prescinde dalla loro attitudine infamante; attiene ad un valore essenziale della persona e rientra nei diritti inviolabili dell'uomo proclamati dall'art. 2 Costituzione; la violazione del diritto alla riservatezza quale diritto assoluto costituisce un illecito civile e comporta l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (della L. n. 675 del 1996, art. 18 e art. 29, comma 9)"

⁽³⁰⁾ Cassazione civile, Sez. III, 25 maggio 2000, n. 6877

quest'ultima costituendo un vero e proprio limite intrinseco al trattamento dei dati personali, che fonda l'attribuzione all'interessato del potere di relativo controllo (tanto con riferimento alle finalità originarie che ai successivi impieghi), con facoltà di orientarne la selezione, la conservazione e l'utilizzazione.

I dati personali, esplicitamente definiti (art. 4, comma 1, lettera b, del Codice) come "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale", ai fini del loro lecito trattamento, devono essere (ai sensi dell'art. 11 del Codice): a) trattati secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Quanto alle modalità del trattamento dei dati personali, esso consiste in "qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati" (art. 4, comma 1 lettera a), Codice Privacy).

Il Codice ha riconosciuto tutele differenziate in relazione alla diversa tipologia di dati personali ⁽³¹⁾ ed all'eterogeneità delle situazioni e dei contesti normativi nei quali tali dati vengono utilizzati, tenendo conto che nella moderna società dell'informazione i progressi della tecnologia, sempre più sofisticati, sono tali da facilitare il trattamento e lo scambio dei dati personali, aumentando le possibilità di porre a rischio di

⁽³¹⁾ per una classificazione dei dati vedasi FRANCESCO CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, VIII edizione - 2015, p. 1135 "...il codice ribadisce la graduazione nella tutela della riservatezza, che parte da una soglia minima per i *dati cd. comuni*, passando per una soglia media relativamente ai *dati cd. sensibili*, fino ad arrivare ad un livello di intangibilità, pressoché assoluto, a tutela dei *dati cd. sensibilissimi*, in quanto afferenti alla salute o alla vita sessuale dell'interessato."

compromissione la dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Quella di dato personale costituisce una nozione piuttosto ampia, in cui rientra qualunque informazione, il cui utilizzo possa portare all'identificazione, anche indiretta, di un soggetto. Sono dati personali, quindi, non solo le generalità e l'immagine di un individuo, ma anche il numero della carta di identità, dell'utenza telefonica e della carta di credito, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica, la targa automobilistica, la voce, le impronte digitali.

Vi sono, poi, alcuni dati personali che non si limitano ad identificare un soggetto, ma ne indicano una particolare condizione. Sono i dati sensibili, nella cui categoria sono enucleati "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (art. 4, comma 1, lettera d), codice della privacy).

Quanto alla formulazione della disposizione, preme rilevare l'enucleazione nella categoria dei dati sensibili "dei dati personali idonei a rivelare...", quale espressione che parrebbe comprensiva, accanto ai dati connotati da un'incidenza diretta sulla sfera personale, anche di quelli aventi un'attitudine rivelatoria, in modo indiretto, quindi, ampliando lo spettro dei dati protetti, ed il carattere esemplificativo dell'elencazione relativamente alle "convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere", la cui individuazione, per quanto attiene queste ultime (quelle "di altro genere"), non pare di agevole individuazione.

Puntuali sono le regole dettate dal Codice sul trattamento dei dati personali. In estrema sintesi, chi intende operare un trattamento deve preventivamente informare l'interessato (ossia colui al quale i dati si riferiscono) circa finalità, limiti e conseguenze del trattamento stesso e ottenerne il consenso (art. 23). L'informativa è prevista dall'art. 13 del Codice della Privacy. Il trattamento che riguarda dati sensibili, oltre a necessitare del consenso scritto dell'interessato, deve essere espressamente previsto dalla legge o da uno specifico provvedimento autorizzativo del Garante. Gli enti pubblici (esclusi gli enti pubblici economici), in quanto deputati istituzionalmente allo svolgimento di attività

volte a realizzare fini di interesse collettivo, sono dispensati dall'osservare la regola del consenso per il trattamento di qualsiasi tipo di dato personale, fermo restando che esso può essere effettuato "soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali" (art. 18, comma 2, Codice della Privacy).

Per quanto attiene ai dati sensibili, il relativo trattamento da parte di soggetti pubblici, perché possa considerarsi lecito, può essere effettuato se e nella misura in cui lo preveda una norma di legge o un provvedimento del Garante (art. 20), fermo restando che i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi (articoli 22, comma 8, 65, comma 5 e 68, comma 3 del Codice). I dati giudiziari (art. 21) sono sottoposti ad una disciplina analoga a quella prevista per i dati sensibili.

Preme rilevare, nell'ambito di questo sintetico inquadramento della complessa disciplina dettata dal Codice della privacy, la portata dell'art. 65, rubricato "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi", il quale consente (comma 4) il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo, fermo, comunque, in ogni caso, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

A completamento della disciplina, l'art. 67 del Codice considera di "rilevante interesse pubblico" (ai sensi degli articoli 20 e 21) le finalità connesse alla verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti, comunque, incidenti, nei limiti delle finalità istituzionali, su dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'art. 65, comma 4.

In attuazione della citata disciplina l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale ha approvato ⁽³²⁾ il regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di cui è titolare il Consiglio ⁽³³⁾, che individua, ai sensi degli articoli 20 e 21 del d. lgs. n. 196 del 2003, nei casi in cui non siano specificati dalla legge, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal medesimo d. lgs. n. 196 del 2003 o da altre disposizioni di legge.

A fronte del complesso quadro normativo, regolamentare e legislativo, definitorio dei parametri condizionanti l'ammissibilità degli atti politici, relativamente ai contenuti aventi diretta incidenza sulla tutela della sfera personale dell'interessato, e delle modalità di (lecito) trattamento dei dati e correlative forme di comunicazione e diffusione, si possono trarre conclusivamente le seguenti considerazioni:

- a) l'acquisizione e l'utilizzo di dati attraverso la presentazione di atti politici e l'inoltro da parte dell'esecutivo al Consiglio della correlativa risposta (o trattazione in aula) avviene nell'esercizio di funzioni costituzionalmente garantite, strumentali all'esercizio di funzioni parlamentari tipiche (ispettive, di indirizzo e di controllo) e in ossequio al principio di pubblicità degli atti parlamentari (art. 64 della Costituzione);
- b) la prassi applicativa ha messo in luce i punti di frizione e la difficoltà di perimetrare i confini che intercorrono tra il diritto conoscitivo e ispettivo dell'eletto e la tutela della sfera personale del cittadino, entrambi di rilevanza costituzionale;
- c) si tratta di bilanciare interessi contrapposti, costituzionalmente protetti. La garanzia delle funzioni parlamentari, si pone spesso in collisione con beni inviolabili della

⁽³²⁾ il regolamento vigente è stato approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 23 luglio 2014, n. 41

⁽³³⁾ Trattasi di regolamento che trova un puntuale aggancio normativo nell'art. 28 ter del Regolamento interno del Consiglio di cui alla deliberazione 6 febbraio 1991, n. 3. Tale art., rubricato "Trattamento dei dati personali", statuisce:

"1. Il Consiglio provinciale procede al trattamento dei dati personali contenuti negli atti trattati in ambito consiliare in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

2. Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza sono approvate le norme regolamentari necessarie per disciplinare il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari da parte del Consiglio.

3. Spetta al Presidente del Consiglio l'adozione degli atti e degli indirizzi per l'attuazione e l'organizzazione della disciplina sul trattamento dei dati personali in ambito consiliare."

persona (onore, reputazione, identità, riservatezza), suscettibili di essere lesi da atti "di funzione";

- d) il quadro normativo, ricco e variegato, offre opzioni risolutive, sufficientemente chiare ed univoche; molto è, comunque, rimesso al prudente apprezzamento di chi opera nel settore;
- e) il procedimento di selezione dei dati personali contenuti negli atti di sindacato ispettivo (nonché di indirizzo e controllo), che possono essere resi conoscibili on line, deve essere oggetto di scrupoloso vaglio, adottando forme di oscuramento o criptatura dei nomi e cognomi delle persone fisiche e di ogni altro diretto riferimento idoneo alla loro identificazione, opportunamente sostituiti dall'indicazione delle mere iniziali o criptati, nei casi in cui tali informazioni siano di tipo sensibile o giudiziario in relazione alle stringenti garanzie apprestate dal Codice, specie laddove si tratti di dati che riguardano lo stato di salute o la vita sessuale delle persone ⁽³⁴⁾. Analoghe cautele valgono per le risposte alle interrogazioni elaborate dall'esecutivo e trasmesse al Consiglio, tenendo conto del loro inserimento nella banca dati degli atti politici e della loro circolazione nella rete internet.

⁽³⁴⁾ vedasi in particolare *Garante Privacy deliberazione 02.03.2011* contenente "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web - 2 marzo 2011"

Eloquente quanto afferma *Cassazione civile, Sez. I, 22 settembre 2011, n. 19365*: "La protezione assegnata al dato sensibile non è solo più forte di quella assegnata al dato meramente personale. Essa è qualitativamente diversa, giacché sottolinea l'interesse pubblico ad un trattamento rispettoso di fondamentali principi di convivenza democratica e sociale. Al punto che essa, in realtà, rende insufficiente la sola autorizzazione al trattamento da parte del titolare del dato, ovvero da parte del soggetto che pure riveste quella posizione culturale, religiosa, politica, oppure di salute, ritenuta abbinabile di protezione anche con la tutela della sua riservatezza. Infatti l'art. 26, operante fuori del caso dell'utilizzo del dato sensibile da parte di una Pubblica Amministrazione, precisa ancora un fondamentale principio secondo il quale essi dati possono essere trattati solo previo consenso scritto dell'interessato ed autorizzazione del Garante. A dimostrazione che non si tratta solo di un interesse, per quanto fondamentale, del soggetto la cui situazione culturale, politica o sanitaria può essere racchiusa in un dato, ma si tratta invece di un principio generale di ordine pubblico delle relazioni tra i soggetti. Sinteticamente...ogni dato che consenta l'identificazione in capo ad un soggetto di una situazione di debolezza, di disagio, ovvero di una situazione e l'esperienza storica ha dimostrato possa dar luogo a situazioni discriminatorie ovvero lesive dei diritti del titolare del dato stesso, viene prudenzialmente protetto in maniera più forte che non qualunque dato che attenga alla generica riservatezza della persona, con un regime che implica per definizione l'intervento del Garante, quanto meno accanto alla volontà del titolare, se non addirittura in via ed in misura prevalente. Esistono insomma particolari disagi o pericoli di particolari disagi nei confronti dei quali il legislatore ha voluto che il dato personale che ne consente il disvelamento sia particolarmente vigilato. In ragione, appunto, della strutturale ed ontologica pericolosità del disvelamento."

3.3. Diritto all'oblio

Il sistema di pubblicità degli atti politici in relazione al loro inserimento nelle banche dati delle banche dati delle assemblee legislative con conseguente circolazione degli stessi nella rete internet e loro conoscibilità da parte di un numero potenzialmente illimitato di persone deve tener conto dell'esigenza di "...bilanciamento tra contrapposti diritti e libertà fondamentali, dovendo al riguardo tenersi conto del rango di diritto fondamentale assunto dal diritto alla protezione dei dati personali, tutelato dagli articoli 21 e 2 Cost., nonché dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., quale diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni che, spettando a 'chiunque' (d. lgs. n. 196 del 2003, art. 1) e ad 'ogni persona' (art. 8 Carta), nei diversi contesti ed ambienti di vita, 'concorre a delineare l'assetto di una società rispettosa dell'altro e della sua dignità in condizioni di eguaglianza...'" ⁽³⁵⁾.

Il Codice Privacy segna, sotto questo profilo, il passaggio da una concezione statica ad una concezione dinamica della tutela della riservatezza, in cui l'interessato partecipa al controllo dell'utilizzo dei propri dati personali con facoltà di orientarne la selezione, la conservazione e l'utilizzazione ⁽³⁶⁾.

La disciplina dettata dal Codice, informata al "rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali" (art. 2), si caratterizza, quindi, per la necessaria rispondenza del trattamento dei dati personali a criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza allo scopo (quest'ultimo costituisce un limite al trattamento lecito dei dati personali), cui fa riscontro il ruolo attivo di verifica dell'interessato per quanto attiene all'utilizzazione dei propri dati personali con facoltà di autodeterminazione informativa (art. 7), finalizzata a conoscere chi possiede i suoi dati personali, le finalità e modalità di trattamento, ad opporsi al trattamento dei medesimi, a chiedere la cancellazione, la trasformazione, il blocco, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione a tutela della propria identità personale o morale.

⁽³⁵⁾ Cassazione civile, Sezione III, 5 aprile 2012, n. 5525

⁽³⁶⁾ Cassazione civile, Sez. I, 18.07.2013, n. 17602

In tale contesto ha trovato ingresso il cd. diritto all'oblio ⁽³⁷⁾, quale nuovo profilo del diritto alla riservatezza, inteso come "giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata" ⁽³⁸⁾ o, più semplicemente come diritto dell'individuo ad essere dimenticato.

Trattasi di un diritto normativamente agganciato al Codice privacy, in particolare all'art. 11, il quale dispone che i dati personali oggetto di trattamento devono essere conservati in una forma, che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati (comma 1, lettera e).

Al soggetto titolare dei dati personali oggetto di trattamento è, quindi, riconosciuto a tutela della propria immagine sociale il diritto all'oblio anche in caso di memorizzazione nella rete internet, in cui confluiscono i siti costituenti la fonte dell'informazione (c.d. siti sorgente) con conseguente pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei dati medesimi, nonché alla relativa cancellazione.

Sul piano dell'esperienza applicativa il diritto all'oblio è stato riconosciuto soprattutto quando la vicenda narrata attenga a profili giudiziari, i cui esiti abbiano avuto sviluppi diversi rispetto all'iniziale descrizione dei fatti.

In altri termini se l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione (art. 21 della Costituzione) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza (articoli 21 e 2 della Costituzione) al soggetto cui i dati appartengono è correlativamente attribuito il diritto all'oblio, connesso all'esigenza di arrestare la divulgazione di notizie, che risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati, difettando l'attualità delle stesse per effetto del trascorrere del tempo intercorso dall'accadimento del fatto

⁽³⁷⁾ per un'interessante ricostruzione dei profili connessi alla tutela di terzi in relazione al diritto all'oblio e al sistema di pubblicità degli atti parlamentari vedasi ANNA PAPA "Pubblicità degli atti parlamentari e diritto all'oblio di terzi: la difficile ricerca di un loro equilibrato bilanciamento nella società dell'informazione e della comunicazione" Rivista Aic n. 3/2014; per le connessioni con internet vedasi anche FRANCESCO MELIS "Il diritto all'oblio e i motori di ricerca nel diritto europeo" Giornale di diritto amministrativo, 2015, n. 2 pp.171-17, DAVIDE MINIUSI, "Il "diritto all'oblio": i paradossi del caso Google" in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario", pp. 209-234, TOMMASO EDOARDO FROSINI, Diritto all'oblio e internet in Federalismi.it n. 1/2014 e MARIA CONCETTA D'ARIENZO "I nuovi scenari della tutela della privacy nell'era della digitalizzazione alla luce delle recenti pronunce sul diritto all'oblio" Federalismi.it n. 2/2015

che costituisce l'oggetto, sicchè il relativo trattamento, oltre che privo di una ragionevole giustificazione, incide in modo pregiudizievole sul soggetto interessato in ordine alla facoltà di esplicazione della propria personalità ⁽³⁹⁾.

Duplici è la finalità: tutela del diritto del soggetto interessato in relazione alla propria identità personale e morale nella sua proiezione sociale, da un lato, salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione, dall'altro, non essendo al riguardo sufficiente una generica possibilità di rinvenire nella rete internet ulteriori notizie concernenti il caso. A fronte dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, si rivela, quindi, necessaria la predisposizione di un sistema idoneo a segnalare il seguito della notizia, consentendone il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti.

Né si può prescindere dalla cornice normativa di riferimento, che riconosce il diritto dell'interessato di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li utilizza, nonché di opporsi al trattamento degli stessi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l'aggiornamento e l'integrazione con pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei dati stessi in funzione di una proiezione evolutiva dei propri dati personali e del rispetto della propria attuale identità personale o morale, invocando l'oblio su vicende ormai non più attuali e lontane, anzi, spesso confliggenti con il proprio attuale percorso di vita.

Trattasi di profili, oggetto di vari interventi del Garante per la privacy. Sul punto il Garante ha osservato che, decorso un certo periodo, la diffusione istantanea e cumulativa su siti web di numerosi dati personali afferenti ad una pluralità di situazioni riguardanti un medesimo interessato può comportare un "sacrificio sproporzionato dei

⁽³⁸⁾ Cassazione civile, Sezione III, 9 aprile 1998, n. 3679

⁽³⁹⁾ Cassazione penale, Sez. V, 17 luglio 2009, n. 45051 evidenzia come il "persistente o rivitalizzato interesse pubblico, che in costanza di attualità della notizia doveva equilibrarsi con il diritto alla riservatezza, all'onore od alla reputazione, deve trovare quando la notizia non è più attuale un contemperamento con un nuovo diritto, quello all'oblio (...), anche nell'ulteriore accezione semantica di legittima aspettativa della persona ad essere dimenticata dall'opinione pubblica e rimossa dalla memoria collettiva"; per un interessante commento alla sentenza vedasi SABRINA PERON "La verità

suoi diritti e legittimi interessi quando si tratta di provvedimenti risalenti nel tempo e che hanno raggiunto le finalità perseguite" ⁽⁴⁰⁾. In particolare, secondo il Garante, occorre tener conto delle peculiari regole di circolazione dei dati nella rete internet, riferiti anche a vicende risalenti nel tempo, dalle quali gli interessati hanno cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale, che, peraltro, "per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori di ricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti sugli interessati come se fossero sempre attuali; e ciò, tanto più considerando che l'accesso alla rete Internet e il successivo utilizzo degli esiti delle ricerche effettuate attraverso gli appositi motori può avvenire per gli scopi più diversi e non sempre per finalità di ricerca storica in senso proprio." ⁽⁴¹⁾

Sono, altresì, noti gli indirizzi del Garante per la Privacy in relazione al rispetto del periodo temporale per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (vedasi ad es. l'art. 124, d.lgs. n. 267/2000 riguardante le deliberazioni del comune e della provincia, che devono essere affisse all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi). Tali atti sono accessibili sui siti web dell'ente limitatamente al circoscritto ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all'oblio degli interessati ⁽⁴²⁾.

Può, peraltro, accadere che al venir meno dell'attualità della notizia non faccia riscontro un'attenuazione dell'interesse pubblico alla sua diffusione. In altri termini può non esservi piena coincidenza temporale tra attualità della notizia ed attualità dell'interesse pubblico alla divulgazione. La riespansione dell'interesse pubblico all'informazione potrebbe giustificare una nuova compressione del diritto alla riservatezza e alla reputazione ma deve trovare un nuovo punto di equilibrio con il diritto all'oblio, "adeguatamente valutando la ricorrente correttezza delle fonti di informazione" ⁽⁴³⁾.

della notizia tra attualità ed oblio" nota a Cassazione penale 17 luglio 2009, n. 45051, Sez. V, in Resp. civ. e prev. 2010, 5, 1067

⁽⁴⁰⁾ Garante Privacy 10.11.2004 - doc. web n. 1116068

⁽⁴¹⁾ Garante Privacy, 08.04.2009 - doc. web n. 1617673

⁽⁴²⁾ Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web - 2 marzo 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011)

⁽⁴³⁾ Cassazione civile, Sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679

Nell'ambito di tali indicazioni di carattere generale rilevano, ai fini dell'approfondimento in esame, i principi affermati dal Garante per la protezione dei dati personali relativamente alla pubblicazione di interrogazioni parlamentari in un recente provvedimento ⁽⁴⁴⁾ che, ancorchè dichiarativo dell'inammissibilità di un ricorso nei confronti della Camera, contiene, in conformità a precedenti pronunce, interessanti spunti sull'inquadramento degli atti di sindacato ispettivo e sulle relative modalità di pubblicazione on line a fini della tutela della sfera personale di soggetti terzi.

Il Garante per la Protezione dei dati personali, rilevato che nel caso di specie il trattamento di dati personali relativi al ricorrente risulta essere stato effettuato dalla Camera in relazione ad atti di sindacato ispettivo, nell'esercizio, quindi, di funzioni e prerogative parlamentari, per le quali vige il principio della pubblicità degli atti parlamentari (art. 64 della Costituzione), ha precisato che i trattamenti di dati personali effettuati dagli organi costituzionali, tra cui la Camera, sono disciplinati dagli stessi in conformità ai rispettivi ordinamenti (art. 22, comma 12, del Codice) nell'ambito della sfera di autonomia riconosciuta dalla Costituzione (ex art. 64 della Costituzione). Il Garante ha richiamato il regime di separazione di competenze che vige tra norme regolamentari e legge ordinaria, che inibisce allo strumento legislativo di regolare le attività proprie delle Camere, alle quali spetta "una indipendenza garantita nei confronti di qualsiasi altro potere, cui pertanto deve ritenersi precluso ogni sindacato degli atti di autonomia normativa ex art. 64, primo comma, Cost." ⁽⁴⁵⁾.

Ha, quindi, dichiarato l'inammissibilità del ricorso, non potendo trovare applicazione al caso di specie la disciplina di cui agli artt. 145 e ss. del Codice (Tutela alternativa a quella giurisdizionale).

Con il provvedimento in esame il Garante per la protezione dei dati personali ha preso atto dell'avvenuta adozione in data 1° ottobre 2013 da parte dell'Ufficio di Presidenza della Camera di una deliberazione disciplinante la procedura in ordine a richieste

⁽⁴⁴⁾ Garante Privacy provvedimento n. 516 del 21 novembre 2013 [doc. web n. 2914227]

⁽⁴⁵⁾ nel provvedimento il Garante ha richiamato Corte Cost., sentenza n. 154 del 1985; con riferimento all'autonomia normativa delle Camere e all'insindacabilità dei regolamenti parlamentari il provvedimento richiama Cass. civ., sez. un., 10 giugno 2004, n. 11019, nonché Corte europea dei diritti dell'uomo, Affaire Savino et autres c. Italie, sentenza del 28 aprile 2009

concernenti dati personali contenuti in atti parlamentari (vedasi par. 6.1.), prevedente, tra l'altro, l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di svolgere l'esame istruttorio delle istanze pervenute al Presidente della Camera in tema di diritto all'oblio.

Preme rilevare che in plurime occasioni il Garante aveva avviato con le Amministrazioni di Camera e Senato un approfondito dialogo finalizzato all'adozione da parte delle Camere, ancorchè nell'ambito della loro sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta, di *"misure opportune per evitare che nelle interrogazioni e nelle interpellanze pubblicate in rete dopo anni, siano riportati dati e fatti che, utili per il dibattito parlamentare di allora, possono però continuare a ledere gravemente"* soggetti terzi ⁽⁴⁶⁾ con il rischio di un evidente scollamento con i principi sanciti dalla Carta europea dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

3.4. Diritto all'oblio - tutela della privacy - corretta formulazione degli atti politici - prassi del Consiglio provinciale

Il diritto all'oblio è un diritto di creazione giurisprudenziale. Attiene alla sfera della riservatezza, ancorchè da essa se ne differenzi per il fatto che l'interesse ad esso sotteso riguarda notizie (attinenti al vissuto della persona) già sfuggite alla riservatezza ed alla sfera di appartenenza esclusiva del titolare, delle quali si vuole impedire una nuova circolazione. Appare agevole enucleare il connotato essenziale di tale interesse, "il quale è legato al fattore tempo nel senso che è proprio il fluire del tempo, più precisamente il decorso di un notevole intervallo temporale, a giustificare - in positivo - la pretesa del soggetto di riappropriarsi di notizie che lo concernono, che un tempo furono note ma sulle quali è poi appunto calato l'oblio. Mentre il dato ulteriore, che al primo deve dare supporto, è - in negativo - quello dell'inesistenza di un'utilità sociale alla rievocazione delle notizie medesime". ⁽⁴⁷⁾

Trattasi di problematica, che incide su più profili, quali l'identità personale digitale, il ruolo dei motori di ricerca esterni ai siti internet degli enti (cd. siti sorgente), tra loro connessi in un contesto in cui i confini tra informazione scritta e informazione on line

⁽⁴⁶⁾ vedasi ad es. discorso del Presidente dell'Autorità pronunciato il 16 luglio 2008 alla Camera dei Deputati in occasione della presentazione al Parlamento della Relazione relativa all'anno 2007

⁽⁴⁷⁾ SABRINA MORELLI Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione. (a proposito del c.d. «diritto all'oblio») in Giust. civ. 1997, 11, 515

tendono ad essere sempre più evanescenti e a sovrapporsi a scapito della protezione dei dati personali.

A fronte di una rinnovata attenzione in ordine alle potenzialità applicative del diritto all'oblio e delle connesse interrelazioni con il diritto all'[attuale] identità personale dell'interessato e dell'evidente necessità di conciliare due contrapposti interessi di rango costituzionale, afferenti, rispettivamente, alla pubblicità degli atti parlamentari, da un lato, e alla tutela dell'identità della persona, dall'altro, in relazione alla circolazione di dati (contenuti in atti politici consiliari, in particolare negli atti di sindacato ispettivo) con connotazioni non sempre positive dell'interessato, tra l'altro, spesso non più attuali in quanto decontestualizzate, con conseguenze, quindi, pregiudizievoli per la sua dignità e onorabilità, si è imposta la necessità in ambito consiliare di adottare alcune cautele, tenendo conto del carattere ubiquitario della diffusione degli atti nella rete internet, ed in particolare del fatto che gli atti politici, una volta superato il vaglio presidenziale di ammissibilità e immessi nel sito web, sono liberamente reperibili utilizzando i comuni motori di ricerca esterni.

La tendenza ad una tutela effettiva della sfera personale di terzi deve, in altri termini, tener conto dei pericoli di decontestualizzazione propri della comunicazione on line.

Alla luce di tali implicazioni, la prassi dal Consiglio provinciale (attraverso la competente struttura, che è il servizio legislativo), come già evidenziato in precedenza, va nella direzione di effettuare un *accurato vaglio selettivo in ordine alla formulazione dell'atto politico per quanto attiene ai dati personali, specie se di tipo sensibile o attinenti a vicende giudiziarie*, adottando opportuni accorgimenti alla luce dei principi di pertinenza e non eccedenza, ancorchè lo svolgimento della funzioni di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo rientri tra le attività di rilevante interesse pubblico per il cui perseguimento è consentito il trattamento dei dati medesimi (artt. 20, 65 e 67 del Codice privacy), fermo, comunque, il divieto di diffondere informazioni sulla salute (articoli 22, comma 8, 65, comma 5, e 68, comma 3 del Codice).

Si tratta di bilanciare interessi contrapposti, costituzionalmente protetti, che hanno ambiti distinti. L'esercizio delle funzioni parlamentari si pone, del resto, spesso in collisione con beni inviolabili della persona (onore, reputazione, identità, riservatezza),

suscettibili di essere lesi da atti "di funzione". La necessità di assicurare un'adeguata tutela al terzo danneggiato rappresenta, dunque, una delle questioni nevralgiche del bilanciamento tra i valori costituzionali in questione.

L'esigenza di armonizzare in modo appropriato tali interessi di rilevanza costituzionale ha suggerito la necessità dell'adozione "d'ufficio" di alcune azioni correttive sulla formulazione dell'atto politico in relazione alla presenza di espressioni, contenenti qualificazioni incidenti su dati personali 'protetti' del soggetto interessato o eventuali connotazioni pregiudizievoli della sua dignità e identità personale, specie se di carattere giudiziario (anche in funzione di una tutela preventiva del diritto all'oblio), tenuto conto della disciplina di cui all'art. 65, comma 5, del Codice provacy.

Sul piano dell'iter istruttorio questo significa che, mentre alla Giunta provinciale viene trasmesso il testo originale dell'interrogazione (quello presentato dal Consigliere) ed il testo corretto sempre che la formulazione risponda agli ulteriori requisiti regolamentari di liceità del linguaggio (art. 163 del regolamento interno) condizionanti il positivo vaglio presidenziale di ammissibilità, nel testo dell'interrogazione che viene, invece, pubblicato sul sito web viene oscurata d'ufficio l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati, nonché di ogni altro diretto (o indiretto) riferimento alla loro identificazione, laddove incida su dati sensibili, giudiziari o idonei a rivelare lo stato di salute o su dati riguardanti minori, a nulla rilevando che l'interrogazione si limiti alla riproposizione più o meno pedissequa di fatti o vicende oggetto di cronaca giornalistica.

Rileva, quindi, una differenziazione in relazione alle attività di comunicazione (all'esecutivo) e di diffusione a mezzo sito web (ad una generalità di persone non determinabile) dell'atto.

In buona sostanza il riconoscimento sul piano normativo e giurisprudenziale di stringenti tutele a favore degli interessati ha posto in evidenza l'esigenza di ricalibrare in ambito consiliare i criteri che presiedono alla corretta formulazione degli atti e alla

loro lecita pubblicazione, tenendo conto del circuito informativo istituzionale a mezzo stampa ed on line.

Analogo puntuale riscontro è stato esteso alla verifica delle risposte trasmesse dall'esecutivo alle interrogazioni a completamento dell'iter istruttorio, prima, comunque, della pubblicazione delle risposte stesse sul sito del Consiglio.

Certamente non è possibile elaborare un rigido vademecum di regole valido per la generalità dei casi, dovendosi, piuttosto, valutare con un approccio del "caso per caso", singolarmente, quindi, per ogni singolo atto, quelli che sono gli accorgimenti da adottare, tenendo conto del contenuto dell'interrogazione nel suo contesto acquisitivo-conoscitivo complessivo e dell'impatto su dati protetti di terzi.

Sul piano applicativo non si riscontrano rilevanti casi di frizione con i consiglieri, in quanto l'esigenza di una corretta formulazione degli atti politici anche in relazione al sistema di pubblicità degli stessi è pacificamente condivisa anche attraverso l'ausilio della struttura consiliare competente.

L'adozione di cautele si impone con particolare riferimento al diritto all'oblio, tenuto conto che l'atto politico di sindacato ispettivo, una volta superato il vaglio presidenziale di ammissibilità ed inserito nella banca dati interna degli atti politici, dispiega la sua attitudine a rientrare nel novero degli atti parlamentari ai fini della prerogativa dell'insindacabilità⁽⁴⁸⁾. Ed è evidente che l'atto, inserito in via consequenziale nel sito

⁽⁴⁸⁾ sui rapporti tra i cd. siti sorgente e i motori di ricerca generalisti vedasi Cassazione civile, Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525 secondo cui "Gli archivi sono dunque quelli dei singoli utenti che accedono alla rete, dei titolari dei siti, che costituiscono invero la fonte dell'informazione (c.d. siti sorgente). Il motore di ricerca è infatti un mero intermediario telematico, che offre un sistema automatico di reperimento di dati e informazioni attraverso parole chiave, un mero database che indicizza i testi sulla rete e offre agli utenti un accesso per la relativa consultazione. Esso è un mero fornitore del servizio di fruizione della rete, limitandosi a rendere accessibili sul sito web i dati dei c.d. siti sorgente, assolvendo ad un'attività di mero trasporto delle informazioni (ad eccezione dell'ipotesi in cui compia un'attività di trasformazione delle medesime, a tale stregua divenendone anch'esso produttore diretto, con conseguente assoggettamento a responsabilità in caso di illecito.....

Nel caso di trasferimento ex art. 11, comma primo, lett. b), D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della Privacy) di notizia già di cronaca nel proprio archivio storico, il titolare dell'organo di informazione che, avvalendosi di un motore di ricerca, memorizza la medesima anche nella rete Internet è tenuto ad osservare i criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dell'informazione, avuto riguardo alla finalità che ne consente il trattamento lecito, nonché a garantire la contestualizzazione e

web ed automaticamente immesso nella rete internet, rimane sottratto nella sua intangibile fissità contenutistica a qualsivoglia attività di aggiornamento.

Del tutto pretestuoso appare, del resto, invocare le prerogative costituzionali della pubblicità degli atti o alle guarentigie dell'insindacabilità, configurando queste ultime, secondo gli indirizzi prevalenti della giurisprudenza, un'irresponsabilità personale-funzionale, in altri termini una causa personale di esenzione della pena ⁽⁴⁹⁾, che mette al riparo il solo parlamentare da qualsiasi azione sia civile che penale e che non esclude l'oggettiva anti-giuridicità dell'atto, quando concorrano terzi estranei ovvero quando l'atto sia diffuso, anche attraverso il sito web dell'ente, da altri o dallo stesso parlamentare al di fuori dell'esercizio delle funzioni 'protette' ⁽⁵⁰⁾.

l'aggiornamento della notizia già di cronaca oggetto di informazione e di trattamento. Il tutto deve avvenire a tutela del diritto del soggetto i cui dati appartengono alla propria identità personale e morale nella sua proiezione sociale, nonché a salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione, non essendo al riguardo sufficiente la mera generica possibilità di rinvenire all'interno della rete internet ulteriori notizie concernenti il caso. Stante il ravvisato persistente interesse pubblico alla conoscenza della notizia, si rivela, dunque, necessaria la predisposizione di sistema idoneo a segnalare la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia stato, consentendone il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento, con modalità operative stabilite, in mancanza di accordo tra le parti, dal Giudice di merito"

⁽⁴⁹⁾ vedasi Cass. civ. Sez. III, 16 marzo 2010, n. 6325 secondo cui l'art. 68 della Cost. non stabilisce una causa oggettiva di esclusione della giuridicità, ma una causa soggettiva di esclusione della punibilità, quale deroga eccezionale al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione, al fine di preservare la funzione parlamentare da indebite interferenze e da illeciti condizionamenti, mettendo al riparo il parlamentare da qualsiasi tipo di azione giudiziaria; conseguentemente la necessaria sussistenza di un nesso funzionale tra le opinioni espresse e lo svolgimento della funzione parlamentare esclude che l'immunità possa essere estesa a soggetti che tale funzione non esercitano; vedasi, inoltre Cass. pen. Sez. V, 19 settembre 2007 n. 43090 e 15 febbraio 2008 n. 15323, entrambe affermative della responsabilità del direttore di un periodico per le dichiarazioni rese da un parlamentare; Cass. civ., Sez. I, 5 maggio 1995 n. 4871

⁽⁵⁰⁾ per la delimitazione dell'ambito di legittima applicazione dell'insindacabilità vedasi Corte costituzionale 17 gennaio 2000, n. 11 "l'estensione del regime di insindacabilità anche agli atti compiuti al di fuori dell'ambito dei lavori dei predetti organi [organi parlamentari o anche paraparlamentari, quali, ad esempio, i gruppi o le deputazioni] non può essere automatica, ma è necessario, essendo questa forma di insindacabilità significativamente circoscritta, nella previsione costituzionale, all'esercizio di funzioni parlamentari, verificare, in base a specifici criteri, più complessi rispetto a quello della mera "localizzazione" dell'atto, l'esistenza di un "nesso funzionale" stretto tra espressione di "opinioni" e di "voti" ed "esercizio" delle funzioni parlamentari. Il nesso funzionale deve cioè qualificarsi non come "semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare" (cfr. sentenze nn. 375/1997, 289/1998, 329/1999, 417/1999, 148/1983 e 11/2000); in altri termini "...nel caso di riproduzione all'esterno della sede parlamentare, è necessario, per ritenere che sussista l'insindacabilità, che si riscontri l'identità sostanziale di contenuto fra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede esterna. Ciò che si richiede, ovviamente, non è una puntuale coincidenza testuale, ma una sostanziale corrispondenza di contenuti." (Corte costituzionale 17 gennaio 2000, n. 10)

Ciò posto, la scelta operata dal Consiglio provinciale, a garanzia del rispetto della sfera personale di terzi in relazione al possibile pregiudizio che agli stessi potrebbe essere arrecato per effetto di formulazioni lesive contenute in atti politici, di agire ex ante in sede di giudizio di ammissibilità di tali atti attraverso un accurato vaglio delle espressioni usate e della loro incidenza su dati protetti, al fine di saggiarne la rispondenza al variegato quadro di tutele sopra delineato, dovrebbe portare a ridurre i margini di intervento ex post volti alla cancellazione di atti già immessi sul circuito informativo consiliare ed automaticamente catturati dalla rete internet, arginando il sorgere di possibili contenziosi anche radicati sul diritto all'oblio.

Questo non significa che non si possa, comunque, valutare l'adozione di accorgimenti informatici, che permettano, ad es. di interdire l'indicizzazione automatica da parte dei motori di ricerca, specie quando le pubblicazioni on-line vengono riproposte nonostante il lungo tempo trascorso.

Del resto un aggancio normativo di rilievo a sostegno della prassi volta a limitare l'identificazione dell'interessato nel sito web, la troviamo proprio nello stesso codice privacy. Eloquenti sul punto è la previsione contenuta nell'art. 3, la cui rubrica reca "Principio di necessità nel trattamento dei dati", secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Le tecniche di oscuramento delle generalità dell'interessato sono state, del resto, sostenute dallo stesso Garante per la Protezione dei dati personali in più occasioni ed in relazione ad altri temi. Nelle linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica ⁽⁵¹⁾ il Garante ha affermato testualmente che "La salvaguardia dei diritti degli interessati attraverso un oscuramento delle loro generalità non pregiudica la finalità di

⁽⁵¹⁾ Garante Privacy 2.12.2010 - doc. web n. 1774813

informazione giuridica, sottesa alla diffusione del provvedimento, che il Codice intende salvaguardare, ma può risultare necessaria, nell'ottica di un corretto bilanciamento dei diversi interessi, rimesso alla responsabilità dell'Autorità giudiziaria procedente, per tutelare la sfera di riservatezza degli interessati. Spetta, quindi, all'Autorità giudiziaria farsi carico, prima della definizione del procedimento, di valutare attentamente tale profilo, nella prospettiva di un'efficace tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari." Trattasi di tema direttamente connesso all'ampia problematica dell'anonimizzazione delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali di cui all'art. 52 del Codice privacy ⁽⁵²⁾.

Richiama, altresì, la necessità dell'adozione di accorgimenti tecnici il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dd. 02 marzo 2011 ⁽⁵³⁾ contenente le linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, in cui si afferma che "A fronte della messa a disposizione on line di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, ivi inclusi gli obblighi di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale (compreso l'albo pretorio on line), occorre individuare idonei accorgimenti volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni impedendo la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet, garantendo il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati e delimitando la durata della loro disponibilità on line".

In particolare secondo il Garante deve essere tenuto presente il pericolo della decontestualizzazione dei dati da parte dei motori di ricerca in relazione all'estrapolazione dei medesimi dal sito in cui sono contenuti e alla loro trasformazione in una parte - non controllata e non controllabile - delle informazioni che vengono date

⁽⁵²⁾ alle cautele previste dal Codice privacy rinvia anche l'art. 56, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che, con riferimento alle "sentenze e alle altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria", ne prevede la pubblicazione anche sul sito istituzionale della rete Internet, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. Il comma 2-bis della medesima disposizione aggiunge che "I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'art. 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003". Questa

⁽⁵³⁾ registro dei provvedimenti n. 088 del 2 marzo 2011 - doc. web n. 1793203

di una persona dal motore di ricerca stesso, secondo criteri di priorità di importanza del tutto sconosciuti e non conoscibili all'utente.

4. Pubblicità degli atti politici – utilizzo della rete internet – pronunce giudiziali sulla pubblicità di atti parlamentari

4.1. Pubblicità degli atti politici

Come evidenziato nei precedenti paragrafi, la comunicazione politica si caratterizza per svolgersi con modalità differenti rispetto a quelle del passato, tenendo conto dell'amplificazione attraverso la rete internet, quale imprescindibile sistema di comunicazione nell'ordinario svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, atteso che in un regime di democrazia rappresentativa l'attività del Parlamento "è per sua natura destinata..... a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative" ⁽⁵⁴⁾.

In applicazione dell'art. 20 del decreto legislativo n. 196 del 2003 l'Ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha individuato i dati sensibili e le operazioni consentite nell'ambito dell'attività politica e di controllo svolta dai consiglieri provinciali: fra le operazioni consentite è prevista anche la pubblicazione degli atti consiliari, dei documenti di iniziativa consiliare e dei soggetti esterni abilitati, attraverso le pubblicazioni edite dal Consiglio e le banche dati informatiche gestite dallo stesso ⁽⁵⁵⁾.

Il sito del Consiglio provinciale si è trasformato nel tempo da semplice strumento informativo in un vero e proprio archivio digitale on line sull'attività dell'assemblea legislativa. Per offrire agli utenti maggiori possibilità di approfondimento e ricerca riguardo a temi specifici, la sua struttura comprende una pluralità di link, titoli e sottotitoli di notevole efficacia comunicativa. Le sue funzioni e finalità sono molteplici:

⁽⁵⁴⁾ Corte costituzionale sentenza 21 luglio 2000, n. 321

⁽⁵⁵⁾ ANNA PAPA, op. cit. alla nota 37 "Infatti, nel diversificato panorama dei website una crescente rilevanza hanno acquisito nel tempo e presentano oggi i "siti istituzionali" che rappresentano un esempio – certamente perfettibile – di e-democracy e forniscono un contributo rilevante all'applicazione del principio di trasparenza all'azione politico-istituzionale"

strumento di comunicazione, di informazione e documentazione sui lavori dell'assemblea in un'ottica di dematerializzazione dei documenti e di un loro recupero su supporto informatico secondo le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione in funzione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione⁽⁵⁶⁾.

La rilevanza dell'attività di documentazione trova, del resto, un preciso aggancio nel Regolamento interno del Consiglio (approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3), che nel Capo V del Titolo II disciplina la pubblicità degli atti consiliari. Rilevano, in particolare, gli articoli 34 e 34 bis.

Ciò posto, allo stato attuale l'attività di comunicazione istituzionale del Consiglio provinciale si svolge su di un doppio binario: quello digitale e cartaceo attraverso la pubblicazione degli atti di sindacato ispettivo (di indirizzo, di controllo e legislativi, nonché degli altri atti afferenti all'attività assembleare) sul periodico Consiglio provinciale cronache e su ulteriori bollettini informativi (vedasi "Leggi per voi" e "7 giorni dal Consiglio provinciale"), reperibili sul sito web anche in formato on line.

E' di tutta evidenza che la lecita pubblicazione degli atti (su supporto cartaceo e informatico) presuppone a monte un accurato vaglio selettivo alla luce di un ventaglio composto di parametri, variamente articolati, riconducibili, da un lato, alla disciplina regolamentare consiliare (art. 163) per quanto attiene alla liceità e alla correttezza delle espressioni usate, alla disciplina sulla privacy e al diritto all'oblio, nonché alla legge

⁽⁵⁶⁾ decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale

Art. 53. Caratteristiche dei siti

1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.

2. DigitPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.

3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.

Art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190

sulla stampa e alla più ampia disciplina inerente alla pubblicazione e diffusione di atti, tenendo presente l'evoluzione della comunicazione on line e della sua rilevanza normativa.

L'illecita pubblicazione e diffusione degli atti politici o, comunque, la loro non conformità alle prescrizioni variamente disciplinate sul piano normativo espone l'autore a sanzioni sul piano della responsabilità civile e penale, non potendo invocare tout-court l'estensione delle guarentigie costituzionali che presidiano il munus consiliare e, comunque, ad esso limitate, né tantomeno per le ragioni in precedenza illustrate il positivo vaglio presidenziale di ammissibilità dell'atto (art. 163 del Regolamento interno del Consiglio)

4.2. Pronunce giudiziali sulla pubblicazione nei siti web di Camera e Senato di atti parlamentari – indirizzi della giurisprudenza

Preme in questa sede rilevare due recenti pronunce del Tribunale di Roma, adito con ricorsi promossi ex art. 152 del Codice privacy ⁽⁵⁷⁾ in relazione alla pubblicazione nei siti web di Camera e Senato di interrogazioni aventi diretta incidenza sulla sfera personale degli interessati (ricorrenti) idonee a ledere la loro immagine e reputazione.

Si tratta delle sentenze nn. 21961 dd. 28 novembre 2011 e 1213 dd 23 gennaio 2012 con le quali il Tribunale di Roma, accogliendo i ricorsi, ha ordinato, rispettivamente, all'amministrazione di Senato e Camera di rendere tecnicamente non possibile la diretta individuazione della pagina web relativa agli atti di sindacato ispettivo [lesivi della sfera giuridica dei ricorrenti] per il tramite dei comuni motori di ricerca".

Interessante è l'iter argomentativo che accompagna le statuizioni giudiziali, variamente articolato per i profili che interessano ai fini dell'approfondimento in esame.

⁽⁵⁷⁾ Art. 152 Codice privacy (Autorità giudiziaria ordinaria)

1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, nonché le controversie previste dall'art. 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.

1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Il primo contenzioso, definito con sentenza n. 21961 dd. 28 novembre 2011, si radica sul trattamento dei dati personali, nella fattispecie dati giudiziari, contenuti in un'interrogazione, in relazione alla diffusione di notizie non attuali e non contestualizzate.

Nella sentenza n. 21961/2011 il Tribunale di Roma ha preso atto dei rilievi del Garante per la protezione dei dati personali, precedentemente adito dal ricorrente, il quale, pur riconoscendo la liceità del trattamento dei dati personali in quanto connesso ad un atto di sindacato ispettivo, nell'esercizio, quindi, di funzioni e prerogative parlamentari soggette al principio della pubblicità degli atti (art. 64, comma 2, della costituzione), aveva affermato che a ciascuno deve essere riconosciuto il diritto alla protezione dei propri dati personali (articoli 1 del Codice privacy, 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) e che alla luce di tale diritto "appare meritevole di considerazione l'aspettativa di tutela manifestata dal ricorrente nei confronti di un trattamento dei dati personali che lo riguardano che, per le modalità in cui è svolto, lo stesso ritiene lesivo della propria immagine e del proprio onore".

Il Senato ha invocato, a difesa del proprio operato il principio costituzionale della pubblicità degli atti parlamentari, la cui disciplina è demandata ai regolamenti di Camera e Senato, quali fonti costituzionalmente separate sottratte al principio della gerarchia delle fonti, espressione della posizione di autonomia e indipendenza riconosciuta dalla costituzione alle assemblee legislative.

Il Tribunale, previo inquadramento normativo, ha chiarito la diversa angolazione valutativa, precisando che nella fattispecie non si contesta il trattamento dei dati personali (nel caso in esame si tratta di dati giudiziari) contenuti nell'interrogazione, ritenuto legittimo, ma il trattamento dei dati riportati nella pagina web in relazione alla diffusione di notizie non attuali e non contestualizzate. Si tratta, in altri termini, di *impedire* da parte dell'amministrazione del Senato *"un'indiscriminata e lesiva divulgazione del dato sulla rete internet"*, non rendendo accessibile la pagina contenente l'interrogazione ai comuni motori di ricerca.

Il Tribunale ha preso, inoltre, atto che dall'art. 22 del Codice privacy non si inferisce alcun divieto per gli organismi pubblici di trattare i dati sensibili e giudiziari, ancorchè vi sia l'obbligo di trattarli esclusivamente nei casi in cui ciò sia indispensabile per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Nel caso portato all'esame del Tribunale il dato giudiziario contenuto nell'atto ispettivo si riferiva alla qualificazione del ricorrente di 'denunciato all'autorità giudiziaria', ritenuta dal medesimo organo giudicante attività legittima, tanto in relazione alla menzione nel testo dell'interrogazione, quanto alla sua pubblicazione nel sito del Senato, in quanto connessa all'esercizio della funzione parlamentare.

Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso, ordinando all'amministrazione del Senato, in persona del rappresentante pro tempore, di rendere tecnicamente non possibile la diretta individuazione della pagina web contenente l'atto di sindacato ispettivo riguardante il ricorrente per il tramite dei comuni motori di ricerca, partendo dall'assunto secondo cui "*...la comunicazione via internet può realizzare una sorta di cassa di risonanza permanente delle informazioni riguardanti la persona, fisica o giuridica, di facile reperimento mediante la cd. indicizzazione attraverso i motori di ricerca, anche di fatto risalenti nel tempo sacrificando il diritto all'oblio (Cass. penale 24.11.2009, n. 45051) ove tali informazioni siano sempre reperibili come se fossero attuali (cfr. Garante per la protezione dei dati personali 7.7.2005, n. 1091915).*"

In buona sostanza secondo l'organo giudicante l'unica tutela che può essere apprestata incide sull'indicizzazione delle informazioni, facendo salva la possibilità di reperire tali dati attraverso il sito istituzionale del Senato, evitando così la diffusione via internet.

Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

La sentenza del Tribunale di Roma n. 1213 dd. 23 gennaio 2012 accoglie il ricorso di un soggetto, che aveva, in termini analoghi al caso affrontato nella precedente decisione, censurato la pubblicazione di un'interrogazione e di due interpellanze che lo riguardavano, contenenti, tra l'altro, dati inerenti alla salute contestualmente ad una vicenda giudiziaria in cui era coinvolto, in violazione dell'art. 26, comma 5, del Codice

privacy ai sensi del quale "I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi".

Si è costituita in giudizio la Camera dei Deputati, eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale in relazione all'autodichia parlamentare ai sensi dell'art. 64, 1° comma, della costituzione e la non applicazione dell'art. 26, comma 5, del Codice privacy all'attività istituzionale della Camera, posto che l'art. 18, comma 4, del medesimo prevede che i soggetti pubblici non devono chiedere il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati personali.

Il Tribunale ha respinto l'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta sulla base dell'argomento che tra le materie riservate alla giurisdizione interna della Camera non può farsi rientrare l'attività di trattamento dei dati personali di terzi, in quanto tale attività incide sul diritto costituzionalmente tutelato alla riservatezza, da contemperare con il principio di pubblicità delle sedute delle assemblee parlamentari, che manterrebbe, comunque, la sua integrità per effetto della cancellazione nella pubblicazione degli atti parlamentari dei dati idonei ad identificare i soggetti, la cui identità non sia oggetto di un interesse pubblico alla conoscenza. A sostegno della tesi il Tribunale ha citato una pronuncia delle sezioni unite della Cassazione ⁽⁵⁸⁾ secondo cui "...non è configurabile un'estensione dell'ambito dell'autodichia parlamentare - che, costituendo un'eccezione al principio cardine dell'indefettibilità della tutela giurisdizionale davanti ai giudici comuni, è insuscettibile di applicazione fuori dei casi previsti - a tutte quelle attività del gruppo parlamentare che, fuoriuscendo dal campo applicativo del diritto parlamentare, non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari (Cass. sez. unite ord. n. 3335/2004)."

Confermando l'orientamento espresso nella sentenza n. 21961/2011, il Tribunale ha ribadito la necessità di rendere visibile la pagina contenente l'interrogazione solo attraverso l'accesso al sito istituzionale, impedendo la reperibilità dei dati personali contenuti nella predetta pagina attraverso i comuni motori di ricerca.

⁽⁵⁸⁾ Cassazione civile Sezioni Unite, 24.11.2008, n. 27863

Sul punto l'organo giudicante, con fedele riproposizione degli argomenti contenuti nella citata pronuncia n. 21961/2011, ha fatto propri gli indirizzi del Garante contenuti nel provvedimento n. 88 del 2011 (Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web - 2 marzo 2011) ⁽⁵⁹⁾ in relazione all'adozione di opportune cautele da parte dei soggetti pubblici qualora effettuino, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti. In particolare il Garante nel citato provvedimento ha affermato che debbano essere *privilegiati canali o modalità di ricerca interni ai siti istituzionali delle amministrazioni limitando, attraverso idonei accorgimenti, l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni*, restando, invece, ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all'interno dei medesimi siti istituzionali, delle informazioni e dei documenti oggetto di divulgazione. Il Garante in tale sede aveva, altresì, raccomandato che le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, proprio in relazione alla circostanza che i dati personali in essi contenuti sono diffusi sul web, devono comunque tenere anche conto della necessità di individuare un congruo periodo di tempo entro il quale devono rimanere disponibili (in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato), che non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati stessi sono resi pubblici.

Ciò che appare meritevole di considerazione, secondo il Tribunale di Roma, "non è il trattamento dei dati personali in quanto contenuti negli atti parlamentari, di per sé legittimo, ma il trattamento dei dati contenuti nella pagina web nella misura in cui ciò determina una diffusione di notizie non attuali e non contestualizzate."

Secondo l'organo giudicante dall'art. 22 del codice privacy si desume che non vi è alcun divieto per gli organismi pubblici di trattare i dati sensibili e giudiziari, rilevando, peraltro, "l'obbligo di trattarli esclusivamente nei casi in cui ciò sia indispensabile per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, anche quando la raccolta ed il trattamento

⁽⁵⁹⁾ doc. web n. 1793203 - registro dei provvedimenti n. 088 del 2 marzo 2011

dei dati avvengano nello svolgimento di compiti di controllo, quali appunto sono quelli esercitati dalle Camere attraverso le interrogazioni parlamentari".

In altri termini tanto la menzione del soggetto interessato nel testo dell'interrogazione quanto la pubblicazione dell'atto nel sito della Camera dei Deputati devono considerarsi, secondo l'organo giudicante, attività legittime, in quanto in connessione con l'esercizio della funzione parlamentare. Rileva, invece, l'esigenza di impedire la diretta consultazione del sito della Camera da parte dei motori di ricerca generalisti in relazione ad atti contenenti dati personali, comunque non attuali e non contestualizzati, idonei a ledere attraverso una diffusione ubiquitaria il diritto all'immagine dell'interessato, fermo restando l'accesso all'atto parlamentare attraverso il sito web istituzionale.

In buona sostanza l'obiettivo, secondo l'organo giudicante, è quello di evitare "che la comunicazione via Internet possa realizzare una sorta di "cassa di risonanza" permanente delle informazioni riguardanti la persona, fisica o giuridica, di facile reperimento mediante la c.d. indicizzazione attraverso i motori di ricerca anche di fatti risalenti nel tempo, sacrificando il diritto all'oblio."

Il Tribunale accogliendo il ricorso, ha ordinato all'amministrazione della Camera dei deputati di rendere tecnicamente non possibile per il tramite dei comuni motori di ricerca la diretta individuazione della pagina web relativa agli atti ispettivi (un'interrogazione e due interpellanze) riguardanti il ricorrente. Ha, altresì, condannato la Camera al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.500,00.

4.3. Codice privacy - disciplina processuale

La lettura delle sentenze del Tribunale di Roma di cui al precedente paragrafo offre interessanti spunti sul piano della verifica della disciplina processuale dettata dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Tribunale di Roma era stato adito dai ricorrenti ex art. 152 Codice privacy, disciplinante la tutela dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Nell'ambito di un sintetico inquadramento normativo preme rilevare che la tutela del diritto alla protezione dei dati personali è affidata, in sede amministrativa, al Garante.

In alternativa al Garante, l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria (art. 152 del Codice), competente a decidere le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione.

Il principio dell'alternatività delle tutele trova riscontro nell'art. 145, commi 2 e 3, d. lgs. n. 196 del 2003:

- a) il ricorso al Garante non può essere proposto se per il medesimo oggetto e tra le stesse parti è stata già adita l'autorità giudiziaria;
- b) la presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda davanti all'autorità giudiziaria ordinaria tra le stesse parti e per lo stesso oggetto.

L'alternatività riguarda le domande aventi un identico oggetto, ovvero quelle che, se pendenti contestualmente davanti a più giudici, possono, in via generale, essere assoggettate al regime processuale della litispendenza o della continenza. Si tratta delle domande che richiedono interventi di natura preventiva, inibitoria o conformativa, potendo il Garante per la protezione dei dati personali indicare modalità concrete di cessazione del trattamento illecito dei dati.

Per quanto attiene alla tutela innanzi al Garante l'art. 141 Codice privacy prevede che l'interessato possa rivolgersi a tale Autorità:

- a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'art. 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
- b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
- c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all'art. 7 ⁽⁶⁰⁾.

⁽⁶⁰⁾ Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

Il reclamo (art. 142 Codice privacy) contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante. E' sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

Per quanto attiene al procedimento (art. 143 Codice), esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:

- a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
- b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
- c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. (19)

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si ponga in contrasto con rilevanti interessi della collettività.

Fatto salvo il caso in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante (alternativo a quello giurisdizionale) può essere proposto (art. 146 Codice) solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile (cd. interpello preventivo) e sono decorsi i termini (15 giorni) di riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.

Se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

Rispetto alle altre forme di tutela attivabili innanzi all'Authority (reclamo e segnalazione) con il ricorso non possono essere fatte valere tutte le azioni a tutela dei dati personali bensì unicamente le azioni finalizzate ad assicurare i diritti di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione, di opposizione, ecc. dell'interessato.

Inoltre mentre nelle azioni di reclamo e di segnalazione il contraddittorio è solo eventuale ed è, comunque, rimesso ad una libera scelta del Garante, in caso di presentazione del ricorso le parti (titolare, responsabile ed interessato) hanno diritto di essere sentite e di presentare memorie e documenti (art. 149 Codice).

I provvedimenti che possono essere adottati dal Garante, su ricorso (ex art. 141, lett. c del Codice) si articolano in misure di natura provvisoria e definitiva.

Tra le prime figurano il blocco in tutto od in parte dei dati o la sospensione del trattamento.

In ordine ai provvedimenti definitivi il Garante può disporre la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato, assegnando un termine per la loro adozione. Se richiesto dalle parti, il Garante può provvedere sulle spese del procedimento. Infine, ove sorgano difficoltà o

contestazioni in ordine all'esecuzione possono essere disposte modalità di attuazione, sentite le parti. La statuizione sulle spese del procedimento costituisce, ove non opposta, titolo esecutivo ai sensi degli artt. 474 e 475 del cpc (art. 150 d. lgs. n. 196 del 2003).

Il d. lgs. n. 196 del 2003 stabilisce (art. 15) in via generale che chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento, ai sensi dell'art. 2050 c.c.. con onere da parte del presunto danneggiato di dimostrare una relazione causale tra la condotta e l'evento di (presunto) danno e la speculare dimostrazione dell'esistenza di conseguenze dannose risarcibili scaturenti dall'evento stesso ⁽⁶¹⁾.

Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di trattamento non conforme alle modalità prescritte nell'art. 11 ⁽⁶²⁾, rilevando "una sinergia tra tutela preventiva (eminentemente inibitoria) e quella risarcitoria che il legislatore, nel costruire l'apparato rimediabile, ha tenuto presente, così da far convergere la seconda là dove il pregiudizio risulti attuale, effettivo ed apprezzabile." ⁽⁶³⁾

⁽⁶¹⁾ Corte di Cassazione, Sez. III civile, 12.05.2015, n. 9549

⁽⁶²⁾ Art. 11 (d. lgs.vo 19672003) Modalità del trattamento e requisiti dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

⁽⁶³⁾ Cass. civ. Sez. III, 15.07.2014, n. 16133; la pronuncia precisa, altresì, che "il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 15, (c.d. codice della privacy) non si sottrae alla verifica di "gravità della lesione" (concernente il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, quale intimamente legato ai diritti ed alle libertà indicate dall'art. 2 del codice, convergenti tutti funzionalmente alla tutela piena della persona umana e della sua dignità) e di "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), che, in linea generale, si richiede in applicazione dell'art. 2059 c.c., nelle ipotesi di pregiudizio inferito ai diritti inviolabili previsti in Costituzione. Ciò in quanto, anche nella fattispecie di danno non patrimoniale di cui al citato art. 15, opera il bilanciamento (siccome pienamente consentito all'interprete dal modo in cui si è realizzata nello specifico l'interpositio legislatoris) del diritto tutelato da detta disposizione con il principio di solidarietà - di cui il principio di tolleranza è intrinseco precipitato -, il quale, nella sua immanente configurazione, costituisce il punto di mediazione che permette all'ordinamento di salvaguardare il diritto del singolo nell'ambito di una concreta comunità di persone che deve affrontare i costi di una esistenza collettiva. L'accertamento di fatto rimesso, a tal fine, al giudice del merito, in forza di preve allegazioni e di coerenti istanze istruttorie di parte, dovrà essere ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale, dovendo l'indagine, illuminata dal bilanciamento anzidetto, proiettarsi sugli aspetti contingenti dell'offesa e sulla

Dall'esame dei provvedimenti attribuiti alla competenza del Garante in sede di tutela "alternativa a quella giurisdizionale" [così la sezione 3 del Titolo 1 (Tutela amministrativa e giurisdizionale), Capo 1, della Parte III (Tutela dell'interessato e sanzioni) del d. lgs.vo n. 196 del 2003] può escludersi che a tale Autorità sia attribuita la cognizione di domande risarcitorie, da ritenersi devoluta in via esclusiva alla giurisdizione ordinaria, sia alla luce dell'abrogato art. 152, comma 12, del d. lgs. n. 196 del 2003, sia alla stregua dell'art. 10, vigente comma 6, del d. lgs. n. 150 del 2011.

Questo comporta che la domanda di risarcimento del danno, patrimoniale o non, è destinata ad una declaratoria d'inammissibilità se proposta davanti al Garante. Numerose sono, del resto, le pronunce con cui il Garante ha ritenuto inammissibile il ricorso contenente una domanda risarcitoria ⁽⁶⁴⁾, ritenendosi privo di competenza al riguardo.

Come sopra evidenziato, le controversie che riguardano l'applicazione del codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria (art. 152 Codice privacy).

La materia trova specifica attuazione nell'art. 10 del decreto legislativo n. 150 del 2011 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), il quale ha previsto che il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali sia proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

La competenza è del Tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa.

Rileva una notevole semplificazione processuale posto che, se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone

singolarità delle perdite personali verificatesi.... "; in termini analoghi Cass. civ. Sez. III, 3.03.2015, n. 4231

⁽⁶⁴⁾ ex multis Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1084799] 29 dicembre 2003 [doc. web n. 1085642], 26 novembre 2003 [doc. web n. 1084285] 5 ottobre 2006 [doc. web. 135919]

la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.

La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonchè il risarcimento del danno ⁽⁶⁵⁾.

Preme, inoltre, rilevare l'indirizzo evolutivo della giurisprudenza ⁽⁶⁶⁾ nella direzione di un'ampia tutela dei diritti degli interessati in relazione all'affermazione del principio secondo cui anche laddove il Garante per la protezione dei dati personali abbia adottato il provvedimento di non luogo a provvedere sul ricorso dell'interessato ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 a seguito della spontanea ottemperanza da parte del titolare del trattamento alle richieste di cancellazione e di non utilizzazione dei dati, all'interessato è data possibilità di esperire azione risarcitoria davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, azione che non deve necessariamente essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del predetto provvedimento.

Teniamo, inoltre, conto degli effetti di una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ⁽⁶⁷⁾, che ha alimentato un vivace dibattito sul ruolo dei motori di ricerca, ritenuti, comunque, responsabili del trattamento dei dati attinti da siti gestiti da terzi, abilitando il cittadino a chiedere la rimozione (nella fattispecie dall'indice di Google) delle informazioni inadeguate, non pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle

⁽⁶⁵⁾ quanto alla dibattuta questione se si versi in un'ipotesi di vera e propria giurisdizione esclusiva in favore del G.O, secondo FRANCESCO CARINGELLA (op. cit. nota 30) pp. 425-426 si tratta di previsione legislativa che trova un aggancio costituzionale in quanto la materia in esame ha "la caratteristica di vertere in ambiti che non ammettono altre situazioni giuridiche se non quelle di diritto soggettivo (trattasi infatti di posizioni non passibili di affievolimento, in quanto diritti fondamentali della persona), con la conseguenza che la cognizione del G.O. in tal[e] materi[a] non è esorbitante rispetto a quella relativa al normale criterio di riparto stabilito in considerazione della causa petendi. In altri termini, ...non vi sarebbe una giurisdizione esclusiva del G.O. su interessi legittimi ma una giurisdizione "ordinaria" su diritti, nell'ambito della quale il G.O. ha il potere di annullare atti amministrativi lesivi di diritti non derogabili cioè paritetici che nascondono un mero comportamento illecito violativo di norme di relazione. Al più sarà ravvisabile una deroga ai limiti interni di cui all'art. 4 L.A.C. sotto il profilo dell'ammissibilità di pronunce che, per soddisfare tali diritti fondamentali, obblighino la P.A. anche ad una facere specifico di stampo pubblicistico."

⁽⁶⁶⁾ Cass. civ. Sez. I, 17.09.2014, n. 19534

⁽⁶⁷⁾ CGUE (Grande Sezione), 13 maggio 2014, nella causa C-131/12, Google Spain contro AEPD

finalità del trattamento, direttamente al motore di ricerca, ancorchè si tratti di informazioni pubblicate lecitamente da terzi.

5. Pubblicazione di interrogazioni presentate da consiglieri provinciali - insindacabilità - profili di illiceità in relazione al loro contenuto diffamatorio

La pubblicazione di atti di sindacato ispettivo con contenuto diffamatorio può costituire fonte di illecito. Il problema investe l'annosa questione dei limiti del diritto di cronaca in relazione ad altri valori costituzionalmente garantiti ad esso antagonisti ed in particolare al diritto del giornalista di rendere noto al pubblico il contenuto di interrogazioni parlamentari con eventuali aggiunte di rilievi critici ed osservazioni, che vengono ad incidere sul diritto di critica, anch'esso frutto dell'elaborazione giurisprudenziale, che ne ha enucleato i tratti essenziali. Trattasi di diritto, che si differenzia da quello di cronaca, posto che non afferisce alla narrazione di fatti, bensì all'espressione di un giudizio o di un'opinione, che trascende dalla dimensione oggettiva, in quanto fondata su di un'interpretazione soggettiva di fatti e comportamenti ⁽⁶⁸⁾.

Ed è altrettanto noto l'impianto delle guarentigie costituzionali di cui gode il consigliere regionale/provinciale. Come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, l'insindacabilità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni trova diretto ed esclusivo fondamento nell'art. 122, quarto comma, della Costituzione ⁽⁶⁹⁾ e per i consiglieri della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, che sono anche membri dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, negli articoli 28 e 48 bis dello statuto speciale. Analogamente alla guarentigia prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione l'insindacabilità per le opinioni espresse e

⁽⁶⁸⁾ vedasi Cassazione penale, Sez. V, 25 gennaio 1999, n. 935 secondo cui ".....secondo la giurisprudenza di questa Corte "il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente, in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su di un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti" (Cass., sez. V, 16 aprile 1993, n. 194300).....Sicché, si ritiene, "il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta" (Cass., sez. V, 20 gennaio 1984, S., m. 163712)"

⁽⁶⁹⁾ tra le altre, sentenze nn. 221 del 2006, 276, 163 e 76 del 2001, e 382 del 1998

i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni è posta a presidio dell'autonomia costituzionalmente garantita alle assemblee legislative regionali, quali organi rappresentativi delle rispettive comunità territoriali, legittimati all'assolvimento di funzioni preordinate alla cura dei relativi interessi ⁽⁷⁰⁾, fermo restando che nessuna fonte regionale potrebbe introdurre "nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia di esclusiva competenza del legislatore statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione", limite valevole anche per le regioni ad autonomia speciale ⁽⁷¹⁾. L'identica formulazione degli enunciati di cui agli articoli 68, primo comma, e 122, quarto comma, della Costituzione (nonché degli articoli 28 e 48 bis dello statuto speciale) non è, comunque, espressione dell'omologazione degli organi assembleari regionali con le assemblee parlamentari, posto che, secondo la Corte costituzionale, diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere, "le attribuzioni dei Consigli regionali si inquadrano... nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità" ⁽⁷²⁾. La Corte ha, comunque, anche di recente escluso l'estensione alle regioni dell'efficacia inibitoria delle delibere parlamentari di insindacabilità dei membri delle camere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, disciplinata dalla legge n. 140 del 2003 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) ⁽⁷³⁾. Premesso che per costante giurisprudenza della Corte le interrogazioni e le interpellanze sono annoverate tra gli atti consiliari tipici, in quanto strumentali alle funzioni di

⁽⁷⁰⁾ Corte costituzionale sentenza 20 luglio 2007, n. 301

⁽⁷¹⁾ Corte costituzionale sentenza 13 giugno 2008, n. 200

⁽⁷²⁾ sentenze 7 maggio 2002, n. 306 e 2 luglio 2007, n. 301

⁽⁷³⁾ vedasi quanto afferma la Corte costituzionale nella *sentenza 14 giugno 2007, n. 195* "Attualmente lo strumento di tutela per le lesioni delle prerogative del Consiglio regionale è ravvisato nella proponibilità del conflitto di attribuzione tra enti. La legittimazione a sollevare tale tipo di conflitto spetta, quindi, esclusivamente alla Giunta regionale che, come si è detto, è un organo diverso rispetto a quello tutelato dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione. Il che pone anche un problema di garanzia, essendo la Giunta l'organo, espressione della maggioranza politica della Regione, in cui sono assenti forme di rappresentatività dei consiglieri di minoranza, i quali potrebbero non trovare adeguata tutela. Tale equivocità si sposta anche sul versante della legittimazione passiva in quanto la parte principale chiamata in giudizio è il Presidente del Consiglio dei ministri e non l'autorità giudiziaria, soggetto direttamente coinvolto nel conflitto. In altri termini, il conflitto tra Consiglio regionale e autorità giudiziaria, che verte sulla delimitazione delle rispettive sfere costituzionali di attribuzioni in rapporto alla sindacabilità o meno della condotta del Consigliere regionale, si svolge con la presenza solo eventuale dell'organo titolare del potere del cui legittimo uso si dubita e nella totale assenza dal giudizio dell'organo titolare della funzione.", vedasi, altresì, ANNAMARIA POGGI, *Delibera parlamentare inibente v. delibera consigliere influente?* Note problematiche circa alcune recenti decisioni della Corte in materia di insindacabilità dei

controllo e di sindacato ispettivo che il Consiglio esercita nei confronti dell'esecutivo⁽⁷⁴⁾, la Corte, nel delimitare l'ambito dell'insindacabilità dei consiglieri regionali, ha precisato che essa si estende, analogamente alla garanzia prevista a favore dei membri del Parlamento dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, anche a quei comportamenti che, pur non potendo essere qualificati come atti tipici, siano funzionalmente collegati con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo di appartenenza; si pensi, ad esempio, alla divulgazione delle opinioni espresse in sede consiliare⁽⁷⁵⁾. Trattasi di principio che trova, del resto, un preciso aggancio normativo nell'art. 3 della legge n. 140 del 2003, laddove statuisce (comma 1) che l'art. 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per *qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento*⁽⁷⁶⁾.

Per quanto attiene all'ambito applicativo della garanzia dell'insindacabilità relativamente alle dichiarazioni extra moenia, i requisiti per l'operatività dell'istituto

consiglieri regionali (Nota a sent. Corte cost. 20 luglio 2007, n. 301) nella rivista *Le Regioni*, 2008, pp. 205 e ss.

⁽⁷⁴⁾ sentenze n. 391 del 1999, n. 382 del 1998 e n. 274 del 1995

⁽⁷⁵⁾ sentenza 22 ottobre 1999, n. 391

⁽⁷⁶⁾ cfr. in particolare Cassazione civile, Sez. III, 26 settembre 2005, n. 18781: "L'art. 3 [della legge n. 140 del 2003] stabilisce che l'art. 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento. In altri termini, la norma pur ampliando il concetto di espressione del voto garantito, non ha mutato il principio del legame funzionale, necessario per la configurazione della giustificazione contenuta nel testo costituzionale, fra le opinioni espresse o gli atti compiuti e l'esercizio di funzioni parlamentari. La stessa Corte costituzionale, con riferimento all'attività espletata fuori del Parlamento, infatti, ha sempre affermato deve esistere un legame funzionale fra l'opinione espressa o gli atti compiuti e l'esercizio di funzioni parlamentari; giacchè, non qualsiasi opinione espressa dai membri delle camere è sottratta alla responsabilità giuridica, ma soltanto le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni. Ciò perchè, la prerogativa dell'insindacabilità non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe un'immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera qualità di parlamentare, sentenza 11 gennaio 2000. Quello che è richiesto è la identificabilità della dichiarazione resa quale espressione di attività parlamentare. Occorre, in altri termini, la riproduzione all'esterno delle camere di dichiarazioni rese in sede parlamentare e tale riproduzione non è sindacabile ove si riscontri l'identità sostanziale di contenuto fra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata "in

sono, quindi, gli stessi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione alla garanzia di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, vale a dire: la sostanziale corrispondenza di contenuto rispetto all'atto tipico e il nesso temporale, "idonei ad imprimere alle dichiarazioni esterne una connotazione divulgativa dell'attività istituzionale" ⁽⁷⁷⁾.

Fatta questa premessa di inquadramento generale sul piano normativo e giurisprudenziale dell'insindacabilità e dei relativi ambiti di operatività, preme ricordare, anche per l'ampia eco sul piano del dibattito dottrinario ⁽⁷⁸⁾, un contenzioso civile finalizzato all'accertamento della responsabilità del direttore del periodico consiliare Consiglio Provinciale Cronache, nonché del Consiglio provinciale quale editore, conseguente alla pubblicazione di un'interrogazione ritenuta lesiva dall'attore, conclusosi con una pronuncia della Cassazione, che ha riconosciuto la liceità della pubblicazione.

La vicenda trae origine dall'avvenuta pubblicazione sul n. 14 del settembre 1996 del periodico "Consiglio Provinciale - Cronache" di un'interrogazione (n. 1776/XI presentata il 27 agosto 1996), proposta dal gruppo consiliare Lega Nord (consiglieri firmatari Sergio Divina, Lelio Boldrini e Maurizio Tosadori), ritenuta dall'attore (di professione giornalista) diffamatoria, in quanto lesiva della sua reputazione e identità personale.

Il titolo dell'interrogazione nel testo proposto dal citato gruppo consiliare era il seguente: "Dalle indagini condotte dalla Commissione di inchiesta sull'attività amministrativa della decima legislatura emergono situazioni di nepotismo che occorre correggere". Detta interrogazione era stata pubblicata sul periodico consiliare sotto il titolo redazionale "Situazioni di nepotismo che occorre correggere".

Con tale atto, che trae spunto dai risultati di una commissione consiliare di inchiesta relativa all'attività della X legislatura, i consiglieri proponenti rivolgevano al Presidente della Giunta provinciale alcuni interrogativi relativi ad incarichi affidati dalla stessa

sede esterna: sentenza 11 gennaio 2001, n. 11."; in termini analoghi Cassazione Civile, Sez. III, 6 settembre 2007, n. 18689 e Cassazione civile, Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8626

⁽⁷⁷⁾ Corte costituzionale sentenze 23 marzo 2001, n. 76 e 13 giugno 2006, n. 221

⁽⁷⁸⁾ FOFFA ROBERTO, Pubblicazione di un'interrogazione offensiva: informazione o diffamazione ? in Danno e Responsabilità, 2005, 6, 590; SABRINA PERON, La diffamazione a mezzo stampa, la verità

giunta ad un giornalista (attore) e al figlio di questi, anch'egli giornalista, operante alle dipendenze dell'Ufficio stampa della Giunta provinciale e ai compensi erogati.

Sia il direttore del periodico che l'editore (Consiglio provinciale) sono stati convenuti in giudizio, davanti al Tribunale di Trento, da XX (attore), che ha chiesto la loro condanna al risarcimento del danno per avere pubblicato l'interrogazione (n. 1776/XI), ritenuta diffamatoria. Il Tribunale ha accolto la domanda, determinando l'importo del risarcimento in 25 milioni di lire. Questa decisione è stata integralmente riformata dalla Corte di Appello di Trento, che ha escluso il diritto di XX al risarcimento. La Corte ha osservato che, quantunque l'interrogazione fosse oggettivamente diffamatoria, la sua pubblicazione sul periodico costituiva legittimo esercizio del diritto di cronaca.

XX ha proposto ricorso in Cassazione, censurando la decisione della Corte di Appello di Trento per violazione di legge.

La Suprema Corte confermando la sentenza d'appello, ha riconosciuto l'esistenza del diritto di cronaca. Nella sentenza si legge che "Costituisce legittima espressione del diritto di cronaca [...] la pubblicazione di una interrogazione parlamentare dal contenuto oggettivamente diffamatorio, sempre che corrisponda al vero la riproduzione (integrale o per riassunto) del testo dell'interrogazione medesima, essendo priva di rilievo, per converso, l'eventuale falsità del suo contenuto, che il giornalista non ha il dovere di verificare, pur avendo l'obbligo di riprodurlo in forma impersonale ed oggettiva, quale semplice testimone, senza dimostrare, cioè, con commenti o altro, di aderire comunque al suo contenuto diffamatorio ed abbandonare, così, la necessaria posizione di narratore asettico ed imparziale del fatto interrogazione".

Preme rilevare i punti salienti delle statuizioni giudiziali.

5.1. Sentenza del Tribunale di Trento n. 639 del 1998

Con sentenza n. 639 del 1° settembre 1998 il Tribunale di Trento ha condannato in solido il giornalista caporedattore (operante presso l'Ufficio stampa del Consiglio provinciale) e il Consiglio provinciale, quale editore, al pagamento a favore dell'attore

della notizia e la pubblicazione delle interpellanze parlamentari: nozioni, contenuto e limiti alla liceità

di una somma pecuniaria pari a Lire 25.000.000.

Il giudizio di condanna espresso con la citata sentenza si fonda sul riconosciuto contenuto diffamatorio dell'interrogazione, la cui antigiuridicità non sarebbe eliminata dalla non perseguibilità dell'autore dell'interrogazione, né dalla natura dell'atto del consigliere provinciale. Secondo il giudice estensore, la indubbia particolarità del bollettino "Consiglio Provinciale Cronache" non è sufficiente a sottrarlo alle disposizioni sulla stampa con conseguente responsabilità del direttore responsabile per omesso controllo e dell'editore ex art. 11 legge 47/1948 ⁽⁷⁹⁾.

Pare utile enucleare alcuni profili della statuizione giudiziale:

1. NON PERSEGUIBILITÀ DELL'AUTORE DELL'INTERROGAZIONE

In sintonia a quanto disposto dagli articoli 68, 1° comma e 122, 4° comma della costituzione, gli articoli 28 e 48 bis dello statuto speciale di autonomia dispongono che i consiglieri provinciali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

In relazione all'argomento delle interrogazioni a contenuto lesivo della altrui reputazione l'organo giudicante ha invocato una giurisprudenza "che, pur riguardando in particolare le interrogazioni e le interpellanze parlamentari, è applicabile anche alle interrogazioni presentate dai consiglieri della Provincia autonoma di Trento per l'assoluta identità della 'ratio' sottesa alle norme costituzionali, dettanti prerogative di pari estensione." In particolare la Corte di Cassazione, in sede sia penale che civile ⁽⁸⁰⁾, ha statuito che "la interpellanza od interrogazione parlamentare, pur non concretandosi in "voti" o a stretto rigore in "opinioni" espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari a norma dell'art. 68 della Costituzione, costituiscono atti tipici del singolo parlamentare, riconosciuti nel diritto costituzionale ed espressamente previsti nei regolamenti delle Camere, sicché anche in relazione ad essi i membri del Parlamento non possono essere perseguiti per il contenuto eventualmente diffamatorio degli atti

della pubblicazione in Responsabilità civile e previdenza, 2002, 6, 1404

⁽⁷⁹⁾ legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa)

art. 11 Responsabilità civile

"Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore"

⁽⁸⁰⁾ Cass. pen. Sez. V 04.02.1987 e Cass. civ. Sez. I, 05.05.1995, n. 4871

stessi". Per quanto attiene agli ambiti di estensione, il giudice estensore ha precisato che la prerogativa ex art. 68 della costituzione copre tutte le aree di responsabilità del parlamentare conseguenti all'esercizio delle sue funzioni politiche e, quindi, non solo la sfera penale, ma anche quella civile ed amministrativa.

2. L'OGGETTIVA ILLICEITÀ DELL'ATTO. TESI DEL CARATTERE SOGGETTIVO DELL'IMMUNITÀ

Secondo la giurisprudenza, alla quale ha aderito il Tribunale di Trento, "la stretta connessione dell'immunità ex art. 68 costituzione con le altre funzioni parlamentari fa ritenere trattarsi di uno "ius singulare", cioè di una irresponsabilità personale-funzionale: in altri termini di una causa personale di esenzione della pena, che non esclude l'oggettiva anti giuridicità dell'atto, riemergente con tutte le sue conseguenze, quando all'atto stesso concorrano terzi estranei ovvero quando, al di fuori della ovviamente lecita pubblicazione parlamentare del resoconto, sia diffusa da altri o dallo stesso parlamentare al di fuori dell'esercizio delle funzioni "protette".

Sul punto non è, quindi, stata accolta la tesi dei convenuti (direttore del periodico e Consiglio provinciale quale editore) secondo cui l'irresponsabilità opererebbe sul piano obiettivo, data la natura oggettiva delle garanzie funzionali proprie delle prerogative parlamentari, impedendo la qualificazione del fatto come anti giuridico.

Secondo l'articolata tesi del Tribunale di Trento non vale ad escludere l'anti giuridicità oggettiva dell'atto il preventivo vaglio di ammissibilità compiuto dal Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 163 del R.I., ai sensi del quale non sono ammesse le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni redatte in termini ingiuriosi o sconvenienti, norma ispirata dall'esigenza di garantire attraverso la correttezza formale dell'esposizione, il decoro e il prestigio dell'istituzione consiliare.

Non sono stati accolti dal Tribunale di Trento i rilievi della difesa dei convenuti basati sulla vigenza degli articoli 30 e 31 del R.D. 26.3.1948, n. 695, sulla libertà di stampa, da considerarsi specificazioni del principio di cui all'art. 64 costituzione, i quali recitano: "Non potranno dar luogo ad azioni la pubblicazione dei discorsi tenuti nel Senato o

nella Camera dei deputati, le relazioni o qualunque altro scritto stampato per ordine delle medesime....Non darà neppure luogo ad azione il rendiconto esatto, fatto in buona fede, delle discussioni del Senato o della Camera dei Deputati".

3. NATURA DEL PERIODICO CONSIGLIO PROVINCIALE CRONACHE

Consiglio Provinciale Cronache è un bollettino di documentazione ed informazione sull'attività politico legislativa del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, di cui il giornalista chiamato in causa, era Direttore responsabile e di cui il Consiglio è, sul piano privatistico, proprietario ed editore.

Gli argomenti addotti dal giudice estensore a sostegno dei profili di colpevolezza dei convenuti in relazione a tale specifico aspetto, possono essere così sintetizzati:

- Consiglio provinciale Cronache "non è un bollettino ufficiale del Consiglio, destinato alla pubblicazione di tutti gli atti degli organi provinciali, quale fonte di cognizione - intesa in senso tecnico-giuridico - dei medesimi, bensì un organo di informazione ufficiosa di ciò che avviene all'interno del Consiglio, avente il fine di fornire ai cittadini-elettori un'informazione esatta e puntuale sugli atti e i comportamenti dei loro rappresentanti e dell'organo rappresentativo nel suo complesso". Trattasi di peculiarità, che non è sufficiente a sottrarlo alle disposizioni sulla stampa ed in particolare alla disciplina sui reati commessi con il mezzo della stampa periodica e alle connesse responsabilità, anche di natura risarcitoria, in capo al direttore responsabile, all'editore e al proprietario;
- nessuna distinzione può operarsi, secondo il giudice estensore, sotto il profilo delle responsabilità, tra la sezione denominata "Cronache", caratterizzata da resoconti aventi il taglio di veri e propri servizi giornalistici e la sezione denominata "Documenti", caratterizzata dalla pubblicazione pedissequa ed integrale di atti dei consiglieri, tra cui le interrogazioni. Partendo dall'assunto che anche la pubblicazione fedele delle dichiarazioni di terzi lesive dell'altrui reputazione costituisce veicolo della diffamazione, non esiste alcuna norma, secondo la linea argomentativa del Tribunale di Trento, che, al di fuori dei casi in cui operi una causa di giustificazione, consenta "al direttore responsabile di omettere su parte del periodico in ragione del suo contenuto, limitato alla pubblicazione fedele di altrui dichiarazioni, il controllo imposto dalla legge (v. art. 57 c.p.), necessario ad impedire che col mezzo della

pubblicazione siano commessi atti lesivi della reputazione di terzi";

- del tutto irrilevante è stata ritenuta, altresì, la circostanza che la scelta delle interrogazioni da pubblicare sia affidata "ab origine" ai singoli gruppi consiliari: tale fatto non può essere considerato quale causa di esonero dal dovere di controllo cui è tenuto ex lege il direttore responsabile del periodico;
- le "Regole", secondo il giudice estensore, sono qualificabili come una "direttiva adottata dal Presidente del Consiglio provinciale nei confronti delle strutture organizzative del Consiglio stesso, ma non possono interpretarsi come disposizioni che impediscano al direttore il rifiuto di pubblicare interrogazioni a contenuto diffamatorio, in osservanza di cogenti norme di legge dettate a tutela della personalità altrui" (v. art. 2 l. 69/1963 sull'ordinamento della professione del giornalista). Compete anzi, al direttore responsabile in via specifica ed esclusiva il potere di fissare ed impartire anche nei confronti dell'editore le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale. In altri termini le "Regole", in quanto tali, non possono, secondo la pronuncia del Tribunale di Trento, "sopprimere i poteri-doveri di controllo incombenti "ex lege" sul direttore e conseguentemente non sono da questi opponibili a terzi, la cui reputazione sia stata lesa col mezzo della pubblicazione". L'unica rilevanza ad essa attribuita è nei rapporti interni, ad esempio in caso di condanna solidale ex art. 11 l. 47/1948, al fine di escludere la rivalsa dell'editore sul direttore che si sia attenuto alle direttive impartite dal primo.

4. RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE E DELL'EDITORE

Gli argomenti addotti dal giudice estensore a sostegno dei profili di colpevolezza del direttore e dell'editore possono essere così sintetizzati:

- il fondamento della responsabilità del direttore responsabile del periodico va ricercato nel disposto dell'art. 57 c.p., la cui violazione può essere incidentalmente accertata dal giudice civile al fine della pronuncia risarcitoria ex articoli 2043, 2059 cc. e 185 c.p.; quanto al Consiglio provinciale nel disposto dell'art. della 11 legge 47/1948, che prevede la responsabilità civile solidale dell'editore e del proprietario per i reati commessi col mezzo della stampa;
- la responsabilità ex art. 57 c.p. sussiste per il solo fatto che il reato si è perfezionato, anche se poi il colpevole non è punito; in altri termini la responsabilità per omissione

non viene meno per la non punibilità del suo autore, dovuta alla mancanza di imputabilità dello stesso, o, come nel caso di specie, ad una specifica esenzione soggettiva statutariamente prevista;

- è stata, altresì, esclusa la ricorrenza dell'esimente del diritto di cronaca ex art. 51 c.p. Tre sono le condizioni che, secondo dottrina e giurisprudenza, legittimano l'esercizio del diritto di cronaca:

- a) la verità della notizia pubblicata;
- b) l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cd. pertinenza);
- c) la correttezza formale dell'esposizione (cd. continenza).

Nel caso di specie, secondo il giudice estensore, difetta il primo dei suddetti requisiti (verità) che va inteso, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, come corrispondenza sostanziale tra i fatti così come sono accaduti e i fatti così come sono narrati. "In altri termini il principio della verità, quale presupposto dell'esistenza del diritto di cronaca, oltretutto del suo legittimo esercizio, comporta come suo inevitabile corollario l'obbligo del giornalista di controllare non solo l'attendibilità della fonte, ma di accertare la verità della notizia (nel "rispetto della verità sostanziale dei fatti" secondo quanto dispone l'art. 2, comma 1, della legge 69/1963)".

Applicando tali principi, la verità sostanziale, quale requisito indefettibile del diritto di cronaca, va riferita, secondo il Tribunale di Trento, al contenuto di quanto pubblicato e non al fatto storico della sua effettiva propalazione da una determinata fonte. Il giornalista che diffonda, anche testualmente, il contenuto eventualmente diffamatorio di un'interrogazione, prima che sia accertata la verità dei fatti riferiti (i quali di norma sono esposti in forma interrogativa o dubitativa, che ne esclude logicamente la iniziale rispondenza a verità obiettiva) risponde del reato di cui all'art. 595 cp.

Il giudice estensore ha, peraltro, definito "basso" il grado della colpa attribuibile al direttore responsabile, "alla luce della particolarità della pubblicazione in oggetto e dei criteri che presiedono la scelta del materiale da diffondere, nonché della pedissequa e fedele riproduzione dell'interrogazione, senza alcun commento, in un contesto tale da rendere di immediata evidenza la natura dell'atto pubblicato e le sue finalità".

Quanto alla responsabilità dell'editore, questi è chiamato a rispondere nei confronti del terzo danneggiato quale responsabile civile ex art. 11 l. 47/1948 in solido con gli autori del reato commesso col mezzo della stampa, sicché non viene in discussione una sua

autonoma condotta lesiva.

5. LA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL RISARCIMENTO

Spetta all'attore il risarcimento del solo danno morale subiettivo ex articoli 2059 e 185 cp., al riconoscimento del quale è peraltro espressamente limitata la domanda giudiziale. Trattandosi di risarcimento di cui è impossibile determinare l'esatto ammontare, la sua liquidazione è stata eseguita con valutazione equitativa ex articoli 1226 e 2056 cc.

5.2. Sentenza della Corte di Appello di Trento n. 158 del 2.05.2000

La Corte di Appello di Trento con sentenza n. 158 del 2 maggio 2000 ha accolto l'istanza di riforma della sentenza del Tribunale n. 639 del 1998 proposta dal Consiglio provinciale, respingendo la domanda risarcitoria proposta da XX contro il Consiglio provinciale, quale editore e il direttore del periodico "Consiglio Provinciale Cronache" secondo un interessante iter argomentativo.

La Corte, riconosciuto in via preliminare che nella specie dedotta in giudizio vengono in conflitto tre distinti diritti di rango costituzionale, riconducibili al diritto all'onore personale, all'esercizio del diritto di cronaca e all'esercizio delle facoltà politiche inerenti alla carica di consigliere provinciale e rilevato il carattere offensivo del contenuto dell'interrogazione, ha affermato che la pubblicazione di opinioni espresse dal parlamentare non dà luogo ad illegittimo esercizio del diritto di cronaca quando la pubblicazione risulti conforme ai seguenti criteri:

1. sia accertato che l'opinione sia riproduttiva (pedissequamente) di atto parlamentare in senso proprio;
2. sia indicata la natura parlamentare dell'atto;
3. sia omessa ogni qualsivoglia modifica (che non sia semplicemente riduttiva della forma) che abbia effetti manipolativi.

Ancorchè la Corte di Appello non si sia discostata dal costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la prerogativa attribuita al parlamentare è causa personale di esonero di responsabilità e non determina un'oggettiva esclusione dell'antigiuridicità del fatto, ha affermato che l'interrogazione è atto funzionalmente collegato all'esercizio dell'attività parlamentare e, quindi, coperto dalla speciale (e personale) guarentigia (sentenza Corte costituzionale 10/2000), che opera non solo in relazione all'espressione

dell'opinione del parlamentare formulata in sede propria, ma anche in relazione a quella formulata in altra sede "purchè riproduttiva di quella già espressa in sede parlamentare". Ne consegue quale corollario del principio sopra enunciato che "...la diffusione, in sede extra parlamentare...delle opinioni espresse dal deputato in sede propria e nell'esercizio delle sue funzioni...costituisce atto immune per il deputato, ma anche, che la natura pubblica dell'attività parlamentare comporta che la riproduzione pedissequa (e quindi non solo sostanziale) ed, in ogni caso, non alterativa neppure in modo marginale, costituisca esercizio del diritto (costituzionalmente protetto) di cronaca per il giornalista; la tutela dell'onore rimane, invece, assoluta, sia nei confronti del deputato sia nei confronti del diffusore dell'opinione, tutte le volte in cui non sia (esattamente) conforme all'opinione (già) espressa dal deputato in sede propria."

Inoltre in un sistema compiutamente democratico, secondo il Giudice d'appello, "...la prerogativa attribuita al parlamentare non è espressione di (odioso) privilegio personale ma strumento di controllo e di bilanciamento dei poteri."

5.3. *Sentenza della Corte di Cassazione n. 20783 del 27 ottobre 2004*

La Corte di cassazione (sezione III civile n. 20783 del 27 ottobre 2004) ha respinto il ricorso principale di XX, compensando le spese del giudizio, riconoscendo, peraltro, che sul punto non esiste un univoco orientamento giurisprudenziale, tenendo, comunque, conto dell'esigenza di bilanciamento di tre distinti diritti di rango costituzionale: il diritto all'onore, l'esercizio del diritto di cronaca, nonché l'esercizio delle facoltà politiche connesse alla carica di membro di un organo assembleare.

Nella motivazione della decisione, la Corte rileva che la tesi del ricorrente principale è riconducibile ad una pronuncia della Corte medesima (Cass. civ. sez. I 5 maggio 1995, n. 4871), statuente il principio secondo cui le interpellanze e le interrogazioni parlamentari, pur non essendo a rigore né voti, né opinioni espressi nell'esercizio delle funzioni parlamentari, costituiscono atti tipici della funzione parlamentare, espressamente previsti nei regolamenti delle camere (e delle assemblee elettive regionali), con la conseguenza che i membri del Parlamento (e dei consigli regionali per l'identità della ratio sottesa alle citate disposizioni costituzionali, riguardanti prerogative di pari contenuto) non possono essere perseguiti per l'eventuale carattere diffamatorio degli atti stessi; tale specifica esimente non incide, comunque, secondo la Corte,

sull'oggettiva illiceità dell'atto con la conseguenza che i terzi estranei, che abbiano concorso con il parlamentare nella divulgazione a mezzo della stampa del contenuto di atti lesivi dell'onore e dell'altrui reputazione, sono civilmente responsabili dei danni arrecati ad altri soggetti.

Nella motivazione della citata sentenza n. 20783/2004 la Suprema Corte richiama, peraltro, una più recente pronuncia (Cass. civ. sez. III 19 dicembre 2001, n. 15999), affermando l'opposto principio, secondo cui "costituisce legittima espressione del diritto di cronaca, quale esimente della responsabilità civile per danni, la pubblicazione di una interrogazione parlamentare dal contenuto oggettivamente diffamatorio, sempre che corrisponda al vero la riproduzione (integrale o per riassunto) del testo dell'interrogazione medesima, essendo priva di rilievo, per converso, l'eventuale falsità del suo contenuto, che il giornalista non ha il dovere di verificare, pur avendo l'obbligo di riprodurlo in forma impersonale ed oggettiva, quale semplice testimone, senza dimostrare, cioè, con commenti o altro, di aderire comunque al suo contenuto diffamatorio ed abbandonare, così, la necessaria posizione di narratore asettico ed imparziale del fatto - interrogazione."

In altri termini il legittimo esercizio del diritto di cronaca implica che il giornalista riproduca l'interrogazione parlamentare "asetticamente", ossia in modo neutro ed impersonale. Qualora invece, attraverso commenti, aggiunte o altro, non si limiti ad un'esposizione imparziale del fatto-interrogazione, ma dimostri di fare proprio o di aderire, comunque, al suo contenuto diffamatorio, trova applicazione la regola generale sull'esercizio del diritto di cronaca; questo significa che il giornalista, per essere esente da responsabilità deve provare la verità intrinseca della notizia pubblicata, l'interesse pubblico alla sua conoscenza e la correttezza formale dell'esposizione.

La Corte con la pronuncia n. 20783/2004 ha ritenuto di aderire all'orientamento espresso nella citata sentenza n. 15999/2001, posto che l'interrogazione venne pubblicata sul periodico consiliare integralmente e senza alcun commento, a nulla rilevando che il titolo originario dell'interrogazione fosse stato dal direttore del periodico ridotto, escludendo in tal senso un'alterazione del significato dell'atto parlamentare, come, del resto, affermato dal Giudice di secondo grado.

6. Formulazione degli atti politici e pubblicazione degli stessi nei siti web istituzionali – disciplina delle assemblee legislative

6.1. *Diritto all'oblio di dati personali contenuti in atti parlamentari*

L'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, nelle riunioni del 1° ottobre e del 4 dicembre 2013, ha approvato una specifica disciplina in materia di diritto all'oblio, volta ad individuare una serie di criteri sulla base dei quali l'Ufficio di Presidenza procede all'esame delle richieste pervenute alla Presidenza della Camera riguardanti dati personali contenuti in atti parlamentari, provvedendo alla de-indicizzazione della pagina web contenente gli stessi per il tramite dei comuni di ricerca.

La disciplina dettata dalla Camera si caratterizza per una certa elasticità sul piano procedurale, posto che, se da un lato individua le tipologie di atti per i quali è possibile chiedere la de-indicizzazione e il tempo minimo che deve trascorrere tra la pubblicazione dell'atto e la richiesta di rimozione, ferma restando la reperibilità dell'atto medesimo nel sito web della Camera, riconosce ambiti discrezionali in capo all'Ufficio di Presidenza, facultato a discostarsi dalle "regole", ancorchè in modo motivato in relazione allo specifico interesse da tutelare, fatte, comunque, salve autonome valutazioni circa l'eventuale perdurante esistenza di un interesse generale alla massima diffusione dell'atto, a prescindere dal decorso del tempo.

L'iter istruttorio delle istanze è rimesso ad un gruppo di lavoro, i cui componenti di nomina presidenziale sono scelti tra i membri dell'Ufficio di Presidenza, assicurando la rappresentanza di ciascun Gruppo parlamentare. Il gruppo di lavoro riferisce all'Ufficio di Presidenza sulle singole istanze e sulle eventuali integrazioni o modifiche ai criteri approvati con delibera dell'Ufficio di Presidenza, con facoltà di sottoporre all'Ufficio di Presidenza l'opportunità di acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Sulla questione delibera l'Ufficio di Presidenza.

Si riporta il testo coordinato della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46/2013, reperibile nel sito della Camera, con le modifiche apportate dalla deliberazione n.

53/2013, che ha disciplinato la procedura in ordine a richieste concernenti dati personali contenuti in atti parlamentari.

1. Alle istanze dei cittadini che, invocando il cosiddetto "diritto all'oblio" con riferimento a loro dati personali contenuti in atti parlamentari pubblicati sul sito Internet della Camera dei deputati, chiedono di procedere alla deindicizzazione dei predetti atti, si dà seguito, ove ne ricorrano i presupposti di cui ai punti successivi, escludendo dall'indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, secondo le modalità tecniche adottabili in ciascun caso, il documento informatico contenente l'atto parlamentare in questione, ferme restando la piena reperibilità dell'atto medesimo sul sito istituzionale attraverso il motore di ricerca interno al sito stesso e l'intangibilità dell'atto parlamentare.

2. Sono accolte le istanze aventi ad oggetto i dati personali di cui al punto 4 della presente deliberazione contenuti in atti parlamentari pubblicati nelle legislature precedenti e comunque da non meno di tre anni rispetto alla data in cui l'istanza è formulata, salvo che l'Ufficio di Presidenza deliberi diversamente, in modo motivato, in relazione allo specifico interesse da tutelare.

3. Le istanze possono riguardare qualsiasi atto parlamentare, ad eccezione degli atti delle Commissioni parlamentari di inchiesta, alla luce della specifica previsione contenuta nel Codice per la protezione dei dati personali [art. 8, comma 3, lettera c)], che esclude espressamente l'esercizio dei diritti in tema di dati personali di cui all'art. 7 del medesimo Codice nel caso di trattamenti effettuati dalle suddette Commissioni, salvo nei casi in cui vengano in rilievo esigenze di sicurezza della persona e comunque d'intesa con il Senato. Per gli atti parlamentari relativi ad altri organi bicamerali si procede d'intesa con il Senato.

4. Ferma restando la valutazione circa l'eventuale perdurante esistenza di un interesse generale alla massima diffusione dell'atto, a prescindere dal decorso del tempo, sono prese in esame le istanze aventi oggetto dati sensibili o giudiziari o riferite a minori

ovvero concernenti ricostruzioni di fatti successivamente rivelatesi non vere sulla base di documentazione ufficiale fornita dagli istanti.

5. Con riferimento alle istanze, aventi ad oggetto atti di sindacato ispettivo, si procede alla deindicizzazione anche della relativa risposta fornita dal Governo ove abbia ad oggetto anch'essa dati sensibili o giudiziari o sia riferita a minori, ovvero contenga ricostruzioni di fatti successivamente rivelatesi non vere sulla base di documentazione ufficiale fornita dagli istanti.

6. Al termine dell'istruttoria da parte del Gruppo di lavoro l'Ufficio di Presidenza delibera sulle proposte da questo formulate su ciascuna istanza esaminata; valuta le eventuali proposte di modifica o integrazione formulate dal Gruppo di lavoro ai criteri di cui ai punti precedenti e definisce le modalità attraverso le quali esaminare le successive istanze che dovessero essere presentate alla Camera.

7. La disciplina recante i criteri adottati dall'Ufficio di Presidenza ai fini dell'esame delle istanze in tema di diritto all'oblio è pubblicata sul sito della Camera dei deputati.

6.2. Circolare del Presidente del Consiglio provinciale

Il Presidente del Consiglio provinciale ha adottato una circolare dd. 4 giugno 2015 (prot. CPTN 8929) avente ad oggetto "Pubblicità atti sindacato ispettivo in banche dati accessibili sul sito internet. La circolare, preceduta da una premessa riassuntiva sul tema e corredata da un parere (alla stessa allegato) al quale essa si richiama, evidenzia in estrema sintesi gli aspetti operativi di più immediata rilevanza. Si riporta il contenuto e il parere allegato. La circolare è stata trasmessa ai consiglieri e al Presidente della Provincia.



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL PRESIDENTE

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Prot. n. CPTN/0008929/P

Trento, 04/06/2015

Preg.mi signori
Consiglieri provinciali
Loro sedi

Oggetto: *pubblicità atti sindacato ispettivo in banche dati accessibili sul sito internet*

Questa nota ha lo scopo di richiamare l'attenzione su un tema di rilevante ed attuale interesse qual è quello della pubblicità che viene data ai documenti in cui si esplica l'attività ispettiva svolta dai Consiglieri provinciali nell'esercizio del loro mandato politico. In questo ambito l'atto politico di maggior e più frequente rilievo è l'interrogazione consiliare, cui di regola fa seguito la risposta della Giunta provinciale. Le regole proprie dell'interrogazione sono comunque estese anche alla generalità degli altri atti, compresi quelli rientranti nella funzione di indirizzo politico.

La scrittura degli atti politici è disciplinata dal regolamento interno, con una serie di disposizioni che ne assicurano la corretta formulazione. Per gli stessi atti è poi prevista la pubblicazione in banca dati direttamente accessibile sul sito internet del Consiglio. E' nota altresì - perché da tempo acquisita alle prassi consiliari - l'attenzione e la cura poste nell'assicurare che la formulazione degli atti politici sia il più possibile conforme ai principi del diritto assembleare e alle regole poste a presidio della riservatezza, della tutela dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni: in tal senso gli uffici competenti (Ufficio legale e gestione atti politici del Servizio legislativo) prestano collaborazione e sostegno ai consiglieri, quando richiesti e ove necessario ai fini dell'istruttoria di ammissibilità. Il tutto ovviamente assicurando il massimo rispetto dell'autonomia dell'azione consiliare e della libera espressione del mandato politico.

L'aspetto che qui interessa riguarda soprattutto la dimensione immediatamente conseguente alla presentazione dell'atto politico: quella relativa alla sua pubblicazione in banca dati, necessario e indispensabile adempimento per garantire il principio della pubblicità degli atti consiliari, che costituisce uno dei contenuti più caratterizzanti e qualificanti dell'attività di un'assemblea politica. Quel che si vuole evidenziare è la particolare attenzione e cautela che va posta in sede di pubblicazione degli atti politici in banche dati che sono - per loro natura e organizzazione - destinate a dare puntuale documentazione e continua memoria dell'attività politica. Le modalità di ricerca e il libero accesso a questi archivi elettronici possono infatti sollevare aspetti problematici e criticità che è necessario conoscere e - nel limite del possibile - risolvere in via preventiva, ad evitare conseguenze negative e dannose, non solo e non tanto per i consiglieri (che possono trovare nella garanzia dell'insindacabilità un'adeguata - anche se non assoluta - tutela), quanto per l'amministrazione e l'organizzazione consiliare, che ha in carico la gestione e la responsabilità delle banche dati.

La tematica è piuttosto articolata e complessa e coinvolge a vario titolo i diritti delle persone citate o richiamate negli atti politici: l'esigenza che va garantita è quella di fare in modo che l'informazione contenuta nei documenti pubblicati e diffusi attraverso internet non sia lesiva dell'onore e della reputazione delle persone e non incida su dati riservati e protetti in violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali. Nei casi in cui si evidenzino questo genere di problemi e criticità è fatto obbligo agli enti che gestiscono e hanno la

responsabilità delle banche dati di adottare nella pubblicazione dei documenti le cautele necessarie per tutelare i diritti delle persone coinvolte.

Nell'allegato parere - predisposto a cura dell'Ufficio legale e gestione atti politici del servizio legislativo - è data una sintesi e una casistica di questi problemi, con un inquadramento giuridico alla luce dei riferimenti normativi e giurisprudenziali così come si sono via via consolidati nel tempo, e che obbligano tutti i soggetti coinvolti - comprese le amministrazioni assembleari (significativi in tal senso i precedenti relativi alla Camera dei deputati) - a trovare un giusto equilibrio fra i diritti propri della pubblicità dell'azione politica e quelli propri dei soggetti in qualche modo coinvolti e citati negli atti politici.


Il parere indica anche i criteri e le modalità di intervento idonei a garantire una pubblicazione dei dati in linea con i principi e i vincoli imposti dalla normativa e dalla giurisprudenza sulla tutela della riservatezza. Qui si ricordano - in termini di estrema sintesi - gli aspetti operativi di più immediata rilevanza:

1. in via preliminare, la redazione degli atti politici deve rispettare le regole e i principi indicati dal regolamento interno; la normativa regolamentare va letta ed applicata alla luce della normativa e della giurisprudenza in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali;
2. eventuali problemi redazionali (al fine di escludere formulazioni lesive dei diritti sopra accennati) è bene vengano risolti in via preventiva: in via collaborativa, gli uffici del consiglio (in particolare l'Ufficio legale e gestione atti politici del Servizio legislativo) rimangono a disposizione per individuare criticità e proporre suggerimenti;
3. rimane comunque ferma l'applicazione dell'art. 163 del reg. interno, che mette in capo al Presidente del Consiglio provinciale il potere/dovere di non ammettere all'ulteriore corso eventuali documenti contrastanti con i divieti e con i principi posti a tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali, dell'onorabilità delle persone e del prestigio delle istituzioni;
4. la pubblicazione degli atti politici nelle banche dati accessibili sul sito internet del Consiglio provinciale, là dove sorgano problemi di incidenza sulla sfera personale e su dati protetti di terzi (in particolare dati sensibili, dati giudiziari, dati idonei a rilevare lo stato di salute, dati riguardanti minori), sarà svolta con le cautele necessarie, come l'omissione dei riferimenti critici e la resa anonima dei dati identificativi;
5. analoghi criteri saranno applicati con riguardo alla pubblicazione in banca dati delle risposte trasmesse dalla Giunta provinciale alle interrogazioni consiliari.

Con separata nota ho informato di questi temi anche il Presidente della Provincia, chiedendo analoga cautela nella scrittura delle risposte alle interrogazioni consiliari, e precisando che il Consiglio provinciale si riserva comunque di applicare - nella pubblicazione in banca dati delle risposte alle interrogazioni - criteri analoghi a quelli usati per la pubblicazione degli atti politici consiliari.

Mi preme infine confermare che gli uffici competenti del Consiglio (l'Ufficio legale e gestione atti politici del Servizio legislativo) da un lato sono impegnati a monitorare questa tematica e a tener informati i Consiglieri di eventuali novità e sviluppi di interesse, dall'altro rimangono disponibili per chiarimenti e suggerimenti a titolo collaborativo.

Con un cordiale saluto.

Bruno Dorigatti


1. all.to

Parere allegato alla circolare

Formulazione e pubblicità degli atti politici con particolare riferimento agli atti di sindacato ispettivo
tutela della sfera personale di terzi – diritto all’oblio

L’art. 163 del Regolamento interno del Consiglio prevede l’inammissibilità degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo redatti in termini ingiuriosi o sconvenienti o lesivi della tutela della sfera personale o dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni.

Il puntuale rispetto di tale disciplina vale anche per la formulazione degli ordini del giorno (art. 110 Regolamento interno), quali atti di indirizzo correlati al procedimento legislativo, delle risoluzioni (art. 140 Regolamento interno), quali atti accessori alle comunicazioni della Giunta su argomenti di rilievo politico o di particolare importanza, delle interpellanze (art. 153 Regolamento interno) e delle interrogazioni a risposta immediata (art. 155 Regolamento interno).

Il giudizio di ammissibilità di tali atti è di esclusiva competenza del Presidente del Consiglio (art. 163 Regolamento interno).

Il vaglio selettivo presidenziale degli atti di sindacato ispettivo, operato secondo un composito ventaglio di parametri, costituito dalla disciplina regolamentare consiliare e parlamentare, dalla disciplina codicistica, dalla normativa privacy, dalla giurisprudenza, nonché dalla prassi formatasi in materia, è volto alla dichiarazione di ammissibilità di quegli atti (ispettivi), che non eccedano (sul piano dei contenuti) dagli ambiti dell'acquisizione conoscitiva dall'esecutivo di dati, informazioni e notizie, coesistente all'esercizio del munus consiliare, e non contengano (sul piano formale) formulazioni lesive della sfera personale o dell'onorabilità dei singoli.

In altri termini, una cosa è l’attività di critica e di denuncia politica, anche vibrata, che, ancorchè connotata da inasprimento dei contenuti e del lessico, rientra nelle attribuzioni costituzionali inerenti all’attività ispettiva degli eletti, altra cosa è l’uso di espressioni con connotazioni offensive o denigratorie dell'altrui onore e reputazione, trasmodanti,

quindi, dai limiti di liceità delle formulazioni o incidenti su dati protetti di terzi in violazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Preme, inoltre, rilevare che la pubblicità degli atti e, più in generale, dei lavori parlamentari, la quale trova positivo aggancio costituzionale (articolo 64), se rappresenta, da un lato, un elemento qualificante dell'istituzione assembleare ed un principio cardine della democrazia rappresentativa, avendo tra le proprie finalità quella di consentire ai rappresentati di conoscere il modo in cui i parlamentari esercitano il mandato, assicurando, in definitiva, la trasparenza del processo decisionale, deve trovare, dall'altro lato, un corretto bilanciamento con la tutela di situazioni giuridiche soggettive rilevanti, costituzionalmente protette, quali la dignità, l'identità e la riservatezza di soggetti terzi, e adeguati contrappesi a fronte della prerogativa costituzionale dell'insindacabilità a salvaguardia della libertà di espressione del parlamentare ⁽⁸¹⁾.

L'ambito del vaglio selettivo presidenziale di ammissibilità non si limita, quindi, alla verifica dell'assenza di espressioni sconvenienti, rilevando un ulteriore profilo riguardante la "la tutela della sfera personale" (artt. 163 Reg. interno Consiglio provinciale e 139-bis Reg. Camera), dettagliato sotto il profilo applicativo dalla giurisprudenza, che ne ha arricchito in modo significativo i contenuti anche per quanto attiene la liceità del trattamento di dati personali protetti di terzi in relazione alle funzioni assembleari di controllo, sindacato ispettivo ed indirizzo direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo, ribadendo il principio della necessaria rispondenza del trattamento dei dati personali a criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e di non eccedenza allo scopo.

L'esigenza di conciliare in modo appropriato interessi di rilevanza costituzionale - pubblicità degli atti parlamentari, da un lato, e tutela della sfera personale dei singoli,

⁽⁸¹⁾ rileva in materia di insindacabilità la legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), contenente l'elencazione (art. 3, comma 1) degli atti "tipici" che il parlamentare può svolgere nell'esercizio delle sue funzioni sia all'interno che all'esterno della Camera di appartenenza

dall'altro – ha imposto, quindi, l'adozione da parte del consigliere interrogante di particolari cautele in ordine alla formulazione dell'atto politico, evitando espressioni pregiudizievoli della dignità e dell'identità degli interessati anche in relazione all'incidenza su dati personali protetti di terzi, tenuto conto del sistema di pubblicità degli atti politici, non solo in forma cartacea ma anche attraverso il sito web del Consiglio, nonché della potenziale perpetua permanenza in rete di tali atti.

Non è questa la sede per elencare i punti salienti della disciplina sulla privacy, connotata da una significativa pregnanza normativa anche sul piano sanzionatorio ⁽⁸²⁾, in relazione alla possibile incidenza degli atti consiliari su dati personali oggetto di particolare protezione, quali dati sensibili, enucleati in un ampio catalogo in un quadro di garanzie particolarmente stringente comprensivo anche dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, dati giudiziari (art. 4 d. lgs.vo 196 del 2003) ⁽⁸³⁾ o dati riguardanti minori. In particolare, si ricorda che per i dati di salute vige un divieto assoluto di diffusione (artt. 22, comma 8, 26, comma 5, e 65, comma 5, d. lgs.vo n. 196 del 2003), di rigorosa applicazione anche per gli atti consiliari di sindacato ispettivo.

Pare opportuno ricordare, in questa sede, il prorompente affermarsi del cd. diritto all'oblio, di creazione giurisprudenziale ⁽⁸⁴⁾, e delle connesse interrelazioni con il diritto

⁽⁸²⁾ rileva, nell'ambito degli illeciti penali previsti dal Codice privacy, il reato di trattamento illecito di dati di cui all'art. 167 del d. lgs.vo 196/2003; quanto alla fattispecie criminosa vedasi quanto afferma Cass. pen. Sez. III, 09.07.2004, n. 30134 ".....proprio con riferimento al dolo specifico non ogni semplice irregolarità procedimentale può essere ritenuta idonea a costituire reato, poichè determina una condizione di pericolosità, giacchè una simile estensione sarebbe in contrasto con gli interessi protetti della riservatezza e dell'identità personale cioè della privacy intesa nella duplice valenza positiva e negativa quale libertà di escludere l'indiscriminato accesso di terzi ai dati personali e libertà di garantire all'interessato il controllo della correttezza e non eccedenza del trattamento al fine di salvaguardare l'identità personale"

⁽⁸³⁾ Art. 4 (Definizioni) d. lgs.vo 196/2003

b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale

⁽⁸⁴⁾ il leading case in merito al diritto all'oblio è la sentenza della Cass. civ., sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679; vedasi anche Cass. civ. Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525 "...il diritto all'oblio salvaguarda in realtà

all'identità personale dell'interessato in relazione alla circolazione di dati afferenti alla sfera giudiziaria, spesso oggetto di interrogazioni, inteso come diritto volto ad evitare che la indefinita permanenza su Internet di dati ed informazioni risalenti nel tempo (e soprattutto incompleti e non aggiornati, in quanto privi dei successivi riscontri circa l'evoluzione della vicenda originariamente riportata nell'interrogazione) determini una lesione proprio di quei diritti che il Codice della privacy complessivamente protegge, con riconoscimento ai soggetti interessati della pretesa alla contestualizzazione e all'aggiornamento della notizia, nonché alla relativa cancellazione.

Trattasi, del resto, di esigenze riconosciute anche in sede giudiziale. Il Tribunale di Roma ⁽⁸⁵⁾ ha accolto le richieste degli interessati, volte ad ottenere la sottrazione all'indicizzazione da parte di motori di ricerca generalisti di dati personali (nella fattispecie dati sanitari e giudiziari) non attuali e non contestualizzati "idonei a ledere il diritto all'immagine" dei ricorrenti, contenuti in atti di sindacato ispettivo pubblicati nei siti della Camera e Senato, evitando che tali siti fungano da vere e proprie "casce di risonanza permanente delle informazioni riguardanti una persona, fisica e giuridica, consentendo il facile reperimento, mediante la c.d. indicizzazione attraverso i motori di ricerca, anche di fatti risalenti nel tempo, sacrificando il diritto all'oblio ove tali informazioni siano sempre reperibili come se fossero attuali" ⁽⁸⁶⁾. Il Tribunale di Roma

la proiezione sociale dell'identità personale, l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che costituisce l'oggetto) di attualità delle stesse, sicchè il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità" [con la conseguenza che] "anche in caso di memorizzazione nella rete internet, mero deposito di archivi dei singoli utenti che accedono alla rete e cioè dei titolari dei siti costituenti la fonte dell'informazione (c.d. siti sorgente), deve riconoscersi al soggetto cui pertengono i dati personali oggetto di trattamento ivi contenuti il diritto all'oblio, e cioè al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale, che anche quando trattasi di notizia vera, e a fortiori se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei medesimi, e se del caso, avuto riguardo alla finalità della conservazione nell'archivio e all'interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione."; vedasi anche *Cass. pen. sez. V 17 luglio 2009, n.45051*

⁽⁸⁵⁾ si trattasse delle sentenze del Tribunale di Roma I sez. civ., 28 novembre 2011 n. 21961 e I sez. civ., 13 febbraio 2012, n. 1213

⁽⁸⁶⁾ Ai sensi dell'art. 152 del Codice privacy le controversie che riguardano l'applicazione del codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria. La materia trova specifica attuazione nell'art. 10 del decreto legislativo n. 150 del 2011 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), il quale ha previsto che il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali sia proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. La sentenza che definisce il giudizio non e'

ha, quindi, ordinato all'amministrazione di Camera e Senato di rendere tecnicamente non possibile, per il tramite dei comuni motori di ricerca, la diretta individuazione della pagina web relativa ad un'interrogazione e a due interpellanze (limitatamente alla Camera) ad un'interrogazione (limitatamente al Senato), facendo, comunque, salva la possibilità di reperire tali atti "di natura pubblica" attraverso l'accesso al sito istituzionale dell'assemblea parlamentare.

Alle pronunce del Tribunale di Roma ha fatto seguito l'adozione da parte dell'Ufficio di Presidenza della Camera di una specifica disciplina con deliberazione n. 46/2013 (modificata dalla deliberazione n. 53/2013), reperibile sul sito della Camera, finalizzata a regolamentare l'iter istruttorio delle istanze dei cittadini che, invocando il cosiddetto "diritto all'oblio" con riferimento a dati sensibili o giudiziari o riguardanti minori o ricostruzioni di fatti successivamente rivelatesi non veri sulla base di documentazione ufficiale fornita dagli istanti, contenuti in atti parlamentari pubblicati sul sito Internet della Camera, chiedano la deindicizzazione dei predetti atti (e delle relative risposte del Governo) da parte dei motori di ricerca esterni, ferma restando la piena reperibilità dell'atto sul sito istituzionale attraverso il motore di ricerca interno e l'intangibilità dell'atto parlamentare ⁽⁸⁷⁾.

Il riconoscimento sul piano normativo e giurisprudenziale di stringenti tutele a favore degli interessati ha posto in evidenza l'esigenza di ricalibrare in ambito consiliare i criteri che presiedono alla corretta formulazione degli atti, tenendo conto del circuito informativo istituzionale a mezzo stampa ed on line. Analogo puntuale riscontro è stato esteso alla verifica delle risposte trasmesse dall'esecutivo alle interrogazioni prima,

appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno. La competenza è del tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati.

⁽⁸⁷⁾ Le istanze possono riguardare qualsiasi atto parlamentare, ad eccezione degli atti delle Commissioni parlamentari di inchiesta, alla luce della specifica previsione contenuta nel Codice privacy [art. 8, comma 3, lettera c)]. Sono prese in esame le istanze aventi ad oggetto dati sensibili o giudiziari o riguardanti minori o ricostruzioni di fatti successivamente rivelatesi non veri sulla base di documentazione ufficiale fornita dagli istanti, contenuti in atti parlamentari pubblicati nelle legislature precedenti e, comunque, da non meno di tre anni rispetto alla data in cui l'istanza è formulata, fatta salva diversa motivata decisione dell'Ufficio di Presidenza in relazione allo specifico interesse da tutelare. La decisione dell'Ufficio di presidenza è preceduta da un esame istruttorio da parte di un gruppo di lavoro (i cui componenti sono nominati dal Presidente della Camera tra i membri dell'Ufficio di Presidenza, assicurando la rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare), che riferisce sulle singole istanze e sulle eventuali

comunque, della pubblicazione delle risposte stesse sul sito del Consiglio.

Sul piano operativo questo ha comportato l'adozione di alcuni accorgimenti, da adottarsi in via preventiva. In particolare laddove l'interrogazione incida su dati protetti di terzi (dati sensibili, giudiziari o idonei a rivelare lo stato di salute o riguardanti minori) è onere dell'interrogante evitare l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato, sostituendola con le mere iniziali del nome e cognome o provvedendo alla loro cancellazione in funzione dell'anonimizzazione dei dati stessi, a nulla rilevando che l'interrogazione si limiti alla riproposizione più o meno pedissequa di fatti o vicende oggetto di cronaca giornalistica.

Al puntuale rispetto di tali criteri deve, quindi, attenersi il vaglio presidenziale di ammissibilità, tenendo conto del carattere ubiquitario della diffusione degli atti nella rete internet con conseguente adozione da parte del Presidente del Consiglio di interventi correttivi d'ufficio sugli atti, tra i quali la cancellazione degli elementi identificativi degli interessati in funzione del rispetto della sfera personale di terzi.

Sul piano dell'iter istruttorio questo significa che, mentre alla Giunta provinciale viene trasmesso il testo originale dell'interrogazione (quello presentato dal Consigliere) ed il testo corretto, sempre che la formulazione risponda agli ulteriori requisiti regolamentari di liceità del linguaggio (articolo 163 del regolamento interno) condizionanti il positivo vaglio presidenziale di ammissibilità, nel testo dell'interrogazione che viene pubblicato sul sito web viene oscurata d'ufficio l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato, nonché di ogni altro diretto (o indiretto) riferimento alla loro identificazione, laddove contenga dati sensibili, giudiziari o idonei a rivelare lo stato di salute o, comunque, incida su dati riguardanti minori, tenuto conto della disciplina di cui all'art. 65, comma 5, del Codice provacy.

Rileva, quindi, una differenziazione in relazione alle attività di comunicazione (all'esecutivo) e di diffusione a mezzo sito web (ad una generalità di persone non determinabile) dell'atto.

integrazioni o modifiche ai criteri di cui sopra, suggerendo, laddove ne ravvisi l'opportunità,

Certamente non è possibile elaborare un rigido decalogo di regole valido per la generalità dei casi, dovendosi, piuttosto, valutare con un approccio del "caso per caso", singolarmente, quindi, per ogni singolo atto, quelli che sono gli accorgimenti da adottare, tenuto conto del contenuto dell'interrogazione nel suo contesto acquisitivo-conoscitivo complessivo e dell'impatto su dati protetti di terzi.

Teniamo conto che il sito del Consiglio provinciale si è trasformato nel tempo da semplice strumento informativo in un vero e proprio archivio digitale on line sull'attività dell'assemblea legislativa. Le sue funzioni e finalità sono molteplici: strumento di comunicazione, informazione e documentazione sui lavori dell'assemblea in un'ottica di dematerializzazione dei documenti secondo le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione, strumentale all'attuazione del principio costituzionale di pubblicità degli atti assembleari, di cui le interrogazioni costituiscono una delle principali espressioni.

Del tutto pretestuoso appare, poi, trincerarsi dietro alle prerogative costituzionali della pubblicità degli atti o alle garanzie dell'insindacabilità, configurando queste ultime, secondo gli indirizzi prevalenti della giurisprudenza, un'irresponsabilità personale-funzionale, in altri termini una causa personale di esenzione della pena⁽⁸⁸⁾, che mette al riparo il solo parlamentare da qualsiasi azione sia civile che penale e che non esclude l'oggettiva anti-giuridicità dell'atto, quando concorrano terzi estranei ovvero quando l'atto sia diffuso, anche attraverso il sito web dell'ente, da altri o dallo stesso parlamentare al di fuori dell'esercizio delle funzioni 'protette'⁽⁸⁹⁾.

l'acquisizione del parere del Garante privacy. Sulla questione delibera l'Ufficio di Presidenza.

⁽⁸⁸⁾ vedasi Cass. civ. Sez. III, 16 marzo 2010, n. 6325 secondo cui l'art. 68 della Cost. non stabilisce una causa oggettiva di esclusione della giuridicità, ma una causa soggettiva di esclusione della punibilità, quale deroga eccezionale al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione, al fine di preservare la funzione parlamentare da indebite interferenze e da illeciti condizionamenti, mettendo al riparo il parlamentare da qualsiasi tipo di azione giudiziaria; conseguentemente la necessaria sussistenza di un nesso funzionale tra le opinioni espresse e lo svolgimento della funzione parlamentare esclude che l'immunità possa essere estesa a soggetti che tale funzione non esercitano; vedasi, inoltre Cass. pen. Sez. V, 19 settembre 2007 n. 43090 e 15 febbraio 2008 n. 15323, entrambe affermative della responsabilità del direttore di un periodico per le dichiarazioni rese da un parlamentare; Cass. civ., Sez. I, 5 maggio 1995 n. 4871

⁽⁸⁹⁾ per la delimitazione dell'ambito di legittima applicazione dell'insindacabilità vedasi Corte costituzionale 17 gennaio 2000, n. 11 "l'estensione del regime di insindacabilità anche agli atti compiuti al di fuori dell'ambito dei lavori dei predetti organi [organi parlamentari o anche paraparlamentari, quali, ad esempio, i gruppi o le deputazioni] non può essere automatica, ma è necessario, essendo questa forma di

Preme, inoltre, rilevare l'indirizzo evolutivo della giurisprudenza ⁽⁹⁰⁾ nella direzione di un'ampia tutela dei diritti degli interessati a fronte dell'affermazione del principio secondo cui anche laddove il Garante per la protezione dei dati personali abbia adottato il provvedimento di non luogo a provvedere sul ricorso dell'interessato ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 a seguito della spontanea ottemperanza da parte del titolare del trattamento alle richieste di cancellazione e di non utilizzazione dei dati, all'interessato è data possibilità di esperire azione risarcitoria davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, azione che non deve necessariamente essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del predetto provvedimento.

Teniamo, inoltre, conto degli effetti di una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ⁽⁹¹⁾, che ha alimentato un vivace dibattito sul ruolo dei motori di ricerca, ritenuti, comunque, responsabili del trattamento dei dati attinti da siti gestiti da terzi, abilitando il cittadino a chiedere la rimozione (nella fattispecie dall'indice di Google) delle informazioni inadeguate, non pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità del trattamento, direttamente al motore di ricerca, ancorchè si tratti di informazioni pubblicate lecitamente da terzi ⁽⁹²⁾.


insindacabilità significativamente circoscritta, nella previsione costituzionale, all'esercizio di funzioni parlamentari, verificare, in base a specifici criteri, più complessi rispetto a quello della mera localizzazione dell'atto, l'esistenza di un nesso funzionale stretto tra espressione di opinioni e di voti ed esercizio delle funzioni parlamentari. Il nesso funzionale deve cioè qualificarsi non come semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare" (cfr. sentenze nn. 375/1997, 289/1998, 329/1999, 417/1999, 148/1983 e 11/2000); in altri termini "...nel caso di riproduzione all'esterno della sede parlamentare, è necessario, per ritenere che sussista l'insindacabilità, che si riscontri la identità sostanziale di contenuto fra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede esterna. Ciò che si richiede, ovviamente, non è una puntuale coincidenza testuale, ma una sostanziale corrispondenza di contenuti." (Corte costituzionale 17 gennaio 2000, n. 10)

⁽⁹⁰⁾ Cass. civ. Sez. I, 17-09-2014, n. 19534

⁽⁹¹⁾ CGUE (Grande Sezione), 13 maggio 2014, nella causa C-131/12, *Google Spain contro AEPD*

⁽⁹²⁾ In questa prospettiva Google è "titolare del trattamento" (non responsabile) delle informazioni che veicola, per cui si può chiedere direttamente a Google la rimozione dei dati in questione; per un diverso orientamento sul tema vedasi *Cass. civ. Sez. n. 5525 del 2012* (richiamata alla nota 1) che, diversamente dalla CGCE, canalizza i diritti degli interessati all'aggiornamento della notizia nei confronti degli editori o, comunque, dei titolari dei siti sorgente delle notizie, posto che "Google è notoriamente un motore di ricerca, che si limita a offrire ospitalità sui propri server a siti internet gestiti dai relativi titolari in piena autonomia, i quali negli stessi immettono e memorizzano le informazioni oggetto di trattamento", [posto che Google] "non svolge ...un ruolo attivo (avendo peraltro il poterdovere di impedirne la indicizzazione ed il posizionamento una volta venuto a conoscenza del contenuto illecito delle medesime contenute nei siti sorgente)" con una responsabilità che si configura, quindi, eventuale e sussidiaria

Ciò posto, la scelta operata dal Consiglio provinciale, a garanzia del rispetto della sfera personale di terzi in relazione al possibile pregiudizio che agli stessi potrebbe essere arrecato per effetto di formulazioni lesive contenute in atti consiliari, di agire ex ante, in sede di giudizio di ammissibilità di tali atti attraverso un accurato vaglio delle espressioni usate e della loro incidenza su dati protetti, al fine di saggiarne la rispondenza al variegato quadro di tutele sopra delineato, dovrebbe portare a ridurre i margini di intervento ex post volti alla rimozione di atti già immessi sul circuito informativo consiliare ed automaticamente catturati dalla rete internet, arginando il sorgere di possibili contenziosi anche radicati sul diritto all'oblio.

Gianna Morandi


Si riporta la nota del Presidente del Consiglio di data 4 giugno 2015, prot. n. 8932, trasmessa al Presidente della Provincia. Alla nota sono stati allegati la circolare inviata ai Consiglieri e il parere.

CPTN/P/04/06/2015-0008932



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL PRESIDENTE

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Prot. n. CPTN/0008932/P

Trento, 04/06/2015

Gent.mo signor
Ugo Rossi
Presidente della Provincia
Sede

Oggetto: *pubblicità atti sindacato ispettivo in banche dati accessibili sul sito internet*

Le invio per opportuna informazione la nota (con allegato il parere dell'Ufficio legale e gestione atti politici del Servizio legislativo) che ho inviato ai Consiglieri sul tema della pubblicità degli atti del sindacato ispettivo nelle banche dati consiliari accessibili attraverso Internet.

Nella pubblicazione degli atti politici - in particolare di quelli che possono dar problemi sotto il profilo della tutela della riservatezza e dei dati protetti dei terzi, in applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali (letta anche alla luce della giurisprudenza) - da tempo il Consiglio adotta una serie di cautele, come l'omissione di riferimenti critici o la resa anonima di dati identificativi.

Analoghi criteri si impongono anche in relazione alla risposte date dalla Giunta alle interrogazioni consiliari.

Così come operano gli uffici del Consiglio (in via preventiva - fin d'ove possibile - sulle formulazioni delle interrogazioni consiliari), lascio a Lei valutare l'opportunità di un analogo indirizzo agli uffici dell'Amministrazione competenti nell'istruttoria delle risposte alle interrogazioni consiliari.

La ringrazio con viva cordialità.

Bruno Dorigatti

all.ti

Preme rilevare la puntale disciplina adottata dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna. L'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 139 del 21 settembre 2011 ⁽⁹³⁾ ha introdotto una regolamentazione relativa alla diffusione degli atti e dei lavori dell'assemblea legislativa.

L'art. 1, comma 3, del provvedimento statuisce: "Gli oggetti assembleari – comprese le risposte scritte agli atti ispettivi – dopo essere stati protocollati vengono pubblicati integralmente in internet nel sito istituzionale dell'Assemblea. Se l'oggetto assembleare contiene dati sensibili, giudiziari o idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente alla diffusione in internet ai sensi dell'art. 65, comma 5, del d. lgs.vo n. 196 del 2003, i dirigenti degli uffici competenti dell'Assemblea provvedono a cassare nei testi pubblicati i nomi e i cognomi delle persone fisiche ed, altresì, ogni altro diretto riferimento alla loro identificazione. I testi degli oggetti assembleari sono sempre comunicati ai consiglieri nel testo integrale. Copia integrale del testo è, altresì, consegnata all'interessato qualora venga avanzata richiesta di accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990".

7. Considerazioni conclusive

Una verifica comparativa delle procedure adottate dalle assemblee legislative parlamentari e regionali in ordine alla corretta formulazione degli atti politici e alla loro lecita pubblicazione in relazione al composito e variegato quadro normativo e giurisprudenziale, riguardante anche la normativa sulla privacy e il diritto all'oblio, quali ulteriori profili rilevanti in sede di vaglio preventivo di ammissibilità degli atti, ha evidenziato che il tema è oggetto di attenzione e approfondimento.

Rilevano le regolamentazioni adottate dalla Camera e dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna (esposte al par. 6).

Numerose sono, comunque, le realtà assembleari che, ancorchè non abbiano disciplinato espressamente la materia, hanno, comunque, rilevato i profili di criticità sottesi

⁽⁹³⁾ la deliberazione ha questo oggetto: "Modifica alla delibera n. 80/2011 recante: 'Regolamento dell'ufficio di Presidenza ai sensi degli articoli 40, comma 2 e 90 comma 6 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa (articolato in materia di privacy)'"

all'ammissibilità degli atti e alla pubblicità on line degli stessi alla luce del mutato assetto normativo.

E' agevole ritenere che eventuali zone d'ombra siano riconducibili al composito quadro normativo (e non) di riferimento, tutt'altro che di agevole ricostruzione, e alla (relativamente) recente giurisprudenza in materia di diritto all'oblio, entrata con impeto nei contenziosi sorti a seguito della pubblicazione di interrogazioni nei siti web delle assemblee legislative. A ciò aggiungasi che la circolazione on line degli atti pone all'attenzione dell'operatore temi e problemi di notevole vastità, prima sconosciuti, che investono in primo luogo coloro che, a vario titolo e in ragione delle loro competenze, inseriscono gli atti nei siti con successiva circolazione degli stessi nella rete internet.

Si tratta di affinare le procedure di controllo sulla formulazione dell'atto, tenendo conto dell'ampio spettro dei parametri di ammissibilità degli atti, dettagliati sul piano applicativo dalla giurisprudenza, che ne ha arricchito i contenuti, non più semplicemente limitati alla valutazione della sconvenienza delle espressioni usate, afferente al profilo più strettamente diffamatorio delle stesse, o alla conformità dell'atto al tipo di strumento prescelto, ma estesi al rispetto delle regole poste a fondamento della tutela sfera personale di terzi e nello specifico alle garanzie apprestate in relazione all'incidenza degli atti politici su dati personali protetti, in particolare ai dati sensibili e giudiziari.

Inoltre, se da un lato, appare arduo definire una scala graduata di regole per la generalità dei casi, appare, dall'altro, difficile, al fine di sfuggire alla vincolante pregnanza dei citati parametri invocare, le prerogative costituzionali della pubblicità degli atti o alle guarentigie consiliari dell'insindacabilità, che come abbiamo visto (par. 5), costituiscono, secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, uno "ius singulare", configurando un'irresponsabilità personale-funzionale, in altri termini una causa personale di esenzione della pena, che non esclude l'oggettiva antigiridicità dell'atto, quando concorrano terzi estranei ovvero quando l'atto sia diffuso da altri o dallo stesso parlamentare al di fuori dell'esercizio delle funzioni 'protette'.

Altrettanto artificioso appare, poi, al fine di ridimensionare l'attività di controllo sulla corretta formulazione degli atti politici e sulla loro lecita pubblicazione, invocare la copertura apprestata dal Codice privacy per l'attività istituzionale, qualificata di rilevante interesse pubblico (art. 65 Codice), che, ancorchè svincolata da certi adempimenti in ordine al trattamento dei dati personali, quale l'acquisizione del consenso dell'interessato, non è certo esente dall'osservanza di principi e regole informate al prioritario rispetto della dignità della persona, nonché alla necessaria rispondenza del trattamento dei dati personali a criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza allo scopo, quali limiti intrinseci del trattamento dei dati personali.

Ciò posto, a fronte dell'emersione di valori nuovi, quali quello della privacy, della riservatezza e dell'identità personale, in un sintetico giudizio complessivo, che tenga conto delle criticità emerse sul piano dell'esperienza applicativa e delle indicazioni giurisprudenziali esposte nei paragrafi che precedono, pare agevole ritenere che la strada imboccata dal Consiglio provinciale, nella direzione di approntare in via preventiva (ex ante) una serie di strumenti volti ad assicurare la corretta formulazione degli atti politici, di immediato riverbero sul sistema di pubblicità degli stessi, dovrebbe ridurre i margini d'intervento ex post, volti alla rimozione dal sito ex post di atti incidenti su posizioni soggettive protette, già pubblicati ed ubiquitariamente diffusi per il tramite dei motori di ricerca della rete internet, "talmente invasivi ed intelligenti da riuscire ad agganciarsi ai motori di ricerca interni e catturare il documento attraverso la mera digitazione di una parola" ⁽⁹⁴⁾.

In buona sostanza occorre prendere atto della necessità di integrare, sul piano della prassi, l'ormai scarna disciplina regolamentare sull'ammissibilità degli atti politici, in particolare degli atti di sindacato ispettivo (art. 163 del Regolamento interno), ampliando lo spettro dei parametri normativi (e non) ai quali ancorare il positivo vaglio di competenza presidenziale condizionante il successivo iter dell'atto, in un'ottica teleologicamente orientata ad un'ampia tutela preventiva della sfera personale di terzi, arginando il sorgere di possibili contenziosi, anche radicati sul diritto all'oblio.

⁽⁹⁴⁾ Tribunale Roma sentenza n. 21961 del 2011 citata al paragrafo 2

Appare, del resto, difficile prevedere, in un'ottica segmentata all'attività dell'assemblea legislativa e alle connesse garanzie costituzionali, i possibili scenari sull'evoluzione del sistema di tutele introdotto dal Codice privacy, informato al prioritario rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità della persona ed in particolare della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali, nonché dell'identità personale o morale del soggetto cui gli stessi pertengono. Allo stato attuale, stando alla giurisprudenza presa in esame, i terzi lesi hanno, per lo più, visto riconosciuta in sede giudiziale la richiesta di deindicizzazione della pagina web del sito istituzionale contenente l'atto censurato, per il tramite dei comuni di ricerca, non rilevando significativi approdi giurisprudenziali sul piano della tutela risarcitoria, subordinata, comunque, alla rigorosa prova da parte del danneggiato, di una relazione causale tra la condotta e l'evento e dell'esistenza di conseguenze dannose.

Del resto anche la raccomandazione del Garante in relazione alla necessità di individuare un congruo periodo di tempo di pubblicazione degli atti contenenti dati personali sul web, che non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati stessi sono resi pubblici, appare di dubbia praticabilità in relazione alla pubblicazione nel sito web del Consiglio provinciale degli atti politici, quale fondamentale strumento di attuazione del principio di pubblicità dei lavori parlamentari, anche in relazione alle funzioni del sito internet, quale memoria storica documentale dell'attività consiliare. Un'ulteriore ragione, a fronte della perpetua permanenza in rete degli atti politici nella loro intangibilità contenutistica, per effettuare uno sforzo selettivo a monte, prima del loro inserimento nel circuito comunicativo on line, volto ad una cernita dei dati impattanti sulla sfera personale di terzi attraverso un equo bilanciamento di principi aventi pari rango costituzionale, pubblicità degli atti parlamentari e libertà di manifestazione del pensiero, specie di critica politica, da un lato, diritto all'identità e alla riservatezza di soggetti terzi dall'altro.

Gianna Morandi

1 luglio 2015

8. Schemi esemplificativi di atti ispettivi e di atti politici

SCHEMI ESEMPLIFICATIVI DI ATTI ISPETTIVI

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA O A RISPOSTA ORALE
(artt. 151, 152 e 163 del Regolamento interno)**

	Al Presidente del Consiglio provinciale
Data	
INTERROGAZIONE (art. 151 Regolamento interno) Oggetto	
Il/i sottoscritto/i Consigliere/i	
PREMESSO CHE _____	
RILEVATO CHE _____	
EVIDENZIATO CHE _____	
INTERROGA/NO LA GIUNTA PER SAPERE _____	
Specificare se l'interrogazione è a risposta scritta o a risposta orale	
Sottoscrizione/i _____	

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
(art. 155 Regolamento interno)

Al Presidente
del Consiglio provinciale

Data _____

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
(art. 155 Regolamento interno)
Oggetto

Il sottoscritto Consigliere

INTERROGA LA GIUNTA PROVINCIALE
PER
SAPERE _____

Sottoscrizione _____

INTERPELLANZA
(artt. 153 e 154 del Regolamento interno)

Al Presidente
del Consiglio provinciale

Data _____

INTERPELLANZA
(art. 153 Regolamento interno)
Oggetto _____

Il/i sottoscritto/i Consigliere/i

PREMESSO CHE

CONSIDERATO CHE

INTERPELLA/NO LA GIUNTA PER SAPERE

Sottoscrizione/i _____

SCHEMI ESEMPLIFICATIVI DI ATTI DI INDIRIZZO POLITICO

PROPOSTA DI MOZIONE
(artt. 157 e 163 del Regolamento interno)

Data	Al Presidente del Consiglio provinciale
PROPOSTA DI MOZIONE (art. 157 Regolamento interno) Oggetto	
EVIDENZIATO _____	
CONSIDERATO _____	
RILEVATO _____	
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio provinciale _____	
IMPEGNA LA GIUNTA A _____	
Sottoscrizione/i _____	

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO
(artt. 109, 109 bis, 110 e 126 del Regolamento interno)

Al Presidente
del Consiglio provinciale

Data _____

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO
(artt. 109 o 109 bis o 126 Regolamento interno)
Oggetto _____

indicare gli articoli del disegno di legge di riferimento
per gli ordini del giorno in materia finanziaria indicare le modalità di utilizzo delle
disponibilità di bilancio

EVIDENZIATO

CONSIDERATO

VALUTATO

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio provinciale

IMPEGNA LA GIUNTA A

Sottoscrizione/i _____

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
(artt. 140 o 134 ter del Regolamento interno)

Al Presidente
del Consiglio provinciale

Data _____

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
(artt. 140 o 134 ter del Regolamento interno)
Oggetto _____

Sulla comunicazione della Giunta n. (a firma di 5 consiglieri)

oppure in relazione alla
Seduta Congiunta tra il Consiglio provinciale e la Conferenza permanente per i rapporti
tra Provincia ed autonomie locali (a firma di 15 componenti)

PREMESSO CHE

PRESA VISIONE

VISTO

IMPEGNA LA GIUNTA A

Sottoscrizioni _____